

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

820° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 33
2 ^a - Giustizia	» 56
3 ^a - Affari esteri	» 68
4 ^a - Difesa	» 71
5 ^a - Bilancio	» 75
6 ^a - Finanze e tesoro	» 79
7 ^a - Istruzione	» 84
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 94
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 117
10 ^a - Industria	» 122
11 ^a - Lavoro	» 151
12 ^a - Igiene e sanità	» 163
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 169

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 189
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 194
Interventi nel Mezzogiorno	» 201
Riconversione industriale	» 209
Assistenza sociale	» 212

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 219
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 222
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 231
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 232
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 233
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 234
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 235

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 236
--------------------	-----------------

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

15^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione*

BERLANDA

indi del Presidente della 5^a Commissione

ANDREATTA

Intervengono il ministro del tesoro Carli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Rubbi.

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente BERLANDA comunica che la Presidenza del Senato ha manifestato l'intenzione di calendarizzare il provvedimento in Assemblea a partire dalle ore 17 di oggi.

Il senatore BARCA afferma che le Commissioni debbono procedere all'esame del provvedimento prescindendo dalle intenzioni della Presidenza del Senato, le quali dovranno essere valutate ed eventualmente confermate della odierna Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore SPOSETTI ritiene indispensabile un chiarimento da parte del Ministro del Tesoro sulla portata dell'articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 1992, al fine di avere un quadro più preciso e dettagliato delle questioni legate alle privatizzazioni.

Il sottosegretario RUBBI, dopo aver affermato che il Ministro in persona intende rispondere alla questione posta dal senatore Sposetti, fa presente che l'inclusione nel processo di privatizzazione di un impegno

di spesa per il personale dei Monopoli di Stato non inficia gli effetti delle dismissioni in quanto tali, perchè il gettito è ovviamente calcolato al netto di tali oneri. Ferma restando la necessità di chiarire gli aspetti politici della questione, egli rileva che, da un punto di vista formale e contabile, l'inclusione nel bilancio dello Stato degli oneri del personale suddetto non pone nessun tipo di problema.

Il senatore BARCA chiede se il criterio adottato con l'articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 1992 possa essere generalizzato da parte del Governo. Se così fosse si concluderebbe che lo Stato deve provvedere alla cessione di propri enti ai privati dopo essersi fatto carico degli oneri di risanamento degli enti stessi.

Il senatore ANDREATTA ritiene necessario procedere alla ristrutturazione giuridica ed economica degli enti pubblici economici prima di procedere alla loro alienazione. Ciò che preoccupa invece è l'eventuale conferma di notizie apparse su organi di stampa in base alle quali sarebbero già stati individuati i potenziali acquirenti della Azienda tabacchi. Infatti, una eventuale preselezione dei soggetti cui alienare i beni dello Stato è contraria ai principi di correttezza e trasparenza del processo di privatizzazione.

Il relatore FAVILLA, pur prendendo atto della non modificabilità del provvedimento in esame, ritiene di dover formulare alcune osservazioni che potranno essere utili per correggere in futuro alcuni aspetti del decreto-legge.

Anzitutto, con riferimento all'articolo 1, riesce difficile immaginare una possibile privatizzazione di alcuni enti quali, ad esempio, l'ANAS e l'ENEL, per il quale la redditività è collegata ad un sistema di tariffe amministrate. In ogni caso, sarà difficile favorire un azionariato popolare e diffuso nei casi in cui la possibilità di dividendo è rimessa a valutazioni esterne alla società. Di singolare portata appaiono poi le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del medesimo articolo 1, nei quali risulta evidente la rinuncia da parte dello Stato alla capacità di incidere nelle scelte societarie.

L'oratore ritiene che la logica da seguire nel processo di privatizzazione avrebbe dovuto essere sostanzialmente diversa da quella prospettata dal Governo; infatti, nel provvedimento mancano precise direttive da parte dell'Esecutivo, nè si rinvergono criteri metodologici per la cessione delle aziende, siano esse redditizie o meno.

Passando all'articolo 2, egli fa presente che esso, pur contenendo dei miglioramenti rispetto al precedente provvedimento in materia (in cui si interveniva anche nei confronti dei beni del demanio statale) prevede, tra l'altro, il ricorso ad un affidamento della alienazione e della gestione dei beni immobili a società costituite con capitale misto. Inoltre, sollevano forti perplessità le norme che, intervenendo in materia di variazione degli strumenti urbanistici, incidono negativamente nel rapporto tra interessi statali ed interessi locali.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni, preso atto con favore della posizione critica espressa dal relatore nei confronti del provvedimento,

sottolinea come le disposizioni in esso contenute mortificano il lavoro svolto dalla 6ª Commissione in materia di privatizzazioni e di dismissioni dei beni statali. Egli fa inoltre presente come molte norme del provvedimento sollevino dubbi di legittimità costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 43 della Costituzione ed ai principi fondamentali di tutela delle autonomie locali. Pertanto preannuncia che solleverà tali questioni pregiudiziali in sede d'esame del provvedimento in Assemblea ed inoltre manifesta un forte disagio nell'apprendere che l'Azienda tabacchi sarà probabilmente ceduta a soggetti economici costituiti in forma cooperativa, vanificando con ciò il senso stesso delle privatizzazioni.

Il senatore ANDRIANI sottolinea anzitutto come le obiezioni sollevate dai senatori Triglia e Favilla manifestino una seria contrarietà al provvedimento anche da parte della maggioranza. Dopo aver affermato che le maggiori preoccupazioni derivano dalle norme contenute nell'articolo 2, in quanto l'articolo 1 sembra contenere mere dichiarazioni d'intento, l'oratore sottolinea come in nessun paese in cui sono state operate le privatizzazioni, queste ultime hanno avuto come obiettivo principale quello del risanamento della finanza pubblica. Essendosi soffermato sulle procedure con le quali si è attivato il processo di privatizzazioni in Gran Bretagna, egli sottolinea come l'esigenza di cedere a privati le imprese dello Stato dovrebbe essere supportata da una visione strategica complessiva. Il contenimento dell'intervento statale in economia non dovrebbe cioè essere dettato dalla constatazione generalizzata che le imprese private sono più efficienti di quelle pubbliche, in quanto nel nostro paese, infatti, l'impresa pubblica in certi settori ha avuto un effetto propulsivo sull'economia e ha consentito di recuperare i ritardi accumulati nel processo di industrializzazione. Purtroppo, la degenerazione del sistema pubblico economico, la scarsa imprenditorialità, la lottizzazione e l'inefficienza hanno prodotto gli effetti che ora si vorrebbero eliminare. Tuttavia, bisognerebbe riflettere attentamente sulla necessità di mantenere la presenza statale in alcuni settori economici strategici ed in alcune aree geografiche particolari. Il provvedimento in esame non è invece fondato su alcun presupposto strategico ed è finalizzato alle sole aspettative di gettito. In particolare, mentre non appaiono chiari i motivi per i quali si mantiene il controllo pubblico sull'IRI e sull'EFIM, preoccupano le modalità con le quali cominciano ad essere realizzati alcuni casi di privatizzazione come, per esempio, quello della società SAIVO di Firenze.

In conclusione, preso atto della generale critica rivolta alle norme relative alle variazioni degli strumenti urbanistici, norme che violano un principio fondamentale dell'ordinamento, occorrerebbe procedere subito ad una modifica anche di questo aspetto del provvedimento.

Ha la parola il senatore CROSETTA il quale sottolinea, preliminarmente, la scarsa utilità del dibattito sul provvedimento, considerato che il Governo ha già preannunciato che porrà la fiducia in Assemblea, rendendo quindi il provvedimento stesso non emendabile: ciò è tanto più grave se si considera che molti esponenti della maggioranza hanno

espresso critiche sul contenuto del decreto legge, fino a considerare alcune delle norme in esso contenute come sicuramente incostituzionali. A ciò si aggiunga il fatto che il gettito del decreto legge in esame dovrebbe contribuire alla copertura della legge finanziaria per il 1992, che è stata comunque promulgata dal Presidente della Repubblica, il quale ha tuttavia sottolineato l'importanza della sua conversione ai fini di una corretta copertura della finanziaria stessa. D'altra parte - egli continua - il Gruppo di Rifondazione comunista è convinto dell'inutilità del decreto legge in esame sotto quest'ultimo punto di vista.

Passando al merito del provvedimento, il senatore Crocetta sottolinea come il Gruppo a cui appartiene è contrario al un processo di privatizzazioni nel nostro paese; caso mai, il problema vero è quello di una seria riforma del sistema delle partecipazioni statali, evitando invece di procedere a regalie varie ai privati, così come è successo in passato nel caso della vendita dell'Alfa Romeo.

Quindi il vero nodo politico non è quello di privatizzare ad ogni costo, ma è invece l'altro di riformare, come prima accennato, il sistema delle partecipazioni statali, eliminando gli aspetti negativi che tale sistema oggi presenta, come per esempio la lottizzazione delle cariche e le inefficienze gestionali; non bisogna dimenticare tuttavia che le partecipazioni statali hanno assicurato, soprattutto nel Mezzogiorno, interventi che i privati non avrebbero altrimenti attuato, contribuendo in qualche modo alla elevazione socio economica di questa parte del nostro paese.

Il senatore MANTICA fa presente, in primo luogo, come il Movimento sociale italiano - destra nazionale sia sostanzialmente favorevole ad un processo di privatizzazione nel nostro paese, anche se devono essere espresse forti critiche su come si intende procedere verso tale obiettivo: il decreto legge in esame non sembra infatti assolutamente in grado di raggiungere l'obiettivo in questione, poichè sembra invece essere un inefficace compromesso tra ciò che dovrebbe essere fatto e ciò che si può, invece, realisticamente fare. In tal modo, il reale obiettivo del provvedimento è chiaramente sotteso nel comma 4 dell'articolo 2, ed è cioè quello di reperire maggiori entrate a ristoro della disastrosa situazione della nostra finanza pubblica: di qui l'estrema genericità del provvedimento che non è certo capace di avviare un concreto processo di privatizzazioni, com'è avvenuto in altri paesi industrializzati.

Per tali motivi il Movimento sociale italiano-destra nazionale, pur favorevole in linea di principio a processi di privatizzazioni, si dichiara contrario al provvedimento in esame che rappresenta, comunque, una positiva inversione di tendenza nel rapporto tra pubblico e privato nel nostro paese. Avviarsi seriamente verso un processo di privatizzazioni significa appropriarsi di una cultura diversa da quella oggi predominante, privilegiando l'efficienza e la responsabilizzazione dei dirigenti, in un quadro di ridefinizione dell'intervento pubblico nell'economia, capace tra l'altro di perseguire criteri di efficienza e produttività, poichè non è assolutamente detto che «pubblico» sia sinonimo di «perdite».

Ha la parola il senatore GRANELLI, che osserva in primo luogo come la discussione abbia assunto toni costruttivi, che postulerebbero la necessità di riflettere su un provvedimento di grande rilievo. Per questo motivo l'annuncio formulato ieri dal Governo di richiedere la fiducia provoca preoccupazioni da parte di chi intende migliorare il testo.

In ogni caso, posto che lo scopo prevalente dell'articolo 1 del provvedimento è quello di dettare norme di carattere procedurale, occorre osservare che manca una parte in cui si delineano le strategie da perseguire. D'altra parte la questione non è, come sembra essere stata impostata da molti, quella di essere a favore o contrari alle privatizzazioni, ma di come privatizzare, mentre è pur vero che le privatizzazioni possono essere realizzate anche indipendentemente dallo strumento di urgenza oggi all'esame. Da parte sua si dice non contrario in via di principio ad interventi di privatizzazione, pur facendo presente che la proprietà pubblica non costituisce di per sé un male, tanto più che le imprese pubbliche hanno determinato la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Pertanto sarebbe opportuno arricchire il testo con norme di riorganizzazione della presenza pubblica nell'economia.

Per questi motivi ha presentato alcuni emendamenti. Tra di essi ve ne è uno che mira allo scioglimento dell'EFIM, al fine di fornire la prova di una reale volontà di riorganizzare la presenza pubblica nell'economia, offrendo un esempio concreto di un'azione volta a riordinare efficacemente il settore pubblico stesso.

Il senatore ANDREATTA fa presente in primo luogo che, come dimostra la storia degli ultimi dieci anni, vi sono forti contrasti fra le forze politiche sulla materia in esame. Per questo motivo ritiene che la difesa ostinata che il Governo ha fatto del decreto-legge in esame non sia da valutarsi positivamente. Ciò tanto più in quanto le privatizzazioni richiedono analisi e studi approfonditi che sembra non siano stati svolti in questo frangente, mentre sono ampiamente disponibili esperienze estere, che potrebbero evitare futuri errori. Come ha poi dimostrato uno studio effettuato dal professor Giarda, non è vero che gli aspetti finanziari non abbiano rilievo nei processi di privatizzazione: infatti la quantificazione delle erogazioni statali a titolo di fondo di dotazione agli enti delle partecipazioni statali è stata di tale dimensione da rappresentare una percentuale dell'ordine del 20 per cento rispetto al totale del debito pubblico, mentre le necessità di riduzione del debito stesso che derivano dall'unificazione europea impongono di incamerare somme assai cospicue, che certamente non potranno essere richieste direttamente ai contribuenti sotto forma di nuove imposte.

Ciò posto, il provvedimento in esame è formulato in termini insoddisfacenti e in modo non idoneo a risolvere i problemi esistenti, che riguardano soprattutto il collocamento sul mercato delle azioni delle capogruppo, togliendo loro libertà di azione, la questione delle società a cui sono affidate dalla legge funzioni di natura pubblicistica, il caso in cui tali società non abbiano fondi di dotazione e il mantenimento della disciplina del codice civile che assicura alla parte pubblica la guida delle società di capitali. L'articolo 2 poi andrebbe

modificato in modo da evitare che i sindaci possano decidere sulle dimissioni senza una previa deliberazione del consiglio comunale.

In conclusione, poichè è necessario che l'amministrazione inizi ad adattarsi a considerare le dimissioni un evento necessario ed un obiettivo da realizzare, si adatterà con convinzione alla disciplina di Gruppo in occasione della votazione del provvedimento.

Il senatore CORTESE condivide la scelta strategica perseguita dal disegno di legge in esame, pur osservando che il testo la attua nel peggiore dei modi. Posto che se il suo partito gli chiederà di concedere la fiducia al Governo sulla questione, esprimerà un voto favorevole, ritiene che sarebbe stato opportuno coinvolgere più direttamente gli enti locali nelle procedure di alienazione ed evitare le deroghe agli strumenti urbanistici di cui al comma 16 dell'articolo 1, rischiandosi altrimenti di produrre meccanismi giuridici aberranti.

Il relatore FAVILLA chiede poi al Ministro del tesoro se l'articolo 1 preveda la possibilità di privatizzare separatamente singole società del settore delle partecipazioni statali.

Ha quindi la parola il Ministro del tesoro.

Il ministro CARLI, premesso che il provvedimento contiene alcune imperfezioni, che i tempi del dibattito non hanno consentito di superare, ricorda che nel testo confluiscono le conclusioni di più ampi dibattiti svolti nelle diverse sedi e che le ragioni dell'urgenza del provvedimento sono riferibili alle procedure che si propongono.

Relativamente alla questione circa l'utilizzazione delle privatizzazioni al fine di reperire fondi, fa presente che anche quelle attuate dal governo laburista in Gran Bretagna, quelle attualmente in corso in Germania e quelle a cui si sono impegnate Portogallo e Grecia hanno tale finalità. Proprio per questo il provvedimento dispone la trasformazione degli enti pubblici economici e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle aziende autonome. Se infatti si alienassero le società gestite da tali soggetti, i ricavi andrebbero agli enti e non allo Stato.

D'altra parte, il provvedimento persegue anche l'obiettivo di trasformare il nostro sistema economico, in armonia con quanto avviene del resto in Europa, reputandosi più opportuno collocare presso il mercato titoli rappresentativi di quote di patrimonio, piuttosto che titoli di debito pubblico. Infatti, una delle sue finalità principali è quella di restringere il finanziamento del debito con titoli espressi in moneta, riducendo l'aumento della consistenza del debito stesso. Chiaramente affinché tali titoli siano appetibili occorre che il patrimonio sia efficiente e dunque redditizio.

Quanto alla questione della soppressione dell'EFIM, ricorda che ciò costituisce senza dubbio un obiettivo, ma con esso non è in contraddizione disporre interventi finanziari per mettere tale ente nelle migliori condizioni per poter essere successivamente collocato sul mercato.

In definitiva, le esigenze finanziarie non confliggono con la necessità della efficienza produttiva e comunque le procedure indicate nel testo, che la successiva esperienza permetterà di affinare, non consentono all'Esecutivo di prendere decisioni avventate, senza che il Parlamento si possa esprimere in materia.

In conclusione, invita le Commissioni riunite ad approvare sollecitamente il testo all'esame.

Rispondendo poi ad un quesito del senatore PELLEGRINO, fa presente che il comma 9 dell'articolo 1 si collega al comma 1 del medesimo articolo, e dunque opera all'interno di esso. Circa poi la questione della proprietà del capitale dell'INA, ricorda che il suo patrimonio deriva dalla posizione di monopolio che gli fu conferita e dunque non è in possesso degli assicurati.

Su proposta del senatore ANDREATTA la seduta viene quindi sospesa sino alle ore 16.

La seduta sospesa alle ore 14,20 è ripresa alle ore 16,15.

Ha la parola il senatore BOLLINI il quale dichiara di volersi soffermare specificamente sul problema del gettito del decreto-legge in esame.

Egli ricorda che il ministro Carli ha definito tale decreto come un provvedimento che definisce procedure volte alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e alla gestione produttiva ed alienazione di beni patrimoniali dello Stato; questa affermazione fa intravedere un processo che si avvia e andrà a regime nel medio periodo, laddove invece i 15.000 miliardi di gettito dovranno essere conseguiti entro il 1992. Tale ammontare di risorse infatti sono iscritte in bilancio e sono necessarie per l'equilibrio finanziario dell'anno 1992. È quindi legittima la domanda se il decreto-legge in esame sia effettivamente in grado di produrre tale gettito e se, conseguentemente, l'equilibrio finanziario per il 1992 possa essere concretamente conseguito.

Per fare una corretta analisi delle capacità del provvedimento di conseguire il suo obiettivo finanziario occorrerebbe attingere dati da una relazione tecnica che invece non è stata allegata al provvedimento stesso con una motivazione che non può essere assolutamente condivisa. Inoltre, nella relazione che accompagna il decreto-legge l'acquisizione dell'entrate in questione è data per scontata con riferimento alle conclusioni della «Commissione Scognamiglio» costituita a suo tempo dal Ministro del Tesoro per studiare il riassetto del patrimonio mobiliare pubblico e le privatizzazioni. Tuttavia, da una attenta analisi di alcune parti del rapporto reso dalla Commissione in questione l'acquisizione dei 15.000 miliardi nel 1992 non può essere, alla fine, considerata come certa.

L'unica certezza di acquisizione di gettito si ha, eventualmente, nell'autorizzazione data all'IMI, nel comma 4 dell'articolo 2, ad anticipare un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di 3.000 miliardi, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni; non

si considera tuttavia che tale operazione comporterà sicuri oneri a carico dello Stato e che comunque la cifra di 3.000 miliardi dovrà essere rimborsata nel corso del 1992. Un'analoga, ma molto più generica norma di tal genere è prevista nel successivo comma 5 per i soggetti affidatari. In conclusione, si versa in una situazione di assoluta incertezza sulla reale capacità del provvedimento a fornire le risorse stabilite, per cui esiste il concreto pericolo che la legge finanziaria del 1992 non sia correttamente coperta con riferimento agli oneri finanziari in essa contenuti. Occorre che il Ministro del Tesoro dia concrete risposte ai problemi da lui testè sollevati e a tutti gli altri emersi nel corso del dibattito.

Interviene poi il presidente ANDREATTA, il quale auspica, in primo luogo, che il Governo dia concrete risposte ai quesiti che sono emersi nel corso del dibattito. Egli dichiara, tuttavia, di non poter condividere le conclusioni del senatore Bollini circa l'assoluta impossibilità che il provvedimento produca il previsto gettito di 15.000 miliardi.

Infatti, se esiste la concorde volontà del Governo e di tutta la maggioranza, è possibile che con una serie di operazioni l'obiettivo in questione venga raggiunto nel corso del presente anno. In particolare, c'è la possibilità che si realizzi la vendita del pacchetto di controllo dell'IMI; è poi possibile la vendita di vaste proprietà immobiliari attualmente gestite dalle Intendenze di finanza; infine, considerata la valutazione dell'INA, non è escluso che si possa collocare sul mercato una quota non di controllo di tale istituto.

Ha la parola quindi il relatore FERRARI AGGRADI il quale sottolinea come il dibattito sul provvedimento sia stato travagliato, ma anche costruttivo e produttivo, poichè ha messo in luce parecchi aspetti del processo di privatizzazioni che si vuole avviare nel nostro paese. Egli ripercorre le tappe che hanno portato nel corso degli ultimi decenni alla costituzione del sistema delle partecipazioni statali nel nostro paese, sistema che ha contribuito senz'altro allo sviluppo economico anche se poi, con il passare degli anni, ne sono emersi limiti e difetti. Il problema che attualmente il Governo e tutta la classe politica si trova di fronte è quello di procedere ad una revisione del nostro sistema economico in modo da allinearlo con quello degli altri paesi maggiormente industrializzati: in questo senso occorre uno sforzo di tutti per raggiungere tale obiettivo.

Il presidente ANDREATTA, essendo brevemente intervenuto alla riunione della Conferenza dei Capigruppo, informa che le Commissioni riunite potranno proseguire l'esame del provvedimento fino alle ore 19 di oggi.

Il relatore FAVILLA, replicando agli intervenuti, ribadisce che la normativa dell'articolo 2 è migliorata e semplificata rispetto a precedenti proposte di legge in materia: gli unici rilievi riguardano le norme sulle varianti urbanistiche che rischiano di violare l'autonomia degli enti locali. Tuttavia, in alcune ipotesi, diverse da quelle disciplinate dal provvedimento, bisognerebbe far prevalere gli interessi

generali dello Stato su quelli particolaristici e locali. In ogni caso, egli sottolinea che questa parte del provvedimento è quella che agisce in modo più concreto sul versante del fabbisogno di cassa.

Il provvedimento - conclude il relatore - nonostante alcuni aspetti controversi, deve essere sostenuto nel suo complesso in quanto riveste un significato più ampio di quello che si evince dal mero contenuto letterale del testo. Peraltro, il processo di privatizzazione non si esaurisce con questo provvedimento, ma si completerà con successivi atti normativi con i quali si potrà eventualmente correggere qualche distorsione della attuale disciplina.

Il sottosegretario RUBBI, dopo aver ricordato l'iter presso la Camera dei deputati del decreto-legge in esame e di quello precedente (decreto-legge n. 309 del 1991), invita ad approvare il provvedimento senza modifiche.

Il presidente ANDREATTA, dopo aver ricordato che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, sospende la seduta per le concomitanti votazioni in Assemblea.

(La seduta sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,05).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore ANDREANI illustra l'ordine del giorno 0/3150/1/5ª e 6ª, concernente i problemi connessi alla cessione a privati della società SAIVO S.p.A. di Firenze.

Il relatore FERRARI-AGGRADI si rimette al Governo ed il Sottosegretario RUBBI invita a ritirare tale ordine del giorno per ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Il senatore BOLLINI chiede chiarimenti sugli effetti prodotti sugli ordini del giorno dal voto di fiducia preannunciato dal Governo.

Dopo che il presidente ANDREATTA ha disposto l'accantonamento dell'ordine del giorno in esame, il senatore CROSETTA illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore BRINA dà conto dell'emendamento 1.18, sottolineando come il vizio di fondo del provvedimento in esame risieda nella motivazione finanziaria da cui esso muove; manca infatti una complessiva strategia delle privatizzazioni.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra tre emendamenti. Il primo di essi (1.20) è volto ad escludere dall'applicazione dell'articolo 1 gli enti o le aziende che gestiscono imprese loro riservate per legge a fini di utilità generale, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione. Il secondo emendamento (1.21) è volto a non rimettere alla discrezionalità amministrativa una scelta riservata alle norme di legge.

Infine, l'emendamento 1.22 interviene sulle funzioni amministrative anteriormente attribuite agli enti trasformati, in ragione della loro natura pubblica.

Il presidente BERLANDA ricorda che il senatore Granelli ha già illustrato in precedenza gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

Il relatore FERRARI-AGGRADI ed il Sottosegretario RUBBI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore CROCETTA ritira gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Dopo che il relatore FAVILLA ha chiesto chiarimenti al Governo in ordine all'emendamento 1.20, il Sottosegretario RUBBI afferma che l'ENEL è compreso nel campo di applicazione dell'articolo 1.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Dopo aver dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.0.1 del senatore Covi, il presidente BERLANDA ricorda che il senatore Granelli ha già illustrato in precedenza l'emendamento 1.0.3, il quale posto ai voti è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che il senatore CROCETTA ha illustrato gli emendamenti del Gruppo di Rifondazione comunista, il senatore BERTOLDI dà conto degli emendamenti 2.13, 2.14 e 2.15, volti ad eliminare le distorsioni contenute nell'articolo 2 e concernenti sia l'affidamento ad un consorzio di banche dei compiti di ricognizione ed individuazione dei beni immobili statali, sia la violazione delle competenze urbanistiche degli enti locali.

Il senatore BRINA illustra quindi gli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20, volti a recuperare in capo agli enti locali le competenze loro spettanti.

Il relatore FAVILLA ritira gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.0.1 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Dopo che il Sottosegretario RUBBI ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, quest'ultimi posti separatamente in votazione vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il senatore BRINA illustra l'emendamento 1.0.2, volto a definire un sistema di privatizzazioni alternativo a quello proposto dal Governo.

Avendo il relatore FERRARI-AGGRADI ed il Sottosegretario RUBBI espresso parere contrario su tale emendamento, quest'ultimo, posto ai voti, è respinto.

Si riprende l'esame dell'ordine del giorno precedentemente accantonato.

Il presidente ANDREATTA invita i presentatori a riformulare tale ordine del giorno nel senso di impegnare il Governo a riferire in Parlamento sulle questioni in esso sollevate.

Il Sottosegretario RUBBI invita a ritirare tale ordine del giorno.

Il senatore SPOSETTI, dopo, aver dichiarato di sottoscrivere l'ordine del giorno in questione, insiste per la sua votazione.

Il relatore FAVILLA preannuncia l'astensione del Gruppo della Democrazia cristiana sull'ordine del giorno ed invita il Governo a riferire in Parlamento sui problemi connessi alla cessione della società SAIVO di Firenze.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno 0/3150/1/5^a e 6^a viene respinto.

Si dà infine mandato ai relatori Favilla e Ferrari-Aggradi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3150, di conversione del decreto-legge n. 386 del 1991, nel testo trasmesso dalla Camera, autorizzadoli nel contempo a richiedere per esso lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19.

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

considerato che:

la Società SOFIN, del gruppo IRI, ha ceduto, nel quadro della politica di privatizzazioni decisa dal Governo, nel settembre del 1990, il 70 per cento del pacchetto azionario della Società SAIVO - Industria Vetraria Fiorentina s.p.a. alla Società Fidenza Vetraria s.p.a., mantenendo per sè il 30 per cento del pacchetto in funzione di controllo. Che la cessione è avvenuta con la partecipazione dell'IRI e la supervisione del Ministero delle partecipazioni statali;

che la SOFIN ha ceduto il controllo della SAIVO per il prezzo di un milione in cambio dell'impegno di Fidenza a realizzare un dettagliato piano di rilancio industriale della SOFIN, che prevedeva, tra l'altro, la salvaguardia sostanziale dell'occupazione esistente;

che da allora la Società Fidenza ha sistematicamente violato gli accordi sino a pervenire, nelle settimane scorse, attraverso l'offerta in opzione del marchio e delle attrezzature produttive mobili, alla liquidazione della SAIVO e al licenziamento dei dipendenti, senza che la SOFIN, che pure mantiene nella SAIVO una posizione di controllo, abbia fatto alcunchè per imporre il rispetto degli impegni pattuiti;

che, in mancanza di efficace reazione, risulterebbe ceduta per un milione ad un privato un'impresa controllata pubblicamente il cui valore ascende sicuramente a più miliardi e che questo fa sorgere seri interrogativi sul tipo di strategia di privatizzazioni perseguita dal Governo e dalle imprese pubbliche e sui reali motivi che hanno indotto la SOFIN e i suoi dirigenti a favorire l'arricchimento speculativo di un privato;

impegna il Governo:

ad adoperarsi presso l'IRI affinché induca la SOFIN ad esercitare il suo dovere di reagire alla violazione degli impegni assunti chiedendo la risoluzione del contratto e riprendendo la responsabilità del rilancio industriale della SAIVO, da perseguire con l'individuazione di un *partner* più affidabile;

ad emanare direttive affinché vengano escluse da accordi futuri, nel quadro della politica di dismissioni decisa dal Governo, controparti che, come la Società Fidenza, hanno dimostrato di non essere affidabili.

0/3150/1/5 e 6

ANDRIANI

EMENDAMENTI

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sopprimere l'articolo.

1.18

CAVAZZUTI, BOLLINI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO, BARCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè le aziende autonome statali».

1.2

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 1, dopo le parole: «aziende autonome statali», aggiungere le altre: «con esclusione delle aziende di credito pubbliche», e, di conseguenza, al comma 2, sopprimere le parole: «alle aziende di credito pubbliche si applicano...» fino alla fine del periodo.

1.3

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al primo comma, dopo le parole: «aziende autonome statali» e prima della parola: «possono» inserire le altre: «con esclusione degli enti o aziende che gestiscono imprese loro riservate o trasferite per legge a fini di utilità generale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione».

1.20

PELLEGRINO Giovanni

Al primo comma, sostituire le parole: «possono essere» con la parola: «sono».

1.21 PELLEGRINO Giovanni

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «con l'esclusione dell'ente delle poste e telecomunicazioni e dei servizi in gestione a tale ente».

1.10 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «con l'esclusione della società Alitalia».

1.11 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «con l'esclusione delle società di gestione dei servizi aeroportuali».

1.12 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «con l'esclusione dell'Enel».

1.8 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «con l'esclusione dell'ente delle Ferrovie dello Stato e dei servizi in gestione a tale ente».

1.9 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 2, dopo le parole: «di politica», aggiungere l'altra: «ambientale».

1.6 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 2, dopo le parole: «di politica», aggiungere l'altra: «sociale».

1.7 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 2, dopo le parole: «dei criteri», aggiungere le altre: «di riequilibrio territoriale».

1.4 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 2, dopo le parole: «dei criteri», aggiungere l'altra: «ambientali».

1.5 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «criteri di economicità», aggiungere le seguenti: «efficienza, razionalizzazione dei settori produttivi, nonché degli obiettivi da raggiungere nel campo dei servizi».

1.23 GRANELLI

Al comma 3, dopo le parole: «rapporti giuridici», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle funzioni amministrative anteriormente attribuite agli enti trasformati in ragione della loro natura pubblica».

1.22 PELLEGRINO Giovanni

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per le Aziende autonome dello Stato le trasformazioni di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Alle operazioni di gestione e liquidazione provvede un Comitato di tre membri designati uno, con funzioni di Presidente, dal Ministro competente, gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica».

1.16 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il CIPE fissa, preliminarmente, gli indirizzi generali per le dismissioni di capitale sociale, i tempi di collocamento sul mercato, le modalità e le condizioni di vendita, e autorizza con specifiche delibere, sulla base di motivate proposte degli enti o delle società interessate, l'alienazione parziale o totale delle partecipazioni dello Stato risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1. Le alienazioni e ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle società di cui al comma 1

sono approvate dal Consiglio dei ministri dopo specifiche deliberazioni delle Camere, proposte dai Ministri competenti e adottate secondo le procedure e le modalità dalle stesse stabilite».

1.24

GRANELLI

Alla fine del comma 9, aggiungere le parole: «previo il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

1.15

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 10, sostituire le parole: «sentito il CIPE», con le seguenti: «in attuazione delle delibere del CIPE».

1.25

GRANELLI

Al comma 11, sopprimere le parole: «di regola».

1.14

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Alla fine del comma 12, aggiungere le parole: «previo il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

1.13

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale delle Aziende autonome dello Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, si applicano le disposizioni in materia di prepensionamento volontario previste dalla legge 7 giugno 1990, n. 141; lo stesso personale ha facoltà di richiedere il passaggio nelle società di cui al comma 1, ovvero di transitare, anche in soprannumero, in altri ruoli dell'Amministrazione vigilante o in posizione di fuori ruolo, in uffici di altre Amministrazioni statali situati nelle stesse provincie, con salvezza delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite».

1.17

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 16, sostituire le parole: «Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Parlamento una relazione contenente» con le seguenti: «Con riferimento alla prima applicazione del presente decreto, il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento una relazione

contenente gli indirizzi di politica economica e industriale, a norma del comma 2, le deliberazioni del CIPE sulle dismissioni e».

1.26

GRANELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 gli organi di amministrazione dell'EFIM, Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 38, sono sciolti e le loro funzioni sono esercitate da un Commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

2. Entro 6 mesi dalla nomina il Commissario dell'EFIM predispone un programma per la messa in liquidazione o la alienazione delle società controllate e delle partecipazioni possedute dall'Ente, individuando altresì quelle di cui propone la cessione all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

3. Il programma di cui al precedente comma è sottoposto al Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) che si esprime entro 90 giorni, trascorsi i quali il Commissario procede sulla base del programma presentato.

4. Fatta eccezione per le società e per le partecipazioni di cui il programma prevede la cessione all'ENI o all'IRI, l'alienazione delle società controllate e delle partecipazioni possedute dall'Ente avviene mediante offerta pubblica di vendita.

5. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ente è soppresso e posto in liquidazione secondo le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404».

1.0.1

COVI

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, al fine di:

a) rendere più efficiente la gestione delle imprese pubbliche attualmente esercitate da enti pubblici imprenditori e da società a prevalente partecipazione pubblica;

b) promuovere in conformità dell'articolo 47 della Costituzione, un'ampia e duratura diffusione fra il pubblico delle azioni delle società oggi a prevalente partecipazione pubblica e del capitale di rischio degli attuali enti pubblici imprenditori, previa trasformazione o conferimento di questi ultimi in società per azioni, anche attraverso forme di azionariato dei dipendenti;

c) potenziare ed allargare il mercato mobiliare italiano e più in generale quello dei capitali, anche in previsione del mercato unico europeo;

d) garantire la tutela dell'investitore privato e la trasparenza delle procedure in caso di alienazione di azioni possedute dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali e l'Istituto nazionale per le assicurazioni (INA) in società per azioni. Le corrispondenti azioni sono inizialmente intestate al Tesoro dello Stato;

b) prevedere che le società costituite ai sensi della lettera a) siano integralmente sottoposte alle norme generalmente adottate per le società per azioni, con esclusione di qualsiasi deroga, comprese quelle previste dagli articoli 2458, 2459, 2460 e 2461 del codice civile. È fatta salva la disposizione dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di revisione dei bilanci di esercizio;

c) prevedere l'abrogazione delle norme che riservano a enti pubblici o a società dagli stessi controllate la titolarità della partecipazione di controllo nelle società partecipate, nonché delle norme che subordinano ad autorizzazione amministrativa il trasferimento delle azioni, con l'obbligo di eliminazione delle relative clausole statutarie;

d) prevedere l'applicazione degli stessi principi e delle stesse regole di cui alle lettere b) e c) alle società bancarie nelle quali gli enti pubblici detengano partecipazioni di controllo o che risultino costituite per effetto di trasformazione o di conferimento da parte di enti creditizi pubblici;

e) dare attuazione alla direttiva della Commissione della Comunità europea del 25 giugno 1980 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra poteri pubblici e imprese pubbliche rispettando puntualmente i principi ed i criteri direttivi ivi contenuti;

f) predisporre adeguati protocolli di autonomia gestionale a favore delle società direttamente o indirettamente partecipate dalle società di cui alla lettera a);

g) prevedere la possibilità che, in caso di alienazione di partecipazione azionarie nelle società di cui alle lettere a) e d) nonché nelle società da queste direttamente o indirettamente controllate, effettuate al fine di un'ampia e duratura diffusione delle azioni fra il pubblico, nello statuto della società siano preventivamente fissati i limiti quantitativi all'acquisto diretto e indiretto di azioni da parte di un singolo soggetto nonché il periodo di tempo di validità di tali limiti;

h) subordinare la cessione del controllo delle società di cui alla lettera d) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di

disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti o comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio.

2. Le delibere relative alle trasformazioni di cui alla lettera *a*) del comma 2 sono adottate, per ciascun ente, dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai dipendenti delle società per azioni di cui al comma 2 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

4. Le società per azioni di cui al comma 2 succedono di diritto agli enti pubblici nei rapporti giuridici dei quali sono parte tali enti, anche in deroga alle vigenti norme legislative, amministrative e statutarie.

Art. 1-ter.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge il Governo della Repubblica, al fine di realizzare le operazioni di cui all'articolo 1-bis emana disposizioni dirette a:

a) disciplinare il trattamento previdenziale dei dipendenti delle società di cui all'articolo 1-bis, attraverso l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; stabilire le relative procedure e modalità nonchè per prevedere trattamenti integrativi a salvaguardia dei diritti quesiti;

b) fissare le procedure per la valutazione dei patrimoni degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1-bis della presente legge, riservando alla Commissione di cui all'articolo 1-sexies il potere di verificare la congruità delle valutazioni;

c) consentire agli acquirenti di azioni delle società di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge il pagamento del prezzo in titoli di Stato.

Art. 1-quater.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione scritta contenete l'elenco nominativo delle società per azioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge nonchè delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione scritta sullo stato di attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti,

aggiorna i dati di cui al comma 1 ed espone le linee programmatiche pluriennali relative all'alienazione, anche su mercati mobiliari non italiani, di pacchetti azionari di società per azioni di cui al comma 1, con specifico riferimento al grado di soddisfacimento degli obiettivi di cui alla lettera a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 1-quinques.

1. Al fine di definire gli obiettivi quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici gestiti in concessione dalle società per azioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, nonché dalle società da queste direttamente o indirettamente controllate, sono stipulati contratti di programma, anche pluriennali, tra il concedente ed i soggetti esercenti il servizio in concessione.

2. I contratti di cui al comma 1 individuano, in particolare:

- a) gli obiettivi del servizio pubblico e le azioni necessarie per garantirne la realizzazione, nonché i tempi relativi;
- b) i parametri di qualità ed economicità dei servizi;
- c) le modalità di adempimento degli obblighi di servizio, con gli eventuali oneri a carico dello Stato o di altro ente pubblico territoriale;
- d) i criteri di determinazione delle tariffe;
- e) le procedure per la revisione del contratto in caso di mancata attuazione di singole fasi del programma, le conseguenze della mancata attuazione di tali fasi, previo esame congiunto tra le parti delle cause e della rilevanza degli inadempimenti.

Art. 1-sexies.

(Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico)

1. È istituita una Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico che, ai fini di difesa del patrimonio pubblico e per la salvaguardia degli investitori, vigila sullo stato di attuazione della presente legge e garantisce l'osservanza delle procedure in essa previste. Tale Commissione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è istituita per dieci anni e può essere prorogata con cadenza decennale.

2. La Commissione opera, nei limiti stabiliti dalla legge, in piena autonomia e indipendenza.

3. La Commissione è composta da un presidente e da altri quattro membri. Il presidente è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza che abbiano specifica e comprovata competenza nelle materie giuridiche ed economiche. I rimanenti quattro membri, scelti tra i magistrati o i dirigenti appartenenti alle rispettive amministrazioni, sono nominati

rispettivamente: uno dal presidente della Corte di cassazione; uno dal presidente del Consiglio di Stato; uno dal presidente della Corte dei conti; uno dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati, ad esclusione del Presidente che può essere riconfermato per una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale o di consulenza nè ricoprire altro incarico che ne lega l'indipendenza di giudizio. Non possono essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici di qualsiasi natura, nè essere imprenditori commerciali. Il presidente, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. La Commissione adotta collegialmente le deliberazioni con cui approva i regolamenti ovvero atti di indirizzo generale. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e delibera nelle materie non espressamente riservate alla competenza collegiale della Commissione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri.

Art. 1-septies.

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può:

- a) avvalersi della consulenza di esperti esterni;
- b) richiedere alle pubbliche amministrazioni e agli enti di diritto pubblico notizie ed informazioni, l'accesso ai documenti, nonchè ogni altra forma di collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni.

2. La Commissione:

- a) provvede all'autonoma gestione dei fondi stanziati a carico del bilancio dello Stato, anche in deroga alle disposizioni della contabilità generale dello Stato;
- b) emana, entro novanta giorni dalla propria istituzione, un regolamento sulla propria organizzazione nonchè sul trattamento giuridico ed economico del personale;
- c) assume il personale dipendente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Art. 1-octies.

1. La Commissione esercita la vigilanza necessaria per assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente legge. Essa inoltre:

- a) disciplina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i sistemi di vendita di

cui al comma 1 dell'articolo 11, ivi comprese le modalità di riparto dell'offerta pubblica di vendita qualora le domande di acquisto superino le quantità offerte, anche al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza della vendita;

b) propone impugnativa avverso le deliberazioni assembleari prese con il voto determinante di azioni detenute in violazione delle norme della presente legge e dei decreti da essa delegati e sospende, nel caso di riscontrare gravi irregolarità procedurali, le procedure di acquisto e di vendita previste dalla presente legge e dai decreti da essa delegati;

c) verifica la congruità delle valutazioni dei patrimoni degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;

d) verifica la congruità delle disposizioni del bando di vendita rispetto agli obiettivi dell'alienazione, alla completezza e chiarezza dell'informazione, alla parità di trattamento dei potenziali acquirenti e dispone le modalità della sua applicazione;

e) richiede la modifica del bando di vendita e fissa autonomamente un prezzo minimo d'incanto superiore a quello fissato dell'alienante qualora ne ravveda l'esigenza in base a stime da essa effettuate;

f) svolge, su richiesta di terzi oppure d'ufficio, indagini per verificare se sussistano violazioni della presente legge o delle normative derivate;

g) predispose una relazione annuale sulla propria attività da presentarsi al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno;

h) dispone indagini tecniche e perizie, avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica amministrazione;

i) richiede a ogni soggetto privato o pubblico dati ed informazioni su circostanze rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge;

l) procede ad audizioni e partecipa con propri rappresentanti alle audizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9;

m) pubblica su apposito bollettino mensile ogni propria decisione.

1.0.2

CAVAZZUTI, ANDRIANI, BARCA, BRINA, GAROFALO, SPOSETTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli organi di amministrazione dell'EFIM, ente di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1962, n. 38, sono sciolti a decorrere dal 1° febbraio 1992 e le loro funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

2. Entro novanta giorni dalla nomina il Commissario dell'EFIM propone al CIPE, che decide con specifica delibera, il trasferimento

delle competenze dell'ente, il relativo personale e i beni, ivi comprese le partecipazioni azionarie, nonché tutti i rapporti giuridici precedenti, all'IRI e all'ENI, intendendosi di conseguenza modificate le rispettive discipline legislative e statutarie, in base all'attinenza dei settori interessati al trasferimento rispetto a quelli gestiti dai due enti.

3. Entro gli stessi termini del comma precedente, il Commissario dell'EFIM propone al CIPE, per le procedure previste dal presente decreto, la messa in liquidazione o l'alienazione delle partecipazioni dall'ente che non risultino trasferite ai sensi del comma 2.

4. Ai trasferimenti di cui al comma 2 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati d'intesa con i ministri delle partecipazioni statali, del tesoro e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla delibera del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dalla delibera del CIPE l'EFIM è soppresso e posto in liquidazione secondo le disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404».

1.0.3

GRANELLI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.2

LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI, TRIPODI

Sopprimere l'articolo.

2.14

BRINA, SPOSETTI, BARCA, GAROFALO, ANDRIANI, CAVAZZUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designata dal presidente del Consiglio dei ministri nonché da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri concorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure.

2. Per le valutazioni urbanistiche, il Comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

3. L'attività istruttoria e di segreteria del Comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del Comitato tecnico.

4. Il Ministero delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad affidare al Comitato tecnico di cui al precedente comma 1, il compito di individuare, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, e i beni del patrimonio disponibile da alienare o da concedere in solo diritto di superficie, nonchè classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinarne il valore ai prezzi di mercato correnti, avvalendosi degli uffici tecnici erariali competenti.

5. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili individuate ai sensi del comma 4 possono essere attuate previo conferimento a società con capitale misto, costituito con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze, o a consorzi di banche, operatori economici e società specializzati nel settore.

6. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari e comunque per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

7. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

8. I soggetti affidatari provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto su proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento.

9. Ai fini della vigilanza sulle operazioni previste dal presente articolo è costituito un Comitato di ministri che sovrintende alla attuazione dei programmi di gestione e di vendita.

10. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

11. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

12. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

13. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Ministro delle finanze provvede a comunicare ai comuni interessati l'elenco analitico dei beni di cui sia prevista la cessione.

14. Entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministro delle finanze di cui al comma 1, il sindaco convoca il consiglio comunale per dare notizia ad esso della decisione di alienazione del patrimonio dello Stato.

15. Entro trenta giorni successivi alla comunicazione il consiglio comunale adotta le proprie decisioni in merito, con l'obiettivo prioritario di assicurare l'arricchimento del proprio patrimonio o comunque il riassetto dei beni pubblici o di interesse pubblico.

16. Nel caso il consiglio comunale ritenga necessaria, ai fini anzidetti, una variante ai vigenti strumenti urbanistici, adotta entro i successivi novanta giorni i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla regione.

17. Il Ministro delle finanze, per le finalità di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

18. La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrono, le eventuali modifiche.

19. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Ove l'approvazione assunta comporti in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, l'assenso del sindaco all'approvazione deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale entro trenta giorni e dalla regione entro i trenta giorni successivi alla deliberazione del consiglio comunale, pena di decadenza».

2.13

BRINA, SPOSETTI, GAROFALO, ANDRIANI, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, BARCA, VIGNOLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei ministri, è autorizzato ad affidare al Comitato tecnico di cui al successivo comma 6, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, e i beni del patrimonio disponibile ad alienare o a concedere in solo diritto di superficie, nonchè classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti, avvalendosi degli uffici tecnici erariali competenti».

2.15 BRINA, GAROFALO, POLLINI, BERTOLDI, BARCA, SPOSETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Ministro delle finanze trasmette tutti i risultati dell'indagine al Parlamento che esprimerà parere vincolante su ciascuna alienazione e proposta di gestione dei beni immobili di cui al comma 1».

2.9 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili individuate ai sensi del precedente comma possono essere attuate previo conferimento a società con capitale misto, costituito con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministero delle finanze, o a consorzi di banche, operatori economici e società specializzati nel settore».

2.16 CAVAZZUTI, BOLLINI, PELLEGRINO Giovanni, ANDRIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 823 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

“Gli immobili del demanio pubblico riconosciuti di interesse storico e artistico a norma delle leggi vigenti, di proprietà dello Stato o di altri enti territoriali, possono essere alienati in favore di altri enti o istituzioni pubblici, riconosciuti di interesse pubblico con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, purchè non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento”».

2.10 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. I comuni possono dichiarare un bene in vendita da parte dello Stato e delle aziende autonome statali, di particolare interesse

urbanistico. In questo caso l'alienazione può avvenire solo a favore del Comune oppure attraverso apposita convenzione da stipulare fra il Comune e il Ministro delle finanze con l'eventuale partecipazione della Regione e di altri soggetti pubblici e privati».

2.11

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. È accordata per le alienazioni di cui al comma 1 la preferenza a province, comuni e regioni, per la destinazione degli immobili all'assolvimento dei compiti istituzionali propri o delle Aziende autonome da essi dipendenti, nonché a favore di soggetti pubblici e privati che richiedano l'assegnazione per scopi di edilizia residenziale pubblica. Tali condizioni di preferenza devono prevedere:

1) la possibilità che i Comuni acquisiscano gli immobili in vendita attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti, con oneri a totale carico dello Stato;

2) la possibilità che i Comuni dichiarino gli immobili in vendita di particolare interesse urbanistico. In questo caso l'alienazione può avvenire solo a favore del Comune, oppure attraverso apposita convenzione da stipulare fra Comune e Ministero delle finanze, con la eventuale partecipazione della Regione e di altri soggetti pubblici e privati;

3) le modalità, anche di pagamento o di conguaglio, per le eventuali cessioni; queste dovranno ispirarsi a criteri di massima trasparenza e concorrenzialità, potranno essere diversificate in relazione ai diversi tipi di immobili e ai soggetti destinatari; le cessioni potranno anche consistere nel conferimento a fondi di investimento immobiliare o a società immobiliari per azioni o a responsabilità limitata oppure ad altre società di capitale».

2.12

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sopprimere il comma 3.

2.1

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sopprimere il comma 5.

2.4

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I soggetti affidatari provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento».

2.17

BRINA, CAVAZZUTI, BARCA, SPOSETTI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e possono procedere...» fino alla fine del comma.

2.5

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni previste dal presente articolo è costituito un Comitato di ministri che sovrintende alla attuazione dei programmi di gestione e di vendita».

2.18

GAROFALO, CAVAZZUTI, VIGNOLA, ANDRIANI

Al comma 9, sopprimere le parole: «per la successiva alienazione».

2.3

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 12, alla fine, aggiungere le parole: «Il Comitato tecnico così integrato sottopone i propri pareri alle valutazioni e al parere vincolante dei consigli comunali interessati e del Consiglio regionale per quanto riguarda il piano di coordinamento territoriale».

2.6

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Al comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le valutazioni urbanistiche devono tener conto dell'impatto che la nuova destinazione d'uso del bene determinerà sul territorio e gli eventuali interventi ritenuti necessari ed i relativi costi che l'operatore responsabile della gestione economica del bene si dovrà assumere».

2.21

TRIGLIA, FAVILLA

Al comma 13, dopo: «Ministero delle finanze» aggiungere: «Avvalendosi anche di società specializzate in analisi impatto e di trasformazione territoriale».

2.22

TRIGLIA, FAVILLA

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. La conferenza valuta i programmi di alienazioni, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici

giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrano, le eventuali modifiche».

2.19 BRINA, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, SPOSETTI

Al comma 16, sopprimere le parole: «in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

2.23 TRIGLIA, FAVILLA

Al comma 16, sopprimere le parole da: «senza che ciò significhi...» fino alla fine del comma e aggiungere le altre: «e sottopone le sue decisioni al voto del Consiglio regionale e dei Consigli comunali interessati».

2.7 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sopprimere il comma 17.

2.8 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Ove l'approvazione assunta comporti in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, l'assenso del sindaco all'approvazione deve essere iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale entro trenta giorni e dalla regione entro i trenta giorni successivi alla deliberazione del consiglio comunale, a pena di decadenza».

2.20 BRINA, GALEOTTI, SPOSETTI, BARCA, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, GAROFALO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli enti locali, nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono tenuti alla individuazione dei propri beni

patrimoniali suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinarne il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Gli enti locali sono tenuti a classificare, indicando le modalità d'uso e i relativi costi, i beni immobiliari da loro utilizzati per usi diversi, strumentali e non, che non rientrano nel proprio patrimonio.

3. I risultati delle attività previste ai precedenti commi 18 e 19 dovranno essere annualmente esposti in allegato alla relazione di bilancio degli enti locali.

4. Gli enti locali dovranno attivare programmi di alienazione o di gestione economica dei beni individuati secondo quanto previsto al comma 18 con l'obiettivo di ottimizzare l'uso di beni ed il rendimento del proprio patrimonio. A tal fine nella relazione di bilancio, per ogni anno, dovrà essere evidenziata la riduzione delle quote di costi di competenza per l'uso di beni patrimoniali di terzi, classificati ai sensi del precedente comma 19 e, in caso di mancata riduzione, dovranno essere evidenziate le relative motivazioni».

2.0.1

TRIGLIA, FAVILLA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

442ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari ed i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino e Fausti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Riferisce favorevolmente alla Commissione il senatore MURMURA, secondo il quale il disegno di legge prevede un consistente aumento degli organici delle forze dell'ordine: la Polizia di Stato è incrementata di 3.779 unità, l'Arma dei carabinieri di 4.212 unità e il Corpo della guardia di finanza di 2.134 unità. Sono altresì previsti aumenti negli organici del personale addetto ai compiti di supporto. Va segnalato che l'amministrazione ha tal fine facoltà di utilizzare le graduatorie degli idonei di precedenti concorsi.

Dopo un breve intervento del senatore CABRAS, il quale si dichiara favorevole al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge, il senatore FRANCHI condivide questo giudizio, considerando opportuno il provvedimento per fronteggiare la recrudescenza della criminalità. Stigmatizza tuttavia alcuni criteri adottati dal Governo, che considera assai discutibili.

Si dichiara favorevole il senatore PONTONE.

Il sottosegretario RUFFINO, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, si riserva di esprimere ulteriori valutazioni nel corso dell'esame del merito.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge.

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore GUZZETTI illustra il provvedimento, rilevando che l'urgente necessità di emanare le disposizioni finanziarie in esso contenute deriva dall'essere scaduta, al 31 dicembre 1991, la normativa in materia di finanza locale.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI fa presente che una serie di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 11 non attiene alla finanza locale. L'eterogeneità del provvedimento e la mancata rispondenza del titolo rispetto al contenuto risultano particolarmente evidenti ove si esaminino gli articoli 19 (che detta disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità e di locazione di alloggi di proprietà delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza), 20 (che disciplina il riscatto e la ricongiunzione di periodi assicurativi), 21 (che contiene norme relative al concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza) e 22 (in materia di assegnazione alle province di segretari generali). Pur convenendo sulla urgenza delle disposizioni attinenti specificamente ai trasferimenti erariali a favore delle regioni, segnala che sarebbe però stato opportuno definire la nuova disciplina della finanza locale. Ulteriori perplessità avanza poi sull'articolo 13, il cui comma 3 dà facoltà ai comuni per il 1992 di aumentare le misure di base dell'ICIAP fino al 25 per cento. Si riserva conclusivamente di dichiarare il voto del proprio Gruppo sulla base delle considerazioni che verranno espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore ACONE esprime forti dubbi di costituzionalità con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge, che esclude l'assoggettamento ad esecuzione forzata delle somme depositate dagli enti locali presso le tesorerie e destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri, nonchè le somme relative alle rate dei mutui in estinzione ed all'espletamento dei servizi indispensabili. La previsione sembra muovere a suo giudizio da una concezione dell'ente locale come *legibus solutus* e produrrebbe la sostanziale caducazione dei diritti dei cittadini che venissero in rapporto con l'ente medesimo. Una situazione di tale gravità non si sarebbe peraltro verificata ove si fosse approvata tempestivamente la nuova normativa in materia di espropriazione.

Dissentente il senatore MURMURA, rilevando che l'articolo è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione in

materia di impignorabilità delle somme dei comuni aventi una determinata destinazione. Probabilmente i dubbi segnalati dal senatore Acone sono invece determinati dalla non perspicua formulazione testuale della norma.

Il senatore PONTONE, nel segnalare l'incostituzionalità di alcune norme del decreto-legge, di cui non ritiene sussistenti i requisiti di necessità e di urgenza, anticipa il proprio voto contrario.

Il sottosegretario FAUSTI raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole, segnalando che il provvedimento ripete nel suo complesso le norme già operanti nel 1991 a favore di province, comuni e comunità montane. La disposizione dell'articolo 14 è rivolta a consentire il funzionamento di alcuni enti locali che versano in una situazione di dissesto economico, non colmabile neppure con il ricorso alla vendita dei beni. Alcuni comuni sono in tali difficoltà da non essere in grado di corrispondere nemmeno gli stipendi ai propri dipendenti.

Dopo un breve intervento del senatore ACONE (ribadisce le proprie perplessità sull'articolo in questione), il sottosegretario FAUSTI, riprendendo il proprio intervento, precisa che il comma 3 dell'articolo 13 si limita a facultizzare i comuni ad aumentare le misure di base dell'ICIAP, ma non impone ad essi alcun obbligo di procedere a tale incremento. L'articolo 12 poi conferma l'obbligo di una percentuale minima di entrate tariffarie rispetto al costo di alcuni servizi, disponendo la copertura obbligatoria minima del 25 per cento dei costi medesimi, con esclusione però dell'assistenza domiciliare agli indigenti. Vengono inoltre ammessi incrementi delle tariffe in corso di esercizio, per consentire il rispetto della indicata percentuale minima obbligatoria.

Il rappresentante del Governo si dichiara comunque conclusivamente disponibile ad approfondire, in sede di esame di merito, i suggerimenti che verranno avanzati con riferimento alle singole disposizioni, ribadendo il proprio invito a valutare intanto favorevolmente la sussistenza dei requisiti di costituzionalità e di urgenza.

Il presidente ELIA, nel ringraziare il sottosegretario Fausti per le precisazioni fornite, fa osservare che l'articolo 14 è in ogni caso destinato ad accentuare le difficoltà di coloro che entrano in rapporti economici con i comuni.

Il senatore GALEOTTI rileva che le osservazioni del Governo hanno confermato le riserve e le perplessità da lui precedentemente avanzate, motivando pertanto il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore ACONE, ribadito il proprio dissenso con specifico riferimento all'articolo 14, prende comunque atto della disponibilità del Governo ad emendarne eventualmente la formulazione in sede di esame di merito.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi incarico al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 11.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento sulle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (R 139 b, C 1^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241: favorevole con osservazioni)

Il relatore ACONE sottolinea che lo schema di regolamento in titolo costituisce la prima attuazione delle previsioni contenute negli articoli 19 e 20 della legge n. 241. La prima norma citata riserva infatti ad un successivo regolamento la determinazione dei casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ovvero ad altro atto della pubblica amministrazione, possa essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato. In questi casi spetterà all'amministrazione stessa verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti di legge, disponendo eventualmente con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero la rimozione dei suoi effetti. L'articolo 19 demanda inoltre al regolamento l'indicazione dei casi nei quali è possibile dare immediatamente inizio all'attività dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine prefissato, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. Tale è appunto il contenuto dello schema di regolamento, che il relatore passa ad illustrare specificamente, rilevando che alcuni dei termini indicati risultano probabilmente eccessivamente dilazionati nel tempo. Il regolamento è comunque destinato a costituire il prototipo delle singole normative che verranno successivamente adottate dagli enti locali, salvo che i relativi problemi non siano già stati risolti in sede statutaria. Sarebbe comunque opportuno che il Ministro per la funzione pubblica verificasse, di concerto con il Ministro dell'interno, lo stato di attuazione di tali disposizioni presso le amministrazioni locali, esaminando la possibilità di ridurre eventualmente alcuni dei termini in esame. In questo quadro, propone di esprimere un parere favorevole, con talune osservazioni specifiche riguardanti il termine assegnato ad alcune categorie di atti.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, nel convenire con il relatore, ne condivide altresì le preoccupazioni espresse con riferimento all'ampiezza dei termini previsti per alcune amministrazioni statali e per specifiche attività. L'articolo 8 dello schema in esame prevede peraltro la possibilità che, entro due anni dall'entrata in vigore, il Governo verifichi l'attuazione della normativa, predisponendone le modifiche necessarie sulla base delle segnalazioni e delle osservazioni avanzate dalle singole amministrazioni. È in questo senso a suo giudizio opportuno che la

Commissione raccomandi al Governo di seguire attentamente lo stato di attuazione del Regolamento, onde procedere alla successiva riduzione di taluni termini. Particolarmente lungo è a suo giudizio quello, di 210 giorni, concesso al Ministero del lavoro ai fini dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro, previsto nella tabella C, allegata allo schema di regolamento.

Il senatore MURMURA esprime preoccupazioni sull'articolo 2, comma 3 dello schema, che prevede l'elencazione nella tabella A delle attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Tra quelle ricomprese nella citata tabella sono infatti a suo avviso riscontrabili iniziative che possono prestarsi ad infiltrazioni criminali, e che dovrebbero pertanto essere intrapreso solo previo opportuno vaglio dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il relatore ACONE fa osservare che, se le riserve del senatore Murmura avessero una portata generale, esse finirebbero per vanificare sostanzialmente proprio la parte più innovativa della legge n. 241. L'articolo 19 di tale legge si limita peraltro a consentire al cittadino di intraprendere una certa attività; resta ovviamente ferma la facoltà della pubblica amministrazione di discriminare quali, tra queste iniziative, possano prestarsi ad infiltrazioni criminose.

Interviene quindi il ministro GASPARI, secondo il quale l'attività svolta dalla commissione ministeriale, presieduta dal professor Cassese, è stata imponente, avendo essa passato in rassegna oltre 10.000 procedimenti amministrativi onde valutare i termini da apporre. Sono state incontrate naturalmente resistenze da parte delle amministrazioni interessate ed alla conclusione dei lavori sono state indicate soluzioni che in qualche caso non saranno ottimali, ma che potranno essere migliorate dopo una fase transitoria di applicazione. I termini indicati appaiono plausibili in vista anche delle innovazioni che saranno certamente introdotte con l'informatizzazione dei servizi amministrativi. L'analisi compiuta ha consentito in ogni caso di valutare l'adeguatezza di certe procedure tuttora vigenti, di alcune delle quali si raccomanda la soppressione. Rilevata quindi l'importanza degli adempimenti previsti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 241, in merito ai rilievi formulati dal senatore Murmura, fa presente che è stata compiuta un'analisi molto attenta degli aspetti concernenti la sicurezza pubblica. Il Ministero dell'interno, che aveva istituito una commissione *ad hoc* per esaminare l'attuazione della legge n. 241 nel campo di propria competenza, pareva orientato ad assumere una linea di notevole rigidità, come se la legge ora richiamata non dovesse incidere in questo settore. Dopo alcune insistenze si è dunque pervenuti ad un'analisi più equilibrata, particolarmente riguardo a quelle attività che presentano una minore rilevanza ai fini della sicurezza pubblica. L'attuazione della normativa sul procedimento amministrativo non poteva d'altra parte rimanere compromessa nei riguardi di un rilevante settore di attività dello Stato, essendo unanimemente riconosciuta l'urgenza di procedere ad un aggiornamento nelle procedure e nelle prassi amministrative.

Il senatore MURMURA si dichiara insoddisfatto delle precisazioni ricevute, in quanto la delicatezza della materia reclama a suo avviso una particolare prudenza, considerando che occorre dubitare della capacità dell'amministrazione competenti di eseguire i riscontri necessari (la competenza stessa spetta poi, molto spesso, alle regioni e non alle amministrazioni dello Stato). Raccomanda quindi al relatore di tener conto dei propri rilievi nell'ambito del parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Concorda con le considerazioni del senatore Murmura il senatore PONTONE.

Il relatore ACONE, riassumendo il dibattito intervenuto, avverte che egli predisporrà un parere favorevole in cui la Commissione raccomanderà al Governo di procedere a una riduzione dei termini indicati nello schema di regolamento dopo un'attenta valutazione caso per caso. Saranno altresì richiamati i rilievi svolti dal senatore Murmura, sebbene occorra segnalare che la normativa non esclude l'adozione da parte di enti locali di discipline più specifiche.

Dopo un breve intervento del presidente ELIA (ritiene che la creazione di opportune reti informative tra gli organi amministrativi interessati possa contribuire alla soluzione delle questioni prospettate), la Commissione dà mandato al relatore Acone di redigere un parere favorevole sullo schema di regolamento all'ordine del giorno, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

Mancino ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)

(Seguito della discussione e remissione all'Assemblea)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 15 gennaio.

Il presidente ELIA, relatore sul disegno di legge, riepilogando il dibattito svolto, avverte che era maturato un orientamento riduttivo, favorevole all'approvazione della sola norma finale di finanziamento al Comitato nazionale per la bioetica, corredata dalla votazione di un ordine del giorno di indirizzo al Governo, per propiziare una maggior partecipazione della comunità scientifica e culturale all'attività di questo organismo.

Il senatore GALEOTTI, convenendo con il quadro rappresentato dal Presidente, sostiene che la questione è ormai circoscritta alla formulazione dell'ordine del giorno ed alla natura degli impegni da affidare al Governo. Sembra infatti alla sua parte politica contraddittorio pervenire in questa fase ad una soluzione legislativa, che potrà invece essere approfondita da parte delle Camere neo-elette. Insiste tuttavia affinché la Commissione concordi un ordine del giorno in cui venga auspicato che

sia lo stesso Comitato ad esprimere la propria presidenza, senza tuttavia che questo fatto comporti un giudizio negativo sul Comitato esistente e sul suo organo direttivo, i quali entrambi hanno autorevolmente operato. La prosecuzione della discussione in sede deliberante è subordinata all'assunzione di questo impegno.

Il presidente ELIA fa notare che una ragione obiettiva sconsiglia di adottare un ordine del giorno con questo contenuto. Finchè il Comitato per la bioetica rimane un organo di natura amministrativa, istituito con atto del Presidente del Consiglio dei ministri e non mediante una legge apposita, diventa difficile preconstituire meccanismi del tipo indicato. Appare invece del tutto condivisibile l'auspicio ad una maggiore rappresentatività dell'organismo medesimo, da attuare mediante nomine integrative della composizione esistente.

Il senatore CABRAS concorda con le valutazioni espresse dal Presidente, dicendosi disponibile ad esaminare la questione sollevata quando si porrà mano alla legge istitutiva. Invita quindi i senatori del Gruppo comunista-PDS a non insistere nella condizione da essi posta.

Il senatore GALEOTTI ribadisce invece l'importanza che per il Gruppo comunista-PDS riveste la questione da lui sollevata e rende pertanto formale la richiesta di remissione del disegno di legge dalla sede deliberante alla sede referente.

Ne prende atto il presidente ELIA. Il seguito dell'esame del disegno di legge prosegue pertanto in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

Mancino ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)
(Esame)

Il presidente ELIA, relatore sul disegno di legge, richiamandosi alle vicende che hanno determinato il passaggio alla sede referente, ritiene che la Commissione possa passare all'esame degli articoli. Essendo ritirati dal Governo gli emendamenti 2.1, 4.1 e 4.2, secondo quanto convenuto, sono quindi posti in votazione gli emendamenti soppressivi 1.1, 2.2, 3.1, 4.3 e 5.1, i quali, senza discussione, sono approvati.

È approvato l'emendamento 6.1, interamente sostitutivo dell'articolo e presentato dal Governo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore, con l'astensione del Gruppo comunista-PDS ed il voto favorevole del senatore Pontone, a riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere la relazione orale qualora il disegno di legge venga inserito tempestivamente nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11.

443^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino, per il bilancio e la programmazione economica Picano e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (3169)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. (Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore GUZZETTI rileva che il provvedimento, che fa seguito ad un precedente decreto-legge, respinto dall'Assemblea del Senato, intende finanziare la maggiore spesa sanitaria delle regioni relativa all'anno 1991 la quale fa ascendere a 5.600 miliardi complessivi le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991. Il relatore fa tuttavia presente che tale importo non corrisponderebbe a quello convenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988. Segnala infine l'urgente necessità del decreto-legge n. 12, nel quale vengono altresì trasfusi alcuni emendamenti proposti in sede parlamentare al precedente decreto, che avevano ricevuto il voto favorevole della Commissione sanità del Senato.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore FRANCHI l'urgenza del provvedimento è causata dall'insipienza e dall'incapacità programmatica dell'Esecutivo. Nel segnalare il disaccordo esistente tra il Governo e le regioni in merito all'importo necessario a coprire le occorrenze del Servizio sanitario nazionale, annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Concorda con tale giudizio negativo il senatore PONTONE.

Il presidente ELIA ricorda che la reiezione del precedente decreto-legge è stata originata da una situazione atipica, in quanto motivata non dal contenuto del provvedimento, ma dalle carenze in esso riscontrate. Il decreto-legge n. 12 viene dunque sottoposto alle Camere in una formulazione integrata, sulla base del dibattito precedentemente svolto. Non a caso nella relazione introduttiva non si fa cenno della precedente vicenda parlamentare, proprio perchè il Governo ne sostiene la novità.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 12, facendosi menzione della mancata corrispondenza tra le cifre ivi indicate e le intese raggiunte in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167)
(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MURMURA, ricordando che la Commissione ha riconosciuto, nella seduta antimeridiana, la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge. L'urgenza del provvedimento è determinata anche dal ritardo con cui si perviene all'adozione di questa misura, essendosi dovuto attendere l'approvazione della legge finanziaria per il 1992. Il decreto-legge, prevedendo un consistente incremento degli organici delle Forze dell'ordine, appare equilibrato, in quanto l'ampliamento riguarda i vari livelli di funzione o gradi. Il relatore fa presente, a questo proposito, che alla Camera dei deputati è pendente un'iniziativa che concerne il trattamento economico di alcune qualifiche, al fine di superare le disparità più volte evidenziate. Secondo le intenzioni del legislatore gli ispettori di pubblica sicurezza, previsti dalla legge n. 121 del 1981, dovevano presentare una qualificazione particolarmente elevata; l'attuazione ricevuta dalla relativa disciplina non è stata forse del tutto coerente con questa impostazione, per cui sono diventate giustificate con il passare del tempo certe rimostranze da parte dei corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri. Illustra quindi brevemente il contenuto dei singoli articoli, soffermandosi in particolare sul Capo II, concernente le infrastrutture e le attrezzature tecnico-logistiche, nonchè sul Capo III, relativo al potenziamento degli organici e dei mezzi a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Raccomanda infine alla Commissione un esame favorevole e sollecito.

Il presidente ELIA, avvertendo che nessuna delle Commissioni consultate ha ancora espresso il parere di competenza, conviene con la raccomandazione del relatore ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI nota che tra le forze dell'ordine serpeggia una certa insoddisfazione per le sperequazioni esistenti nel trattamento economico delle varie qualifiche o gradi, situazioni che vanno al più presto sanate. Segnalando quindi la necessità di abbandonare pratiche discutibili, per fornire maggiori garanzie al cittadino, preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore CABRAS dichiara di non figurare tra coloro che, ad ogni evento luttuoso, reclamano un aumento degli organici delle forze dell'ordine. Condividendo tuttavia le finalità del provvedimento, pone in rilievo che decisiva è la qualificazione del personale e la dotazione di mezzi e di strutture. La criminalità di ordine economico, soprattutto, va fronteggiata con strumenti più sofisticati di quelli tradizionali. Il Parlamento, nel corso della X legislatura, ha sostenuto uno sforzo considerevole in questa direzione; egli confida pertanto che, in coerenza con questo orientamento, il decreto-legge venga al più presto convertito.

Il senatore PONTONE afferma che in molte realtà si avverte invece l'esigenza di una maggior presenza delle forze dell'ordine, le quali, per l'insufficienza degli addetti, non sono in grado di svolgere pienamente i compiti di istituto. Ravvisando l'utilità di una completa equiparazione tra i livelli equipollenti dei vari Corpi, segnala anch'egli l'importanza della dotazione di mezzi e strutture. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario RUFFINO, espresso il proprio apprezzamento per l'andamento del dibattito, afferma che il decreto-legge si pone in linea con altri atti del Governo, rivolti a rafforzare le capacità dello Stato di fronteggiare la criminalità. Si tratta di un complesso di misure che, se opportunamente applicate, dovrebbero far compiere un salto di qualità nell'efficienza delle forze dell'ordine. Proprio nel corso della giornata precedente sono stati concordati nell'ambito del Ministero nuovi criteri di coordinamento tra le forze dell'ordine, le quali tutte fanno capo comunque ad un'unica struttura informativa centrale ed integrata.

Dopo un breve dibattito, non essendovi emendamenti, si conviene di attendere, prima di dare mandato al relatore di riferire all'Assemblea, l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate, con particolare riferimento al parere sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Giagu Demartini ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, in materia di denominazione dei collegi uninominali (1430)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 gennaio.

Il senatore FRANCHI esprime il timore che il provvedimento possa fomentare localismi e campanilismi eccessivi.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Guzzetti di riferire in senso favorevole all'Assemblea ed a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 gennaio.

Il relatore MURMURA fa presente che è stata annunciata la presentazione di un disegno di legge governativo (A.S. 3170), il quale reca ulteriori previsioni di differimento di termini, in qualche caso coincidenti con gli emendamenti già presentati. Sarebbe pertanto opportuno che sui due provvedimenti la Commissione svolgesse un esame congiunto.

Il presidente ELIA ritiene opportuno acquisire l'opinione del Governo relativamente alla possibilità di ritirare il disegno di legge n. 3170, trasfondendone le norme in altrettanti emendamenti al decreto-legge n. 1. Segnala quindi che il contenuto degli emendamenti sinora presentati andrebbe valutato con attenzione, trattandosi sovente di norme di difficile lettura.

Il sottosegretario D'AMELIO si riserva di far conoscere la posizione del Governo in merito. Passa quindi ad illustrare gli emendamenti 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Il senatore GALEOTTI lamenta che, per effetto della possibile presentazione di ulteriori emendamenti del Governo, il provvedimento in titolo, del quale ha già segnalato la disomogeneità, possa trasformarsi nell'ennesimo decreto-legge «*omnibus*».

Il sottosegretario PICANO illustra l'emendamento 8.0.3 In risposta ad un quesito del presidente Elia, precisa quindi che tale emendamento detta interventi finanziari a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, ripetendo sostanzialmente quanto già disposto in una norma di legge, che ha però trovato opposizione in sede comunitaria in quanto allora non riferita direttamente alla regione.

In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni di merito, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 1^a)

Il senatore MURMURA, relatore sul disegno di legge n. 2203-bis, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile,

fa presente l'esigenza di riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge ora indicato, qualora esso venga inserito nel calendario dei lavori della corrente settimana.

Senza discussione quindi la Commissione dà mandato al senatore Murmura a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge predetto.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI**Mancino ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)****Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1**IL RELATORE****Art. 2.**

Sopprimere l'articolo.

2.2**IL RELATORE**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Il Comitato è composto da:

- a) due membri designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, di cui uno scelto nel settore della ricerca pubblica e 1 nel settore della ricerca privata;
- b) due membri designati dal Consiglio Universitario nazionale;
- c) due membri designati dall'Assemblea dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) quattro membri designati dal Consiglio superiore di sanità;
- e) ventidue membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui dodici su designazione dei ministri per gli affari sociali, della sanità e della università e della ricerca scientifica e tecnologica e due su designazione, rispettivamente, dei ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione;
- f) due membri designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- g) un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
- h) un magistrato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

- i) il presidente del consiglio nazionale delle ricerche;
- l) il presidente del consiglio superiore di sanità;
- m) il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici;
- n) il direttore dell'istituto superiore di sanità.

2. Nella composizione del Comitato è assicurata la presenza di esperti in biologia, medicina, chirurgia, ricerca e sperimentazione nel mondo animale e vegetale, organizzazione sanitaria, ricerca ambientale, diritto civile e penale, sociologia, filosofia e bioetica. A tal fine ciascuno degli enti di cui alle lettere a), b), c) e d) designa una resa di esperti con competenza professionale differenziata, in numero non inferiore al doppio dei membri da nominare.

3. In seno al comitato deve altresì essere assicurata la presenza di esponenti delle principali correnti di pensiero.

2.1

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Comitato» a «sottoposto» con le seguenti: «Il Comitato esprime il proprio parere su quesiti specifici, su iniziative legislative e su tutti gli altri atti sottoposti».

4.1

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Ministri della pubblica istruzione, della Università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità possono chiedere al Comitato contributi per l'elaborazione di progetti mirati e di protocolli per la formazione scolastica, universitaria e sanitaria.»

4.2

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Per il funzionamento del Comitato nazionale di bioetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo interamente utilizzando l'accantonamento: «Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione: 15) Istituzione del Comitato di bioetica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.1**IL GOVERNO**

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nei confronti di soggetti sottoposti a sequestro di persona nonché nei confronti di coloro che hanno provveduto al pagamento del riscatto comprovato in sede giudiziaria, la riscossione dei carichi tributari dai medesimi dovuti alla data del predetto effettivo pagamento è effettuata, senza applicazione di interessi e soprattasse, mediante iscrizione in ruoli ripartiti in venti rate scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1983, n. 602.

2. I carichi già iscritti a ruolo e non ancora corrisposti alla data del pagamento del riscatto sono ripartiti in venti rate senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. I soggetti interessati dovranno inoltrare al competente centro di servizio o ufficio distrettuale delle imposte dirette od indirette apposita documentata istanza con l'indicazione dei carichi tributari per i quali intendono fruire delle agevolazioni di pagamento stabilite dai precedenti commi».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Il termine per la denuncia e l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989 n. 48, è differito al

31 dicembre 1993, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47».

1.0.2

GUZZETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

1. Il termine massimo di 180 giorni previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione del documento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del Consiglio comunale».

1.0.3

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158 concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi precedenti sono posti a carico del fondo per la protezione civile».

2.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 35 miliardi per l'anno 1992, si provvede per 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese"; per 15 miliardi provvedendo alla ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro di cui alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

5.1

GUZZETTI

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Rifinanziamento del piano di rinascita - legge 24 giugno 1974, n. 268)

1. Sono prorogate nell'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata la somma di 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari al 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

8.0.1

MONTRESORI, ABIS, GIAGU DEMARTINI, CARTA, MAZZOLA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Interventi a favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto)

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della Regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del Piano regionale di sviluppo è attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993”.

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla Regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, da destinare ad interventi in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave”.

8.0.2

BEORCHIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-quater.

(Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto)

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di

interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del Piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave".

8.0.3

IL GOVERNO

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il periodo temporale di durata del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel quarto comma del suindicato articolo».

11.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme per l'informazione al consumatore)

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato di cui al secondo comma dell'articolo 1 è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al secondo comma dell'articolo 1 potrà concedere un ulteriore periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti e di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 acquistati prima del termine previsto dal comma precedente».

13.0.1

IL RELATORE

Art. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I contratti di lavoro stipulati dagli Enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 554 del 29 dicembre 1988 nonchè della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono prorogati fino a ulteriori 24 mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 dello stesso articolo 7. Il personale eventualmente cessato dal servizio nel corso del 1992 fino all'entrata in vigore della presente legge per scadenza del termine contrattuale, è riammesso in servizio fino a ulteriori 24 mesi dalla data di riammissione. Nel corso di tale periodo, gli enti sono autorizzati a bandire concorsi riservati al personale suddetto, nei limiti della pianta organica e con oneri a carico delle singole Amministrazioni. A tali concorsi sono ammessi a partecipare anche coloro i quali abbiano prestato servizio, anche discontinuo, per almeno 12 mesi negli ultimi due anni».

14.1

SPETIČ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I contratti di lavoro stipulati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 554 del 29 dicembre 1988, nonchè della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono prorogati fino a ulteriori 24 mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 dello stesso articolo 7. Il personale eventualmente cessato dal servizio nel corso del 1992 fino all'entrata in vigore della presente legge per scadenza del termine contrattuale, è riammesso in servizio fino a ulteriori 24 mesi dalla data di riammissione. Nel corso di tale periodo, gli enti sono autorizzati a bandire concorsi riservati al personale suddetto, nei limiti della pianta organica e con oneri a carico delle singole amministrazioni. A tali concorsi sono ammessi a partecipare anche coloro i quali abbiano prestato servizio, anche discontinuo, per almeno 12 mesi negli ultimi due anni».

14.2

VETERE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 va interpretato nel senso che le maggiori anzianità, ivi previste, debbono essere valutate agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e della indennità di buonuscita nella qualifica alla quale tali trattamenti sono riferiti».

15.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)

1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992».

18.0.1

IL GOVERNO

«Art. 18-ter.

(Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».

18.0.2

IL GOVERNO

«Art. 18-quater.

(Incarichi di consulenza per l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo)

1. Il termine per l'impegno dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato al 31 dicembre 1992».

18.0.3

IL GOVERNO

«Art. 18-quinquies.

1. Per le domande di agevolazione presentate a valere sui fondi della legge 517/75 è utilizzato, per l'anno 1992, l'accantonamento previsto sulla Tab. B della legge finanziaria 1992 alla voce «Credito agevolato al commercio per i progetti finalizzati», a favore di progetti concernenti interventi finalizzati al più ampio impatto innovativo del settore».

18.0.4

IL RELATORE

«Art. 18-sexies.

*(Norma di interpretazione autentica
dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)*

1. Per data di inizio della operatività del fondo speciale di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 si intende quella della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto dal quarto comma dello stesso articolo».

18.0.5

VETERE

«Art. 18-septies.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1990, n. 128, decorre dal 1° gennaio 1993».

18.0.6

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

268^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Giugni ed altri: Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136)
(Esame e rinvio)

Dato conto del parere favorevole della Commissione Affari costituzionali, il presidente COVI riferisce sul provvedimento prendendo spunto dal dettato costituzionale di cui all'articolo 33, comma 5, in forza del quale per l'abilitazione all'esercizio professionale è necessario il superamento di un esame di stato e ricordando come a seguito degli interventi legislativi degli anni 1969 e 1985, si sia verificata una situazione di disparità in danno di coloro che si sono diplomati prima del 1969.

Per rimuovere tale situazione, che danneggia i geometri dipendenti, è stato presentato il disegno di legge in titolo: se esso verrà approvato, il superamento dell'esame di stato non sarà richiesto per l'iscrizione all'albo dei geometri che abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati nel Regio decreto legge n. 103 del 1924 e nel Regio decreto n. 274 del 1929 ed avessero già svolto - alla data di entrata in vigore della già citata legge n. 75 del 1985 - attività tecnica subordinata per un periodo non inferiore a cinque anni.

Conclude rimettendosi alla volontà della Commissione per quanto attiene ad ogni determinazione nel merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Ventre: Norme relative alla competenza del pretore in materia di produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande (2384)

(Esame e rinvio)

Dato conto del parere contrario della Commissione Affari costituzionali, riferisce il presidente COVI, sottolineando in primo luogo come l'intendimento perseguito sia quello di garantire un'adeguata ed omogenea preparazione professionale dei magistrati che si debbono occupare degli illeciti in tema di sofisticazioni alimentari.

Per raggiungere tale pur lodevole obiettivo il provvedimento in titolo istituisce una sezione autonoma specializzata presso ogni Pretura circondariale, con evidenti forti implicazioni sul piano ordinamentale. Infatti, non solo si delinea una competenza penale per materia, indipendentemente cioè dall'entità della pena, ma si introduce una specializzazione, che, per coerenza, andrebbe prevista anche in altre materie dove occorra un elevato livello di preparazione specifico. È il caso, ad esempio, della materia urbanistica, nella quale parimenti i giudici ordinari si trovano costretti a fronteggiare avvocati difensori fortemente preparati su questioni estremamente tecniche.

Conclude pertanto non nascondendo qualche perplessità circa l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge.

Il senatore PINTO, pur comprendendo le perplessità del relatore ritiene però che esse siano completamente superabili. Sottolinea, innanzitutto, il valore ed il significato del disegno di legge, in un momento nel quale vivo e giustificato è l'allarme destato nella pubblica opinione da gravissimi episodi di alterazioni di alimenti e bevande. Aggiunge che solo una razionale ed organica opera di prevenzione ed una adeguata repressione delle violazioni in materia possono assicurare quella risposta che meritano i denunciati attentati alla salute.

Ringrazia comunque il Presidente per aver posto all'ordine del giorno l'esame del provvedimento, atto che da solo rappresenta già un segnale forte ed importante e si dichiara disponibile alla pausa di riflessione circa le soluzioni concrete da adottare.

Il senatore BATTELLO, pur comprendendo le esigenze sottostanti il provvedimento in titolo, fa rilevare che anche altre tematiche - come ad esempio la contraffazione di opere d'arte - meriterebbero l'istituzione di sezioni specializzate. Aderisce quindi all'ipotesi di una pausa di riflessione, anche in considerazione del fatto che l'articolo 1 abbisogna di una riscrittura dettagliata per delineare con puntualità gli esatti confini della competenza del Pretore per i reati in questione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE reputa pericolosa l'attribuzione di una competenza penale esclusiva nella materia in questione e preannuncia l'avviso del Governo, non favorevole all'approvazione del provvedimento, anche in considerazione della ripercussione che potrebbe ad avere sulle competenze del giudice di pace in materia penale, attualmente oggetto di delega al Governo. Oltretutto, con riferimento all'articolo 5 competente per i giudizi di appello verso le sentenze del pretore non dovrebbe essere il Tribunale, bensì, per coerenza con il sistema generale, la Corte di appello.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Favilla ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti (2317-bis) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 3 gennaio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DI LEMBO, il quale ricostruisce preliminarmente i momenti salienti del dibattito parlamentare che aveva portato all'approvazione della legge successivamente oggetto di rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato. Si sofferma quindi sulle motivazioni del messaggio presidenziale, incentrate da un lato sul «depotenziamento» del valore del titolo di studio conseguito al termine del corso di studi dell'istruzione secondaria superiore e dall'altro sul presupposto, inesistente, dell'avvenuta istituzione di corsi di livello universitario. Nei confronti di tali censure il relatore, pur definendole meritevoli di attenzione e non del tutto infondate, ritiene essere però prevalente il dettato dell'VIII Direttiva comunitaria del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Il Parlamento, chiamato a valutare in piena autonomia può dunque con tutta serenità approvare nuovamente il testo, tecnicamente valido, già oggetto del voto conforme della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Propone quindi alla Commissione l'accoglimento senza modificazioni dell'articolato.

Il senatore CORRENTI incentra la sua attenzione sull'articolo 1, comma 1, del disegno di legge nella parte in cui, modificando l'articolo 31, lettera f), della legge 1068 del 1953, introduce come requisito per l'iscrizione all'Albo o nell'elenco speciale il possesso di un diploma di livello universitario. Ammette che così facendo si introduce un elemento di disparità con altre situazioni a questa parallela, ma trattandosi di materia in forte evoluzione, ritiene prioritario dare accoglienza nell'ordinamento italiano agli indirizzi comunitari.

Si dichiara pertanto favorevole alla approvazione del testo originariamente varato dalle Camere.

Il presidente COVI aderisce alle considerazioni sinora svolte da chi lo ha preceduto e rileva incidentalmente come il messaggio presidenziale non verta tanto su profili di legittimità, quanto su aspetti di merito, muovendo censure non condivisibili. Motiva infine la sua adesione alla proposta del relatore richiamando anch'egli la esigenza di conformarsi alla normativa comunitaria.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Ronzani ed altri: Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (2932), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Dato conto del parere favorevole della Commissione bilancio, riferisce il senatore CORRENTI evidenziando, in primo luogo, l'esigenza di fondo di qualsiasi giudice di sorveglianza di avere un contatto diretto con i detenuti al fine di poter valutare l'andamento della detenzione dei singoli condannati. Ciò premesso, risulta chiaro come l'ambito territoriale dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Novara abbia un'estensione tale da rendere arduo quel puntuale contatto che è richiesto a siffatto magistrato. Pertanto si dichiara favorevole al provvedimento, che redistribuisce le circoscrizioni degli uffici di sorveglianza di Novara e Vercelli, portando il circondario di Biella sotto la giurisdizione di quest'ultimo.

In senso adesivo, a nome dei rispettivi Gruppi si pronunciano il presidente COVI ed i senatori FILETTI, PINTO e BATTELLO.

Preso atto dell'ampio consenso, il RELATORE rinuncia a replicare.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime l'avviso favorevole del Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato, in attesa della espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali.

Deputati Gargani ed altri: Tirocinio professionale per i dottori commercialisti (3164), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente COVI, notando come anche il progetto di legge in titolo tragga spunto dalla Direttiva CEE n. 253 approvata dal Consiglio il 10 aprile 1984. Dichiaro di concordare con il contenuto della proposta, consistente nell'aggiungere all'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953, il compimento di un periodo di almeno tre anni di tirocinio presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'Albo quale condizione per sostenere l'esame di stato.

Nella discussione generale prendono la parola in senso favorevole all'incremento dei requisiti di professionalità i senatori FILETTI, CORRENTI e DI LEMBO.

Preso atto dell'ampio consenso il RELATORE rinuncia a replicare.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime l'avviso favorevole del Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato in attesa della espressione del parere da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La seduta termina alle ore 10,05.

269ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

**PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2714
(A 1, C 2ª)**

Il senatore VENTURI sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di inserire nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 2714, relativo alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità dei magistrati.

Il presidente COVI, rammentato lo stato dei lavori in sede di comitato ristretto e richiamati i principali nodi giuridici del testo in parola, reputa troppo esiguo il tempo a disposizione prima della presumibile fine della legislatura per un esame serio ed approfondito di tutte le complesse questioni inerenti tale normativa. Esclude anche l'ipotesi di approvare senza modificazioni il testo varato dalla Camera dei deputati.

In senso analogo si esprimono i senatori CORRENTI, DI LEMBO e BAUSI, pur sottolineando tutti l'opportunità di un intervento legislativo in una materia così delicata ed importante.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Ronzani ed altri: Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (2932), approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente COVI dà conto dei pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Si procede quindi alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge, che è approvato senza discussione.

Ventre: Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura (2709)

Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario (3165) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piccirillo; Vairo*), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 3165. Assorbimento del disegno di legge n. 2709)

Dato conto dei pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, il senatore PINTO riferisce congiuntamente sui due disegni di legge rammentando come sul provvedimento di iniziativa del senatore Ventre egli avesse già riferito, allorchè questo era assegnato in sede referente. Il progetto governativo, approvato dall'altro ramo del Parlamento, persegue il medesimo obiettivo pienamente condivisibile e quindi, senza soffermarsi sulla questione della necessità o meno di un intervento legislativo, ne raccomanda la più sollecita approvazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore IMPOSIMATO si associa alle considerazioni del relatore e ricorda come la provincia di Caserta soffra del più alto tasso di criminalità in Europa. La piena funzionalità della nuova pretura potrà dunque concorrere a determinare la condizioni di una più serena convivenza.

Il senatore ACONE ritiene che il Ministero, in base alla legge n. 30 del 1989, già avrebbe potuto istituire la procura circondariale di Caserta ma, non essendosi ciò verificato, diviene opportuna l'approvazione del provvedimento in titolo, nei cui confronti preannuncia voto favorevole.

Il senatore VENTRE esprime soddisfazione per il consenso appalesatosi, che permette di far approvare un provvedimento fortemente reclamato non solo dalla classe forense, ma anche da altri settori della società casertana, ed in particolare da esponenti religiosi, politici ed istituzionali. Conclude ribadendo che l'entrata in vigore della legge costituirà sicuramente un contributo per debellare le manifestazioni criminose che infestano la provincia di Caserta.

Il senatore BATTELLO, non volendo entrare nel merito del provvedimento e rievocata la complessa vicenda parlamentare delle iniziative in materia, richiama all'attenzione il significato istituzionale dell'emananda legge, la quale procede ad una delegificazione, giacchè attribuisce a fonte secondaria l'istituzione degli uffici della procura della Repubblica presso preture circondariali.

In senso favorevole si esprimono altresì il senatore FILETTI ed il presidente COVI, che dichiara chiusa la discussione generale.

Preso atto dell'ampio consenso manifestato dagli intervenuti, il relatore rinuncia a replicare.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime l'avviso favorevole del Governo.

Senza discussione sono quindi approvati gli articoli del disegno di legge n. 3165 nonché il disegno di legge nel suo complesso.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2709.

Deputati Curci e Mastrantuono Gargani ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato (Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce il senatore ACONE, il quale preliminarmente ribadisce la sua tesi, circa la necessità di privilegiare il varo di una legge organica per la revisione della geografia giudiziaria. Rileva come il disegno di legge in titolo non si inquadri nelle linee di fondo del progetto di legge-delega all'esame della Commissione: infatti, sulla provincia di Salerno già insistono tre tribunali ordinari, e quindi un quarto tribunale per un bacino di utenza di circa un milione di abitanti può fondatamente apparire eccessivo. Tuttavia, ad un esame più dettagliato della configurazione geografica di quel distretto emergono difficoltà concrete di accesso alle sedi giudiziarie, il che legittima la presa in considerazione del disegno di legge.

Conclude però la sua relazione esprimendo un avviso negativo circa la soluzione in concreto dettata dal provvedimento in titolo ossia l'istituzione del nuovo tribunale a soli dieci chilometri di distanza dal capoluogo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore IMPOSIMATO si dichiara favorevole al progetto di legge, da tempo reclamato dalla cittadinanza, pur non disconoscendo la fondatezza di alcune delle riflessioni del relatore.

Il senatore PINTO interviene per illustrare il seguente ordine del giorno, presentato da diversi senatori ed avente come primo firmatario il senatore Di Lembo:

«La Commissione giustizia del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge relativo alla istituzione del tribunale di Nocera Inferiore;

considerato che sarebbe opportuno provvedere alla istituzione di nuovi uffici giudiziari solo nell'ambito di una generale articolazione degli uffici stessi sul territorio, anche alla luce del ruolo che essi debbono svolgere e delle riforme approvate o solo in gestazione;

rilevato che, se la istituzione di nuovi tribunali appare giusta ed opportuna qualora tenda a ridurre il carico di lavoro delle grandi sedi giudiziarie, allo scopo di evitare ritardi che sconfinano in casi di vera e propria denegata giustizia, non altrettanto giusta ed opportuna appare la istituzione di tribunali che possano mettere in pericolo la permanenza di quelli già esistenti che, anche se piccoli, rispondono, per efficienza ed efficacia, ad evidenti e reali esigenze di presenza dello Stato e di risposta alla domanda di giustizia delle popolazioni,

impegna il Governo

ad assicurare la permanenza delle sedi giudiziarie che presentino gli anzidetti requisiti di efficienza, di utilità e di servizio alla giustizia e alla comunità».

2921/0/1/2

DI LEMBO, PINTO, TOTH, CORLEONE, BAUSI,
FILETTI, IMPOSIMATO, VENTRE, VENTURI

Afferma che l'ordine del giorno scaturisce anche da quanto asserito dal relatore, senatore Acone, secondo cui l'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore - come quarto tribunale in una provincia, quella di Salerno, che conta poco più di un milione di abitanti, potrebbe mettere in discussione qualcuno di quelli preesistenti. In proposito il senatore Pinto, pur affermando di non aver nulla contro l'istituendo nuovo ufficio giudiziario, precisa che le peculiari caratteristiche della provincia di Salerno ben possono giustificare e rendere utile, al fine della migliore amministrazione della Giustizia, l'intangibilità dei presidi giuridici già operanti. Auspica in proposito rassicuranti dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore TOTH, firmatario dell'ordine del giorno, non reputa tale documento in contraddizione con il disegno di legge, nei confronti del quale preannuncia il voto favorevole. Motiva il suo atteggiamento politico con la convinzione che il successo dell'impegno dello Stato a tutela dei cittadini può essere garantito solo rendendo facilmente accessibile il servizio giudiziario.

Il senatore DI LEMBO si richiama all'ordine del giorno da lui presentato, sottolineando come l'istituzione di nuovi tribunali possa apparire giusta ed opportuna solo se non mette in pericolo la permanenza in vita di altri già esistenti che, anche se piccoli, rispondono ad evidenti esigenze di presenza dello Stato nel territorio. Conclude preannunciando voto favorevole al disegno di legge in titolo.

Il senatore VENTRE si mostra favorevole all'approvazione del disegno di legge, il quale offre un pur piccolo contributo a ridurre il distacco fra Italia del nord e Italia del sud. Condivide le parole del senatore Toth e preannuncia il suo voto favorevole anche sull'ordine del giorno.

Il senatore BAUSI, pur consapevole che iniziative parziali come quella all'esame possono sovrapporsi a più auspicabili disegni generali

di riforma, coglie comunque l'occasione per ribadire il proprio avviso favorevole al mantenimento ed alla istituzione dei tribunali di minori dimensioni, che sono quasi sempre i più efficienti e i più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Si dice altresì favorevole all'ordine del giorno, anche da lui sottoscritto.

Interviene quindi il presidente COVI, sottolineando come certe discussioni, di stampo campanilistico, sulla distribuzione territoriale delle strutture giudiziarie risultino poco comprensibili ai cittadini, oltre che dimostrative di un modo antiquato di affrontare i problemi da parte delle forze politiche.

A suo avviso l'istituzione del tribunale di Nocera si sarebbe dovuta considerare nel quadro della riforma generale delle circoscrizioni, tenendo presente anche la significativa circostanza per cui tra la città in questione e il capoluogo di Corte d'Appello corrono solo pochi chilometri d'autostrada. Per tale ragione preannuncia la propria astensione sul provvedimento, mentre dichiara che esprimerà voto contrario all'ordine del giorno illustrato dal senatore Pinto che, pur formulato con grande cura, rischia di costituire una sorta di vincolo per il legislatore delegato al mantenimento di tutte le sedi giudiziarie esistenti.

Chiusa la discussione generale replica agli intervenuti il senatore ACONE, sottolineando in primo luogo come il problema della revisione di una dislocazione degli uffici giudiziari si ponga su tutto il territorio nazionale, in Piemonte come in Sicilia.

Già nella sua relazione non si era limitato a sottolineare la necessità di tener conto nell'istituzione di nuovi tribunali, dell'importante fattore costituito dalla popolazione residente nell'area, ma aveva posto l'accento sulla necessità di individuare sedi epicentrali rispetto ai bacini di utenza, e di considerare modificazioni indotte nel territorio dalla presenza, ad esempio, di importanti strutture di comunicazione viaria.

Il caso della provincia di Salerno, attraversata longitudinalmente dall'autostrada, è in proposito esemplare; due dei tre tribunali della provincia hanno inoltre indici ponderati di lavoro inferiori alla media nazionale.

Tutto ciò premesso il relatore ribadisce il proprio avviso contrario all'istituzione del nuovo ufficio giudiziario in Nocera Inferiore e rinnova autentica meraviglia per l'arretratezza della impostazione concettuale che contraddistingue molti operatori, anche qualificati, del diritto, ma che non è condivisa neppure dai più modesti utenti della giustizia.

Oltre a non essere favorevole nel merito al disegno di legge, che a suo avviso non è configurabile fra le anticipazioni della futura riforma generale, il senatore Acone si dichiara contrario all'ordine del giorno il quale vorrebbe porre una pesante ipoteca sugli indirizzi della legislazione futura.

Il sottosegretario CASTIGLIONE ricorda come, in diverse occasioni, abbia già esternato - a nome del Governo - la preferenza per una iniziativa di riforma generale rispetto a provvedimenti parziali come quello all'esame. È peraltro vero che in alcune occasioni - recentissima

quella della istituzione di due nuovi tribunali in Nola e Torre Annunziata – il Governo ha ritenuto di dover valutare positivamente esigenze oggettivamente indifferibili.

Non si può però dire che il tribunale di Nocera Inferiore risponda a siffatte esigenze, sicchè sarebbe stato preferibile considerarne l'opportunità in sede di legge delega per la revisione complessiva della geografia giudiziaria. Tuttavia, in considerazione dell'orientamento complessivamente favorevole emerso al Senato come alla Camera dei deputati, l'Esecutivo non si opporrà alla definitiva approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, esso può essere accolto come raccomandazione: si deve comunque considerare che l'istituzione o la soppressione di sedi giudiziarie vanno comunque disposte per legge e non possono essere quindi appannaggio esclusivo del Governo, il quale non ha, in ogni caso, mai manifestato un orientamento generale inteso alla soppressione dei tribunali minori, ma solo l'intenzione di operare, anche mediante accorpamenti e modificazioni territoriali delle circoscrizioni, nel senso di avvicinarsi il più possibile ad una dimensione ottimale degli uffici, eventualmente ricorrendo, come è stato fatto per le preture circondariali, anche all'istituzione di sezioni distaccate.

Il senatore PINTO, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, non insiste per la votazione dell'ordine del giorno, considerato che il sottosegretario Castiglione ha esplicitamente confermato l'intenzione del Governo di non sopprimere tribunali ribadendo, nell'occasione, quanto affermato in altra sede con specifico riguardo ai tribunali di Sala Consilina e di Vallo della Lucania.

Si passa quindi all'esame degli articoli. Gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati senza discussione.

È altresì accolto l'emendamento 4.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 4, presentato dal relatore, sul quale il rappresentante del Governo si era espresso in senso pienamente favorevole.

Per dichiarazione di voto finale prende la parola il senatore BATTELLO che annuncia l'approvazione del disegno di legge da parte dei senatori del Gruppo Comunista-PDS sottolineando come sia impossibile, allo stato, giudicare – come ha fatto il relatore – l'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore non conforme ai criteri ed agli indirizzi fissati nel progetto di legge delega per la revisione generale della dislocazione degli uffici giudiziari. Al contrario, nel corso di un incontro informale, molti componenti della Commissione hanno avuto modo di conoscere le molteplici ragioni addotte a sostegno dell'iniziativa da parte di qualificati esponenti delle istituzioni locali.

Indubbiamente la sua parte politica propende per una riforma complessiva, ma si rende anche conto della impraticabilità di essa nell'ultimo scorcio della presente legislatura: è auspicabile almeno che il prossimo Parlamento possa finalmente raggiungere tale traguardo.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

Deputati Gargani ed altri: Tirocinio professionale per i dottori commercialisti (3164), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente COVI dà conto del parere favorevole espresso dalla Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Si passa all'esame dell'unico articolo del disegno di legge che è approvato senza discussione, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori ACONE, BAUSI, BATTELLO e del Presidente COVI.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 E VENERDÌ 24 GENNAIO 1992
(A 1, C 2^a)

Il presidente COVI avverte che l'ordine del giorno già diramato per le sedute di domani e dopodomani è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3064-B recante: «Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» e con l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 2750, d'iniziativa dei senatori Guizzi ed altri: «Conferimento delle funzioni di cassazione ai presidenti dei tribunali dei minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei minorenni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia» e 2849, d'iniziativa dei senatori Pinto ed altri: «Modifica delle norme sulla dirigenza dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni».

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Deputati Curci e Mastrantonio; Gargani ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

121^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE****Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)** (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ACHILLI da notizia alla Commissione del parere inviato dalla 1^a Commissione la quale ha espresso parere contrario sugli emendamenti, invitando, peraltro, la Commissione di merito a riscontrare la congruità della normativa in esame, e dei relativi emendamenti, con le nuove regole in materia di lavoro e di impiego recentemente approvate dal Consiglio dei ministri. Dichiarò peraltro che, poichè non è dato al momento conoscere il testo esatto approvato dal Consiglio dei ministri, la Commissione si trova in una evidente situazione di imbarazzo. Ritiene pertanto che spetti al Governo informare la Commissione in proposito in modo dettagliato fornendo raggugli sulla richiesta congruità.

Il relatore BONALUMI ricorda che il rinvio del provvedimento in Commissione si è determinato non su quelli che sembravano essere i punti più controversi del provvedimento (come ad esempio l'articolo 2), ma sulla parte che sembrava offrire meno problemi. Premesso che la 1^a Commissione aveva espresso un precedente parere molto più articolato, il Relatore dichiara che la Commissione di merito ha ottemperato alle osservazioni espresse in sede consultiva anche dalla 5^a Commissione: non esistono pertanto a suo avviso ostacoli in sede parlamentare per il prosieguo dell'esame. Quanto alle nuove norme cita l'articolo 3 del nuovo testo approvato dal Consiglio dei ministri che, ritiene, consente di risolvere in senso positivo il problema sollevato della congruità.

Il senatore ORLANDO sottolinea che nel parere della 1^a Commissione vi è altresì un richiamo all'emendamento 11.2, accantonato dall'Assemblea.

Il sottosegretario LENOCI dichiara in proposito che il problema deve ritenersi superato per un emendamento sostitutivo presentato in sede di 1^a Commissione.

Il presidente ACHILLI, dopo brevi interventi dei senatori BOFFA e ORLANDO e del sottosegretario LENOCI, chiede pertanto al Governo se l'emendamento 11.2 debba considerarsi ritirato.

Dichiarazione in tal senso viene fornita dal sottosegretario LENOCI, che deposita presso la Presidenza della Commissione un emendamento sostitutivo del citato emendamento 11.2.

Il senatore BOFFA afferma che comunque il parere della 1^a Commissione è parere contrario, salvo il citato riscontro di congruità.

Il senatore ORLANDO ribadisce che una dichiarazione in proposito deve essere effettuata dal Governo.

Il sottosegretario LENOCI dichiara che un'attenta disamina della normativa in esame non fa emergere elementi di contrasto con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri; essa al contrario può essere ritenuta pienamente congrua con le nuove norme, come del resto il ministro Gaspari ha dichiarato in sede di 1^a Commissione esprimendo parere favorevole sugli emendamenti. Esamina quindi dettagliatamente alcuni emendamenti sulla base del progetto governativo, a sostegno di quanto affermato.

Il presidente ACHILLI invita la Commissione a passare all'esame dei singoli emendamenti.

Il senatore ORLANDO afferma che la dichiarazione del Governo, allo stato degli atti, non può che essere accettata acriticamente.

Il senatore BOFFA dichiara che il suo Gruppo si trova in una situazione di grande imbarazzo perchè, di fronte ad un parere contrario, deve proseguire i lavori affidandosi ad una valutazione fatta dal Governo sulla quale non è possibile effettuare alcun riscontro. Ricorda che il Governo aveva prospettato l'eventualità di un ritiro degli emendamenti.

Il senatore ORLANDO prospetta anch'egli l'eventualità di un ritiro degli emendamenti, perchè teme che in Assemblea possa nuovamente essere sollevata una eccezione analoga a quella che ha provocato il rinvio del provvedimento in Commissione.

Il presidente ACHILLI osserva in proposito che le due situazioni non sono comparabili perchè mentre a suo tempo il provvedimento è stato rinviato in Commissione per l'assenza di un parere della 1^a Commissione, oggi ci si trova di fronte ad un parere, anche se contrario e, certamente, anomalo. Dichiara quindi che la Commissione, anche per una forma di rispetto del lavoro finora effettuato, deve comunque ultimare il proprio lavoro inviando un testo in Assemblea e rimettendosi

alle sue decisioni. Propone pertanto alla Commissione di proseguire i propri lavori nella giornata di domani.

Dopo brevi interventi del senatore ORLANDO e della senatrice TEDESCO TATO, la Commissione approva la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 3^a)

La senatrice FALCUCCI invita il Presidente ad attivarsi perchè venga ultimata la discussione del disegno di legge n. 1731 sugli Istituti di cultura, in esame congiunto con la Commissione pubblica istruzione.

Il presidente ACHILLI fornisce assicurazioni in proposito.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione tornerà a riunirsi domani, 23 gennaio alle ore 9, sempre con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

IANNI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Bruno e Meoli.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Savio ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3008), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Il presidente IANNI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. La Commissione prende atto e conviene sull'opportunità di rinviare ad altra seduta la trattazione del provvedimento.

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico (3069)
(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore POLI, osserva che il disegno di legge in esame è volto ad introdurre talune modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, che prevede, tra l'altro, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico il necessario superamento degli esami del primo anno applicativo dell'Accademia aeronautica previsti dallo statuto universitario, nonché il superamento di tutti gli esami del primo anno applicativo e di almeno dieci esami tra quelli previsti per il secondo e terzo anno ai fini della concessione dell'anno fuori corso.

La normativa in questione ha provocato talune situazioni sperequative a danno degli allievi che, per caso fortuito o forza maggiore, non hanno potuto rispettare i termini imposti.

Allo scopo di garantire a tutti gli interessati la possibilità di continuare con profitto gli studi, il disegno di legge in esame, modificando la citata legge n. 52 del 1963, introduce nuovi criteri. In particolare, sono previsti il superamento di almeno quattro esami al primo anno applicativo per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo; il superamento di almeno quattordici esami durante il triennio applicativo per usufruire dell'anno fuori corso, nonché talune agevolazioni per quegli ufficiali che, per motivi di servizio o di salute, non abbiano potuto completare gli studi nel periodo massimo previsto.

Dopo aver dato conto dei pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione permanente (quest'ultimo con osservazioni), il relatore Poli, giudicata opportuna la normativa recata dal provvedimento, conclude chiedendone una sollecita approvazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore MESORACA, il quale esprime l'avviso favorevole del Gruppo comunista-PDS, pur osservando che situazioni sperequative analoghe a quelle che il disegno di legge intende rimuovere si verificano anche in altri corsi di laurea.

Conclusasi la discussione generale, interviene il sottosegretario BRUNO, che manifesta l'assenso del Governo al provvedimento.

Si passa all'esame dell'articolato.

Con successive votazioni, sono approvati i due articoli di cui consta il disegno di legge ed infine quest'ultimo, all'unanimità, nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (662)
(Esame)

Il PRESIDENTE avverte che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole, mentre il parere favorevole della Commissione bilancio è condizionato all'introduzione di un articolo aggiuntivo 1-*bis*, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Il relatore, senatore POLI, illustra quindi il disegno di legge, che è volto ad estendere ai patrioti (riconosciuti tali dalle Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518) tutti i benefici di legge previsti per gli ex partigiani combattenti.

Al riguardo, precisa che debbono definirsi «patrioti» quei cittadini che, non inquadrati in formazioni regolari, hanno svolto, durante la guerra di liberazione, azioni di supporto e ausilio ai partigiani combattenti.

Ritenuto che il disegno di legge è volto ad eliminare una situazione sperequativa a danno di una benemerita categoria di cittadini, il relatore

Poli conclude auspicando una pronuncia favorevole della Commissione.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore GIACCHÈ, il quale esprime l'avviso favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Si passa all'esame dell'articolato.

Il relatore POLI presenta l'emendamento 1.0.1, che recepisce integralmente la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio.

Detto emendamento, con il parere favorevole del sottosegretario MEOLI e il voto contrario del senatore SANESI, è accolto dalla Commissione.

A questo punto, il senatore GIACCHÈ chiede il trasferimento della trattazione del disegno di legge alla sede deliberante.

Il sottosegretario MEOLI manifesta l'assenso del Governo, mentre si oppone, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano - destra nazionale, il senatore Sanesi.

A seguito di tale ultima dichiarazione, il presidente IANNI avverte che non sussistono, a termini di Regolamento, le condizioni per dare corso alla richiesta del senatore Giacchè.

La Commissione, con il voto contrario del senatore Sanesi, dà mandato al relatore Poli di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento (con l'emendamento accolto), autorizzandolo, altresì, a chiedere di poter svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO**Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (662)**

Aggiungere dopo l'articolo 1 il seguente articolo 1-bis:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui a partire dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

IL RELATORE

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

323^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e per il commercio con l'estero Rossi.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)**

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CORTESE, ricordando che il provvedimento è stato rimesso alla Commissione plenaria il 15 gennaio su richiesta del senatore Sposetti. Ricorda poi quanto già riferito in sede di Sottocommissione.

Si tratta di decreto-legge di proroga di termini e di interventi finanziari vari. Rispetto alla consueta normativa degli anni scorsi, tuttavia, quella di quest'anno è stata emanata in data 2 gennaio 1992. Conseguentemente, si deve ritenere che per tal via non si possano salvare i fondi speciali della legge finanziaria del 1991. Invece, il decreto utilizza tali accantonamenti nei seguenti articoli: articolo 8, comma 3, lettera *b*); articolo 11; articolo 14.

Pertanto su tali norme sembrerebbe non esservi copertura.

Altre coperture sono attuate con utilizzazione di disponibilità in conto residui di capitoli di bilancio 1991: ciò vale per: l'articolo 6; l'articolo 8, comma 3, lettera *a*); l'articolo 9 (per 120 miliardi).

In proposito si deve osservare che nella ultima relazione quadrimestrale la Corte dei conti ha precisato che l'utilizzo a fini di copertura dei residui di stanziamento è improprio poichè contrasta con la natura dell'istituto della conservazione dei residui per un periodo determinato.

Quanto alle altre norme, si deve far presente che l'articolo 4 proroga l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari: occorrerebbe

sapere se tale spesa è stata già prevista nel fondo sanitario nazionale 1992. L'articolo 9 copre parte dell'onere per i lavori socialmente utili a Napoli e Palermo con quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978: tale copertura è già stata favorevolmente giudicata in precedenti pareri della Commissione; l'articolo 12 estende il regime particolare dei residui di conto capitale a capitolo corrente e pertanto pone un problema di valutazione dei relativi aspetti sistematici; l'articolo 13 prevede utilizzazione di residui di stanziamento derivanti dalla legge n. 268 del 1989, senza quantificare nella norma l'onere della proroga delle agevolazioni per i turisti stranieri motorizzati; l'articolo 15 prevede spese a carico del bilancio dell'ANAS per l'anno 1992: la copertura su capitoli può essere attuata dopo l'assestamento; l'articolo 16 non reca clausola di copertura: secondo la relazione l'onere è già compreso nel capitolo 1653 del Ministero dei trasporti: occorrerebbe però chiedersi, se così è, le ragioni per le quali sia stato costruito un bilancio che scontava una successiva proroga; l'articolo 18, infine, modifica l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, previsto nell'articolo 8 della legge di bilancio 1991, portandolo a 141 mila miliardi. Tale norma avrebbe dovuto trovare sede più propria nella legge di assestamento, e comunque l'esercizio 1991 si è già concluso.

Tra l'altro la disposizione, oltre ad avere problemi di comprensibilità logica, urta contro obiezioni sia sostanziali che formali. Sotto il primo versante, occorre ricordare che, in tanto la determinazione sull'importo dei titoli pubblici è affidata alla legge di bilancio, in quanto la relativa decisione dev'essere adottata nell'ambito di una valutazione più ampia, che è quella tipica della sessione di bilancio; nelle fattispecie, il giudizio verterebbe, ad esempio, sulla congruità tra l'ammontare previsto di titoli e il ricorso al mercato, una grandezza tra l'altro, fissata per il 1991 nel 1990.

Sotto il profilo formale, invece, basti notare che, con l'avallo di tale norma, di fatto la legge di bilancio può essere modificata da un decreto-legge. Ciò è già avvenuto, per analoghi motivi, e la giustificazione dell'eccezionalità nasceva dall'urgenza di collocare sul mercato titoli per coprire l'eccesso di fabbisogno: anche in questo caso la giustificazione forse è la medesima, ma rimane che il decreto risulta emanato nel 1992 e così funge da sanatoria in qualche modo di un'emissione eventualmente già collocata sul mercato.

Il 15 gennaio il Ministro del tesoro è intervenuto nella Commissione affari costituzionali, dove ha avuto modo di osservare, in merito all'articolo 18 del provvedimento, che la disposizione in esso contenuta è stata resa necessaria dal quadro normativo risultante dalle leggi n. 468 e n. 362. Infatti tale sistema pone vincoli all'emissione dei titoli pubblici, cui si fa ricorso per il finanziamento del disavanzo. La dimensione del debito e l'interdipendenza dei sistemi economici non consentono di prevedere esattamente il complessivo importo del fabbisogno, rendendo indispensabili successivi aggiustamenti. Nel caso in esame il fabbisogno è stato determinato nel Documento di programmazione economico-finanziaria in 132.000 miliardi per il 1991, per passare poi a 141.000 miliardi nella relazione previsionale e programmatica. Relativamente all'utilizzazione di provvedimenti d'urgenza in materia, essa è già avvenuta con il decreto-legge n. 412 del

1988, convertito dalla legge n. 493 del medesimo anno. In ogni caso, ha concluso il Ministro, nel corso della prossima legislatura occorrerà rivedere i meccanismi di determinazione del fabbisogno, che non risultano sufficientemente flessibili.

La Commissione di merito ha poi trasmesso un primo gruppo di emendamenti. Di essi provocano aumenti di spesa, senza corrispettiva quantificazione e copertura quelli numeri 1.0.1 (che prevede differimenti del pagamento delle imposte per i soggetti sottoposti a sequestro di persona) e 1.0.2 (che opera uno slittamento dei termini per le denunce catastali). L'emendamento 18.0.4 (in tema di credito al commercio) fa riferimento ad un'accantonamento di fondo speciale, senza prevedere però la copertura.

L'emendamento 18.0.2 (in tema di prosecuzione dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po) potrebbe provocare oneri, mentre quello 18.0.3 slitta il termine per l'impegno di fondi del Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione di merito ha poi trasmesso ulteriori emendamenti. Di essi provocano problemi quelli numeri 2.0.1 (prevede interventi a carico del Fondo per la protezione civile senza aumentarne la dotazione); 5.1 (che prevede spese per i consorzi a valere su accantonamenti concernenti la 10ª e la 11ª Commissione, per i quali occorrerebbe chiedere il parere sull'utilizzo in difformità); 8.0.1 (che viene coperto con disponibilità in conto residui del capitolo 7762 del Ministero del tesoro per il 1991: in base all'interrogazione del sistema informativo della Ragioneria generale, tale capitolo non presenta residui relativi allo scorso anno); 14.1 (che verte in tema di contratti temporanei di enti pubblici non economici, senza indicare nè onere nè copertura); 15.0.1 (che verte in tema di riconoscimento di anzianità combattentistica, senza specificare che il riconoscimento della maggiore anzianità può essere operato una sola volta).

Il presidente ANDREATTA osserva, in merito all'articolo 18, che esso probabilmente mira a sanare alcune emissioni di titoli pubblici che sono state effettuate nel dicembre scorso. Posto che in ogni caso si sarebbe dovuto aver notizia di tale evento nel corso del dibattito della legge finanziaria, il Governo avrebbe dovuto quanto meno provvedere a richiedere la prescritta autorizzazione con decreto-legge il giorno prima di emettere i titoli in questione. Tali titoli infatti non risultano emessi sulla base di una norma di legge. Pertanto ritiene che su tale norma il parere debba essere contrario.

Il senatore BOLLINI, posto che la legge di bilancio prevede l'iscrizione di un limite massimo di ricorso al mercato e quindi, nell'ambito di tale limite, può essere definita la misura prevedibile dell'indebitamento, precisa che il limite stesso si sarebbe potuto modificare solo con la legge di assestamento o, in via del tutto eccezionale, con un decreto-legge. Invece il Ministro del tesoro non solo non ha seguito tale procedura, ma ha provveduto in sede di altro decreto-legge, emanato in data successiva alla conclusione dell'esercizio finanziario 1991. Pertanto, tale evento assume carattere di estrema gravità, tale da involgere un giudizio sul comportamento del Ministro

del tesoro e da provocare un parere contrario da parte della Commissione.

Ritiene poi che la Commissione si debba esprimere in senso contrario sulle norme che utilizzano accantonamenti di fondo speciale relativi al 1991 e residui del bilancio del medesimo anno. Sarebbe poi necessario quantificare la portata dell'articolo 13 e valutare con attenzione l'articolo 16, mentre si dichiara contrario all'articolo 15.

Conclude ricordando che l'onere complessivo del provvedimento, incluso l'articolo 18, supera i 18 mila miliardi e ciò in un momento di estrema gravità per le condizioni della finanza pubblica.

Il senatore FERRARI-AGGRADI propone, tenendo conto della gravità dei problemi sollevati, di sospendere l'esame del provvedimento, al fine di valutarlo con la necessaria ponderazione, anche per investire direttamente della questione il Ministro del tesoro.

Il Presidente ANDREATTA osserva che se è vero che in materia esiste una responsabilità ministeriale, è altrettanto vero che le emissioni dei titoli vengono effettuate sulla base di una *routine* burocratica, della quale è sostanzialmente responsabile, ad ogni titolo, il Direttore generale del tesoro. Sarebbe pertanto opportuno introdurre un emendamento al testo, al fine di richiamare la responsabilità dei funzionari.

Il senatore BOLLINI osserva che la responsabilità ministeriale grava esclusivamente sul titolare del Dicastero, che ha difeso il suo operato presso la 1ª Commissione facendo rinvio alle esigenze discendenti dall'unificazione europea, senza però spiegare i motivi delle sue azioni.

Su proposta del presidente ANDREATTA, l'esame è quindi rinviato.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E
MODIFICA DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA
(A 1, C 5ª)**

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani è anticipata alle ore 9,30 e l'ordine del giorno è integrato, in sede consultiva, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3140.

La seduta termina alle ore 11,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

427ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del presidente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino
(L 14 78, C 6ª)**

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Gianni Giuseppe Zandano a presidente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Il senatore FORTE preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista sulla proposta di nomina di un candidato altamente qualificato e competente.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 13 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, CANDIOTO, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, FORTE, LEONARDI, MARNIGA, NERI, POLLINI, SANTALCO, SARTORI (in sostituzione del senatore TRIGLIA) e TANI (in sostituzione del senatore SALERNO).

Proposta di nomina del presidente del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (L 14 78, C 6ª)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore MARNIGA svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Antonio Pedone a presidente del Consorzio di Credito per

le Opere Pubbliche, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Il senatore FORTE preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista sulla proposta di nomina di un candidato altamente qualificato e competente.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 13 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, CANDIOTO, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, FORTE, LEONARDI, MARNIGA, NERI, POLLINI, SANTALCO, SARTORI (in sostituzione del senatore TRIGLIA) e TANI (in sostituzione del senatore SALERNO).

Proposta di nomina del presidente della Cassa di Risparmio di Roma (L 14 78, C 6^a)
(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore FAVILLA svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Pellegrino Capaldo a presidente della Cassa di Risparmio di Roma, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Il senatore FORTE preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 13 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, CANDIOTO, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, FORTE, LEONARDI, MARNIGA, NERI, POLLINI, SANTALCO e SARTORI (in sostituzione del senatore TRIGLIA) e TANI (in sostituzione del senatore SALERNO).

Proposta di nomina del vice presidente della Cassa di Risparmio di Roma (L 14 78, C 6^a)
(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore FAVILLA svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Emmanuele Emanuele a vice presidente della Cassa di Risparmio di Roma, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Il senatore FORTE preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 13 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, CANDIOTO, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, FORTE, LEONARDI, MARNIGA, NERI, POLLINI, SANTALCO, SARTORI (in sostituzione del senatore TRIGLIA) e TANI (in sostituzione del senatore SALERNO).

Proposta di nomina del presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore BEORCHIA svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Serafino Gatti a presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore FORTE preannuncia, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 13 voti favorevoli e 2 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, CANDIOTO, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, FORTE, LEONARDI, MARNIGA, NERI, POLLINI, SANTALCO, SARTORI (in sostituzione del senatore TRIGLIA) e TANI (in sostituzione del senatore SALERNO).

Proposta di nomina del vice presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore BEORCHIA svolge la relazione sulla proposta di nomina dell'avvocato Dario Pinti a vice presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

I senatori BERTOLDI e FORTE, preannunciano, rispettivamente, il voto contrario del Gruppo comunista-PDS ed il voto favorevole del Gruppo socialista.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 13 voti favorevoli e 2 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, CANDIOTO, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, FORTE, LEONARDI, MARNIGA, NERI, POLLINI, SANTALCO, SARTORI (in sostituzione del senatore TRIGLIA) e TANI (in sostituzione del senatore SALERNO).

La seduta termina alle ore 10,20.

428^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BRINA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per la gestione del fondo di provvidenza per il personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato», predisposto in attuazione dell'articolo 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (R 139 b, c 6^a)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25: parere favorevole)

Il relatore DE CINQUE riferisce sullo schema di regolamento in titolo, predisposto in attuazione dell'articolo 17, quarto comma, della legge n. 25 del 1986, concernente i criteri e le modalità per la gestione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Esso stabilisce la sede del Fondo presso la Direzione Generale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (articolo 1); individua, all'articolo 4, le specifiche finalità del fondo di previdenza, destinando a ciascuna di esse, percentualmente, le entrate annuali (articolo 5); indica i destinatari, nonché la misura e le modalità di corresponsione dell'indennità dovuta all'atto in cui gli iscritti al Fondo cessano, per qualsiasi causa, di far parte del personale dell'Amministrazione dei Monopoli (articoli da 6 a 10); stabilisce i casi nei quali il Fondo è tenuto a corrispondere sovvenzioni agli iscritti e quelli in cui ha facoltà di farlo, secondo le disponibilità di bilancio all'uopo destinate ed i criteri annualmente stabiliti (articolo 11).

Gli articoli da 13 a 17 riguardano il Consiglio di Amministrazione (la composizione e la nomina; le riunioni ordinarie e straordinarie ed i

requisiti di validità delle deliberazioni adottate; gli affari attribuiti alla sua competenza; le attribuzioni del Presidente e quelle del Segretario; la composizione dell'ufficio di Segreteria). Gli articoli 18 e 19 disciplinano la composizione e la nomina del Collegio dei revisori e le attribuzioni ad esso spettanti; gli articoli 21 e 22 riguardano l'esercizio finanziario, la gestione finanziaria, il bilancio e le sue classificazioni in titoli, categorie e capitoli, le modalità di effettuazione dei pagamenti.

Tra le disposizioni finali sono invece contenute le norme sui contratti e sui lavori, nonché sulle provviste e servizi che possono essere eseguiti in economia (articoli da 23 a 34).

Dopo aver ricordato che il Governo nel predisporre tale schema di regolamento, si è avvalso anche del parere del Consiglio di Stato, il relatore ritiene di non dover formulare alcuna osservazione su di esso, rilevando che il Governo dovrebbe solo verificare se l'ex-coniuge divorziato è ricompreso, conformemente ad un costante indirizzo giurisprudenziale, tra i beneficiari dell'indennità per la cessazione del servizio in caso di morte dell'iscritto al fondo, ai sensi dell'articolo 8.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

I senatori POLLINI, CAPPELLI e CANDIOTO preannunciano il voto favorevole, rispettivamente, a nome dei Gruppi comunista-PDS, democratico cristiano e misto-PLI.

Si dà infine mandato al relatore De Cinque di stendere un parere favorevole al Ministro delle Finanze sullo schema di regolamento in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

347^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Misasi ed il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la trattazione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 gennaio.

Il presidente SPITELLA ricorda che nel corso dell'ultima seduta è stata conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il relatore BOMPIANI, dopo aver comunicato che sono pervenuti tutti i pareri richiesti alle competenti Commissioni, rileva che nel corso della discussione generale è stata più volte evidenziata l'importanza del provvedimento in discussione ai fini dello sviluppo della ricerca applicata.

Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Vesentini, pur ritenendo che siano meritevoli di estrema attenzione, fa presente che un'eventuale modifica del testo in esame comporterebbe la necessità di un'ulteriore trattazione del provvedimento presso la Camera dei deputati. Esiste inoltre il rischio che l'approvazione delle modifiche ingeneri una rincorsa verso le sedi privilegiate nel settore della ricerca.

Il relatore osserva poi che le audizioni informali compiute dall'Ufficio di Presidenza della Commissione hanno chiarito il problema

dei residui di spesa. Peraltro rimangono ancora alcune perplessità circa il problema della valutazione.

L'esame degli emendamenti non può prescindere da un'attenta analisi del parere pervenuto dalla 10^a Commissione. Tale parere, di cui dà lettura integrale, è favorevole, peraltro condizionato all'introduzione di alcuni emendamenti. Infatti la Commissione industria ritiene che la scelta operata con l'articolo 4 del provvedimento in esame, pur apparendo fondata su argomentazioni condivisibili, muova in realtà dall'erronea premessa che nell'istruttoria per l'ammissione dei progetti di ricerca ai benefici del Fondo debba considerarsi prevalente la valutazione economico-finanziaria su quella di natura scientifico-tecnologica. La 10^a Commissione nutre, inoltre, perplessità circa le ragioni per le quali alla concessione di un contributo finanziario non sarebbe connessa la diretta assunzione di responsabilità per quanto concerne la valutazione dei progetti di ricerca. Ulteriori incongruenze vengono evidenziate nell'articolo 1 (che escluderebbe dal campo di applicazione degli incentivi i progetti di cooperazione internazionale e comunitaria, nonché le ricerche commissionate), nell'articolo 3 (che eleva al 65 per cento la percentuale massima dei costi ammissibili al contributo, in difformità con gli orientamenti espressi dalla Commissione CEE), nell'articolo 5 (nel quale la previsione delle sole iniziative di ricerca applicata finirebbe per escludere le altre fattispecie quali il trasferimento tecnologico, la formazione professionale e i programmi nazionali di ricerca), nell'articolo 8 (che altererebbe la parità di trattamento tra i progetti di formazione, in quanto prevede la possibilità che quelli proposti dalle imprese siano interamente finanziati nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca) e nell'articolo 11 (che, abrogando la legge n. 22 del 1987, non sembra prevedere le procedure necessarie al completamento dei programmi internazionali in corso di attuazione, tra i quali EUREKA).

Il relatore, dopo aver premesso che tutte le questioni emerse nel corso della discussione generale si ritrovano fedelmente nel parere espresso dalla Commissione industria, fa presente che si prospettano due strade alternative per la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Difatti, da un lato, l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge sarebbe tale da consigliare di soprassedere ad ulteriori modifiche del testo, quale pervenuto dalla Camera dei deputati. D'altro canto, sarebbe possibile costituire un Comitato ristretto per l'analisi degli emendamenti proposti dal senatore Vesentini e di quelli suggeriti dalla Commissione industria, completando comunque l'*iter* di approvazione entro la settimana, in modo da consentire il necessario riesame da parte della Camera.

Il PRESIDENTE rileva che l'emendamento 9.1 del senatore Vesentini sembra comportare un aggravio di spesa e quindi è stato trasmesso alla 5^a Commissione, ma il relativo parere non è ancora pervenuto. Identico problema potrebbe porsi per gli eventuali altri emendamenti che dovessero scaturire dall'accoglimento dei suggerimenti contenuti nel parere espresso dalla Commissione industria.

Il senatore VESENTINI si associa alle considerazioni del Governo circa l'urgenza dell'approvazione delle modifiche alla legge n. 46 del 1982.

Pertanto propone di procedere in modo da esaminare gli emendamenti nel più breve tempo possibile, consentendo alla Camera di riesaminare tempestivamente il testo del provvedimento. Quanto all'emendamento 9.1, non ritiene che comporti un aggravio di spesa; la Commissione bilancio, quindi, potrebbe esprimere il parere in brevissimo tempo.

La senatrice CALLARI GALLI concorda anch'essa sulla necessità di un'urgente modifica della legge n. 46 del 1982. Peraltro non è possibile nascondere i problemi che sono emersi nel corso del dibattito. Si associa quindi alla richiesta di un rapido esame degli emendamenti, in modo da consentire alla Camera dei deputati il necessario riesame del provvedimento.

Il senatore VESENTINI fa presente che presso la Camera dei deputati il disegno di legge è di competenza della Commissione attività produttive, particolarmente gravata di lavoro. Pertanto si rende ancor più necessario un tempestivo esame degli emendamenti e l'approvazione del testo emendato entro la corrente settimana.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che il parere della Commissione industria non è vincolante, il sottosegretario SAPORITO ribadisce l'urgenza della conclusione dell'esame del disegno di legge e osserva che ulteriori modifiche renderebbero molto difficile la sua definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto propone che la Commissione si limiti ad approvare ordini del giorno interpretativi delle parti del testo che suscitano perplessità.

Il PRESIDENTE propone una breve sospensione della seduta, onde consentire l'approfondimento delle questioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore VESENTINI osserva che l'emendamento 9.1, a suo parere, non comporta aggravii di spesa. Infatti tale emendamento innova il testo della Camera dei deputati soltanto perchè evita il decentramento della valutazione dei progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi, impedendo la frammentazione dei criteri decisionali.

Il relatore BOMPIANI ritiene che, ove non risultasse percorribile l'alternativa della modifica del testo in discussione e di un suo tempestivo riesame da parte della Camera dei deputati, sarebbe opportuna l'approvazione di un ordine del giorno interpretativo che ponga l'accento sulla necessità di un controllo sui progetti di ricerca compiuto dal nucleo di valutazione centrale dell'IMI, in modo da garantire l'uniformità dei criteri decisionali.

Il senatore VESENTINI, pur mantenendo fermi gli emendamenti presentati, si associa alle osservazioni testè espresse dal relatore, subordinandole alla verifica dell'effettiva possibilità di giungere alla tempestiva approvazione del testo emendato anche da parte della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE sospende la seduta a causa di concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 12,45.

Il presidente SPITELLA avverte che, a causa del protrarsi delle votazioni in Assemblea, non è possibile riprendere la discussione e pertanto ne rinvia il seguito.

La seduta termina alle ore 12,45.

348^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SPITELLA*

Intervengono i sottosegretari di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore e per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo recante la determinazione dei parametri per l'assegnazione dei contributi statali agli enti lirico-sinfonici (R 139 b, C 7^a)

(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 555. Parere favorevole)

Il relatore BOGGIO, nel riferire alla Commissione sullo schema di decreto in titolo, rileva che la ripartizione dei contributi statali agli enti lirico-sinfonici effettuata con il decreto in esame è finalizzata al mantenimento dei parametri esistenti, non essendo ancora stata approvata la legge di riforma del settore musicale. Peraltro l'approvazione di tale riforma complessiva in questo scorcio di legislatura avrebbe comportato effetti distorsivi, investendo una categoria molto ampia di persone operanti nel campo della lirica, con gravi rischi di innescare fenomeni clientelari in vista delle elezioni. Il Senato, pertanto, molto opportunamente ha ritenuto di dover rinviare alla prossima legislatura l'approvazione di una legge che avrebbe suscitato più perplessità che benefici.

Per questa ragione, pur avendo elaborato un testo per la riforma del settore musicale, non ha inteso presentarlo all'attenzione della Commissione, allo scopo di evitare inutili polemiche e per impedire che venisse approvato un provvedimento di difficile applicazione.

L'intera materia della disciplina dei contributi agli enti lirici dovrà essere quindi affrontata dal nuovo Parlamento, superando quelle figure professionali che non appaiono adeguate ai tempi.

Conclude proponendo di trasmettere al Governo un parere favorevole sullo schema di decreto in esame, il quale rappresenta l'unico provvedimento che legittimamente può essere adottato nelle presenti circostanze.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI, dopo aver ricevuto alcuni brevi chiarimenti dal relatore BOGGIO circa la quota percentuale dell'incremento del contributo fruibile per il 1992 (pari al 9,41), annuncia voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore NOCCHI annuncia a sua volta il voto contrario della sua parte politica, rammaricandosi dell'impossibilità oggettiva nella quale il Parlamento si è trovato di approvare le leggi di riforma dei vari settori artistici, nonostante l'impegno profuso da tutti i Gruppi parlamentari.

Non ritiene, quindi, accettabile la pedissequa applicazione della normativa vigente in tema di enti lirici, in assenza di una riforma che le Camere non hanno potuto portare a compimento.

Posta infine ai voti, la proposta di esprimere parere favorevole formulata dal relatore Boggio viene approvata a maggioranza.

IN SEDE DELIBERANTE

Alberici ed altri: Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3117)

Manzini e Agnelli Arduino: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3159)

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che aveva delegato il senatore Mezzapesa a riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo. Tuttavia quest'ultimo non ha inteso accettare, riservandosi di spiegare alla Commissione le ragioni del rifiuto.

Il senatore MEZZAPESA fa presente che i due disegni di legge attualmente in esame attengono ad una materia che non coincide perfettamente con quella oggetto delle proposte di riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria, assegnate alla Commissione in sede referente e per le quali egli è relatore. Pertanto ha ritenuto opportuno declinare l'invito rivoltogli dal Presidente.

Il PRESIDENTE delega allora il senatore Manzini a riferire alla Commissione.

La senatrice ALBERICI, intervenendo sul diniego del senatore Mezzapesa circa l'assunzione dell'incarico di relatore, rileva che alla base di tale rifiuto sembra esservi una considerazione politica circa la

diversità di materie tra i disegni di legge ora in discussione e quelli riguardanti la riforma dell'ordinamento della scuola superiore, da tempo all'esame della Commissione in sede referente.

Il senatore STRIK LIEVERS, dopo aver ringraziato il senatore Mezzapesa per l'impegno profuso nel ruolo di relatore sulla riforma della scuola secondaria superiore, fa presente di essere stato tra i primi ad evidenziare la necessità di una positiva conclusione dell'esame intrapreso per ciò che riguarda i punti per i quali esiste la possibilità di accordo, rinviando al futuro le conclusioni sulle questioni più controverse.

Il senatore BOMPIANI ritiene che la decisione del senatore Mezzapesa di non accettare l'incarico di relatore per i disegni di legge in esame sia assolutamente legittima e degna di rispetto.

La senatrice MANIERI esprime profonda preoccupazione sull'andamento del dibattito in tema di ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore e di prolungamento dell'obbligo scolastico. L'iter è iniziato da più di un anno, partendo da posizioni dei Gruppi parlamentari inizialmente molto distanti tra loro, ed il senatore Mezzapesa era riuscito a raggiungere alcuni punti di equa mediazione tra le varie istanze. Pertanto la situazione attuale appare di particolare gravità.

Il relatore MANZINI rammenta che i vari Gruppi parlamentari avevano espresso, in un primo tempo, posizioni molto lontane tra loro, le quali peraltro sono state mediate con efficacia dal senatore Mezzapesa. In particolare, l'orientamento della maggioranza è riuscito a concretizzarsi intorno ad una serie di emendamenti sui quali si è lungamente discusso.

Tuttavia, l'approssimarsi della fine della legislatura ha spinto la Commissione a tentare di salvare almeno una parte del lavoro compiuto, mediante la presentazione di due disegni di legge, poi assegnati in sede deliberante.

Ambedue le proposte in esame prevedono l'innalzamento dell'obbligo scolastico, lasciando impregiudicata la restante parte della riforma della scuola media superiore. Nell'affrontare questa tematica è emerso il problema di fondo riguardante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione soltanto nel sistema scolastico oppure anche in quello della formazione professionale. Il disegno di legge presentato dalla senatrice Alberici limita l'ambito dell'assolvimento dell'obbligo al solo sistema scolastico tradizionale. Il disegno di legge n. 3159, invece, riproduce la parte della riforma (disegno di legge n. 2343) finora approvata dalla Commissione in sede referente, consentendo l'assolvimento dell'obbligo anche nell'ambito della formazione professionale.

Si appella pertanto alla sensibilità dei commissari affinché venga raggiunto il positivo risultato dell'innalzamento dell'obbligo, pur riconoscendo l'oggettiva difficoltà di giungere ad una mediazione che sinora non è riuscita. Infatti un accordo in questo senso verrebbe certamente accolto dai cittadini come un sicuro segnale del Parlamento affinché venga dato finalmente corso alla riforma del sistema scolastico.

Quanto al problema della copertura finanziaria, il disegno di legge n. 3117 è più puntuale, stabilendo in modo preciso gli oneri derivanti dall'applicazione della legge. L'atto Senato n. 3159, invece, lascia uno spazio di manovra più ampio a seconda delle scelte politiche che verranno adottate.

Il senatore STRIK LIEVERS, dopo aver premesso che le posizioni politiche confrontatesi negli ultimi mesi sul tema in esame sono molto chiare, osserva che, pur se la Commissione è mossa dalle migliori intenzioni circa la riforma della scuola media superiore, adottando il progetto avanzato dal senatore Mezzapesa si corre il rischio di dar vita ad un provvedimento che estenda di due anni l'istruzione inferiore, riducendo a tre quella superiore. L'innalzamento dell'obbligo invece dovrebbe muoversi nella direzione di un miglioramento qualitativo di quest'ultima. Pertanto si dichiara d'accordo circa l'approvazione dell'innalzamento dell'obbligo, ma senza che questo pregiudichi un futuro ed auspicabile rinnovamento del complessivo sistema scolastico superiore.

Il disegno di legge n. 3159, invece, essendo stato elaborato in tutta fretta, non fornisce adeguate garanzie. Infatti il comma 1 dell'articolo 5 sembra affidare ad un semplice regolamento di attuazione quella riforma della scuola media superiore, che il Parlamento non è riuscito a varare in venti anni. A tal proposito appare sorprendente ed inopportuna l'assegnazione di questi disegni di legge in sede deliberante. Si augura pertanto che l'intendimento finale del progetto dei senatori Manzini ed Arduino Agnelli non sia quello che emerge dal testo, imputabile forse soltanto alla fretta con la quale la proposta è stata redatta.

Il relatore MANZINI, in una breve interruzione, fa presente che gli stessi piani di studio e le tipologie dei diplomi sono definiti per atto amministrativo e non dalla legge.

Il senatore STRIK LIEVERS, proseguendo l'intervento, annuncia la sua contrarietà al disegno di legge n. 3159 non soltanto in termini di principio, ma anche perchè non ripone fiducia politica nel Ministero della pubblica istruzione, il quale ricorre all'espedito della sperimentazione su larga scala per dare attuazione ad una riforma che il Parlamento non ha ancora voluto approvare.

Quanto ai limiti dell'assolvimento dell'obbligo, qualora si volesse effettivamente trovare un accordo, si potrebbe ricorrere ad una fase transitoria di non più di tre anni, rinviando alla prossima legislatura la decisione finale in base a più fondati elementi di giudizio, a patto che non venga creata una struttura formalmente provvisoria ma in realtà difficilmente eliminabile. In questa prospettiva suggerisce la costituzione di un Comitato ristretto che elabori rapidamente un nuovo testo.

Il senatore BOMPIANI ritiene lodevole il lavoro di sintesi compiuto dai senatori Manzini e Arduino Agnelli, i quali hanno saputo cogliere i punti di maggior concordanza ai quali il senatore Mezzapesa era riuscito a condurre la Commissione sul tema dell'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Se esiste la concreta volontà di proseguire positivamente l'esame dei disegni in oggetto - aggiunge - sarebbe sicuramente possibile apportare alcune modifiche al testo della proposta del senatore Manzini, prendendo anche spunto dal progetto della senatrice Alberici. Tuttavia una decisione di questo genere non può essere presa che oggi, perchè un rinvio alla settimana prossima renderebbe di fatto inutile un accordo.

Sarebbe sconcertante - conclude - azzerare tutti i parziali risultati cui si era faticosamente giunti in più di un anno di lavoro. In questa ottica deve essere interpretata l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge n. 3117 e n. 3159, che giudica quanto mai opportuna.

Il PRESIDENTE sospende la seduta a causa di concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 18,10.

La senatrice ALBERICI afferma che ora è necessario valutare cosa sia realisticamente possibile realizzare nel poco tempo disponibile, individuando i temi su cui raccogliere un consenso unanime: sull'elevamento dell'obbligo scolastico italiano al livello degli altri Paesi europei, il Gruppo comunista-PDS ritiene possibile un rapidissimo *iter* in sede legislativa presso entrambi i rami del Parlamento. Invece il disegno di legge n. 3159 rappresenta qualcosa di diverso, poichè contiene una parte dedicata alle modalità di attuazione dell'obbligo, sulle quali - anche alla luce da quanto testè dichiarato dalla senatrice Manieri - non appare certo esistere il consenso richiesto. Osserva poi che il Senato non ha potuto concludere l'esame della riforma organica della scuola secondaria superiore, sul quale sarebbe stato possibile raggiungere le opportune convergenze, poichè la maggioranza vi ha introdotto elementi che hanno stravolto l'iniziale quadro di riferimento, e proprio i medesimi elementi vengono ora riproposti nel disegno di legge n. 3159. Infine vi è il problema della copertura finanziaria del provvedimento: il disegno di legge n. 3159 intende finanziare il prolungamento dell'obbligo mediante la modifica di aspetti estremamente delicati della normativa sulle supplenze, con una manovra a dir poco scarsamente credibile, nella quale manca oltre tutto ogni valutazione dei maggiori oneri previsti e dei risparmi che si intendono realizzare a compenso dei primi. Se non sarà possibile superare questi nodi, occorrerà prendere atto che la maggioranza non intende giungere ad una conclusione positiva.

La senatrice MANIERI giudica apprezzabile il tentativo esperito per salvare il salvabile, recuperando fra l'altro l'ipotesi originaria di attuare per gradi la complessa riforma della scuola secondaria superiore. I socialisti ribadiscono l'importanza di prolungare la durata dell'obbligo scolastico, secondo modalità pienamente calate nel sistema scolastico e non secondo il cosiddetto doppio canale formativo. Non si devono cioè porre sullo stesso piano la scuola ed i centri regionali di formazione professionale, i quali hanno necessità essi stessi di una riforma. Il lungo dibattito svoltosi finora sulla complessiva riforma ha prodotto una

ipotesi di mediazione in ordine all'obbligo che va inserita nel più ampio contesto della riforma stessa. Invece il disegno di legge n. 3159 prevede il mero innalzamento dell'obbligo scolastico secondo il meccanismo del doppio canale - sul quale ella personalmente nutre riserve - ed astraendolo dal predetto contesto. Suggestisce pertanto una breve pausa di riflessione.

Il relatore MANZINI dichiara di aver colto una certa disponibilità ad approfondire ulteriormente la questione, osservando che la senatrice Manieri ha espresso una sua personale valutazione su un testo che in realtà è già stato approvato dalla Commissione in sede referente, nel quadro dell'esame del disegno di legge n. 2343. Osserva poi che i disegni di legge ora in discussione rappresentano il tentativo di cercare una soluzione sul problema del prolungamento dell'obbligo. Ovviamente la maggioranza non poteva non riproporre in questa sede il testo approvato dalla Commissione nel contesto del più ampio disegno di legge n. 2343, mentre anche l'opposizione per parte sua ha fatto uno sforzo. Conclude che se non vi sono le condizioni per cercare un'intesa, allora il tentativo può essere abbandonato.

La senatrice ALBERICI interviene ulteriormente osservando che, di fronte alle dichiarazioni della senatrice Manieri, la questione appare difficilmente risolvibile. Ribadisce che la sua parte politica - convinta che l'obbligo prolungato debba venire assolto all'interno delle istituzioni scolastiche - è disponibile ad approvare un disegno di legge che non specifichi analiticamente le modalità di assolvimento dell'obbligo, rimettendo la questione al futuro legislatore. Se però da parte di tutte le forze politiche non vi sarà disponibilità a lavorare per un'intesa, il Gruppo comunista-PDS si opporrà a proseguire i lavori in sede deliberante.

Replica quindi il sottosegretario BROCCA, il quale dichiara che il Governo acconsente al tentativo ora in corso di circoscrivere l'oggetto dell'intervento legislativo. D'altra parte, il prolungamento dell'obbligo scolastico comporta necessariamente l'indicazione di un quadro di riferimento, dal momento che il puro e semplice innalzamento dell'istruzione obbligatoria, fermo restando l'assetto vigente della scuola secondaria superiore, potrebbe perfino comportare un aggravamento dei problemi di quest'ultima. Il Governo precisa che il tentativo di mediazione verrà effettuato all'interno della proposta di maggioranza, ma tenendo presenti anche le istanze dell'opposizione e propone che la Commissione conferisca un mandato informale al Governo in tal senso, con l'intesa che il testo da predisporre non potrà limitarsi a prevedere solamente il prolungamento dell'obbligo scolastico, ma dovrà indicarne anche le modalità e dettare alcuni principi, la cui puntuale specificazione sia rinviata al regolamento attuativo. Risponde poi al senatore Strik Lievers che il Governo non intende affatto attuare surrettiziamente la riforma della scuola secondaria superiore e rivendica il ruolo costruttivo svolto dalle sperimentazioni, che devono avere la possibilità di adempiere alla funzione loro propria in un ambito chiaro e definito. Conclude facendo presente che i nuovi programmi della scuola

secondaria superiore potranno essere introdotti per atto amministrativo, fermo restando ovviamente quanto previsto dalla legislazione scolastica, una volta acquisito il necessario parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Interviene poi il senatore NOCCHI, il quale osserva che, se il Governo intende riproporre sotto nuova veste questioni già ampiamente dibattute, viene necessariamente meno l'intesa su cui si regge la sede deliberante. Sottolinea quindi la correttezza ed il realismo della proposta avanzata dalla senatrice Alberici, mirante a giungere rapidamente all'approvazione di un testo dedicato esclusivamente al prolungamento dell'obbligo scolastico senza toccare la questione delle modalità di adempimento. Il Gruppo comunista-PDS si riserva comunque di esprimere un giudizio sui risultati del tentativo.

Prende quindi la parola il senatore STRIK LIEVERS, il quale, preso atto delle proposte formulate dalla maggioranza di Governo - dalle quali deduce che i due disegni di legge in discussione non possono essere considerati un adeguato terreno di mediazione - osserva che uno dei nodi principali è rappresentato dall'ampiezza della materia da rimettere al regolamento di attuazione della ipotizzata legge. Conclude rilevando che la maggioranza nella Commissione è qualcosa di ben diverso dalla maggioranza di Governo, come è emerso anche nella presente seduta, e questo rilievo inficia anche il possibile *iter* presso l'altro ramo del Parlamento di un testo che fosse approvato dalla Commissione.

Successivamente la Commissione conviene con la proposta del presidente SPITELLA di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI
DEI GRUPPI
(R 29, C 7^a)*

Il presidente SPITELLA avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà immediatamente al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

315ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Cristofori.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE**Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio (3153)**

(Discussione e rinvio)

Il presidente BERNARDI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che istituisce l'«anno marconiano 1995» al fine di celebrare il primo centenario dell'invenzione della radio. In particolare le celebrazioni sono volte a favorire la cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Guglielmo Marconi, a promuovere lo sviluppo degli studi scientifici e di sperimentazione nel settore delle telecomunicazioni, a sostenere lo svolgimento di attività formative, espositive, congressuali, culturali e scientifiche. La formulazione del programma generale e l'attività di controllo sul programma stesso sono affidate alla giunta esecutiva, i cui membri sono scelti dal comitato nazionale per le celebrazioni, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 1991 e presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio; la cura dei rapporti con le amministrazioni statali e con tutti gli enti che partecipano all'iniziativa è affidata ad un segretario generale. Il Presidente ricorda che per consentire il perseguimento degli scopi celebrativi il disegno di legge assegna alla fondazione Guglielmo Marconi contributi per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mentre la realizzazione di necessari impianti tecnici e strumentali è affidata alle amministrazioni e agli enti partecipanti all'iniziativa. Raccomanda infine una rapida approvazione del provvedimento.

Si apre la discussione.

La senatrice SENESI esprime perplessità circa le attività di cui all'articolo 2, affermando che occorre dare maggiore spazio a ricerche storiche tali da illuminare più adeguatamente il contributo scientifico dell'opera di Guglielmo Marconi. Prospetta altresì di coinvolgere nelle celebrazioni anche gli enti che hanno maggiormente beneficiato delle scoperte di Marconi, come ad esempio la Rai. Dichiarò infine, pur con le perplessità e i suggerimenti indicati, di concordare a nome della sua parte politica con l'obiettivo generale del disegno di legge, da individuarsi nella celebrazione dell'opera di Guglielmo Marconi.

Il senatore ULIANICH si dichiara perplesso in linea di principio di fronte all'adozione di provvedimenti specifici e contingenti finalizzati alla celebrazione di determinati eventi, ritenendo più valida l'istituzione di un apposito fondo dal quale attingere di volta in volta in tali circostanze. Richiamandosi alle osservazioni della senatrice Senesi, ricorda che l'esistenza di una fondazione Guglielmo Marconi e di un museo della scienza già realizzano l'obiettivo di dare il dovuto rilievo alla valenza storica del contributo scientifico di Marconi. Nel sottolineare quindi che l'entità del finanziamento e la sua articolazione sono soddisfacenti e privilegiano, a differenza di altri provvedimenti analoghi, gli studi scientifici e la ricerca, annuncia il voto favorevole della sua parte politica, suggerendo soltanto una modifica formale all'articolo 1 per quanto concerne la denominazione dell'anno dedicato a Marconi.

Il senatore PATRIARCA, concordando con i fini del provvedimento, che tra l'altro assicura un notevole impulso alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni, annuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

Il senatore MARNIGA dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista su un provvedimento che ricorda adeguatamente il contributo di Marconi e l'enorme impulso che ne è derivato per lo sviluppo della civiltà moderna.

Il presidente BERNARDI, dichiarata chiusa la discussione generale, afferma quindi, con riferimento ai suggerimenti della senatrice Senesi, che la presenza della Rai è già prevista e che altre rappresentanze potrebbero essere assicurate ampliando il numero dei membri della giunta esecutiva.

Interviene in sede di replica il sottosegretario CRISTOFORI, esprimendo compiacimento per l'attenzione riservata al provvedimento da tutte le forze politiche presenti in Commissione. Ricorda quindi che il testo è stato formulato in stretta collaborazione con la regione Emilia-Romagna e l'Università di Bologna e che nell'ambito del comitato nazionale esiste un'adeguata rappresentanza di tutte le forze istituzionali e sociali interessate, nonchè della Rai. Nel sottolineare poi che il provvedimento, valorizzando gli studi scientifici, potrà contribuire anche a rafforzare la candidatura di Bologna a centro internazionale del notiziario radiofonico e televisivo, dichiara di essere disponibile ad

accogliere il rilievo formale del senatore Ulianich, sebbene il termine adoperato dal testo abbia un maggiore impatto sul piano della comunicazione, nonchè l'esigenza di garantire una maggiore rappresentatività della giunta, anche se la stessa sia stata concepita come un organo molto agile.

Il presidente BERNARDI, ricordando che non sono ancora pervenuti i pareri della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, rinvia la votazione del provvedimento.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E RINVIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

(A 1, C 8^a)

Il presidente BERNARDI avverte che la Commissione è convocata oggi pomeriggio alle ore 16, per la votazione del disegno di legge n. 3153 e la discussione dei restanti argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta antimeridiana, sui quali non sono ancora pervenuti i prescritti pareri. Avverte altresì che alla fine della seduta pomeridiana si riunirà la Sottocommissione per i pareri, già convocata per la mattinata di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

316^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Intervengono il ministro dei trasporti Bernini e il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio (3153)
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla votazione degli articoli.

In sede di articolo 1 il senatore ULIANICH illustra l' emendamento 1.1, volto a modificare la denominazione dell'anno dedicato a Marconi.

Con il parere favorevole del presidente-relatore BERNARDI e del ministro BERNINI tale emendamento è posto ai voti ed approvato. È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1 così modificato.

Senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 2.

In sede di articolo 3 il presidente BERNARDI illustra l' emendamento 3.1, volto a correggere un errore materiale al comma 1, lettera c).

Favorevole il Governo, tale emendamento è posto ai voti ed approvato. Successivamente è posto ai voti ed approvato l'articolo 3 nel testo così emendato.

Senza discussione sono posti ai voti ed approvati separatamente gli articoli 4 e 5.

Il presidente BERNARDI illustra un emendamento al comma 6 dell'articolo 6 (6.1) che recepisce un suggerimento della 5^a Commissione. Con il parere favorevole del ministro Bernini, tale emendamento è posto ai voti ed approvato. È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 6 così modificato.

Dopo che sono stati posti ai voti ed approvati separatamente senza discussione gli articoli 7 e 8, è posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Variante al programma di interventi per l'adeguamento alla urgenza operativa delle infrastrutture del Corpo delle Guardie di finanza (R 139 b, C 8^a)

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 831: favorevole)

Riferisce alla Commissione sulla proposta di variante in oggetto il presidente BERNARDI, rilevando che la stessa è motivata dall'esigenza di utilizzare i fondi stanziati dalla legge n. 831 del 1986, pari a lire 37 miliardi, già iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1988 e mantenuti in bilancio per tutto il 1991 ai sensi dell'articolo 8 della legge di approvazione dell'ultimo rendiconto generale dello Stato. Sebbene detti fondi fossero finalizzati all'acquisto di immobili, il Comando generale della Guardia di finanza è giunto alla determinazione di impegnarne la maggior parte - 33.100 milioni - per la realizzazione di interventi infrastrutturali

avviati ma non interamente finanziati e per l'anticipazione di interventi che altrimenti potrebbero essere avviati solo nel 1993. Ciò in quanto si è previsto che entro il 1991 avrebbero potuti essere impegnati solo i fondi relativi a due interventi di acquisto, pari a lire 3.900 milioni. D'intesa con la Direzione generale dell'edilizia statale si propone quindi di assegnare un importo pari a 17.250 milioni di lire al Provveditorato OO.PP per la Toscana da destinare alla ristrutturazione degli immobili Sant'Orsola e Luporini di Firenze; un importo pari a 6.300 milioni di lire al Provveditorato OO.PP per il Lazio, per il completamento del centro logistico di Villa Spada in Roma e l'allestimento del poligono di tiro presso la caserma Piave in Roma; un importo pari a 9.550 milioni di lire al Provveditorato OO.PP per il Piemonte per realizzare il primo lotto funzionale della nuova sede del nucleo regionale, per ristrutturare la caserma Duca d'Aosta, per costruire la nuova sede per i comandi del corpo in Biella, per completare la ristrutturazione delle caserme di Entreves e Henry Clemente.

Dopo che il sottosegretario D'AMELIO ha raccomandato l'espressione di un parere favorevole, la Commissione si esprime in tal senso, con l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

IN SEDE DELIBERANTE

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente BERNARDI, anche a nome del relatore Chimenti di cui fa le veci, ricorda che gli emendamenti sono stati già illustrati e che le Commissioni 1ª, 2ª e 6ª hanno espresso parere favorevole. La 5ª Commissione ha invece espresso un parere favorevole condizionato all'introduzione di talune modifiche.

Si passa alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Con il parere favorevole del ministro BERNINI è posto ai voti ed approvato l'emendamento 0.1 presentato dal presidente Bernardi.

In sede di articolo 1 è messo ai voti e approvato l'emendamento 1.1 (soppressivo dell'articolo).

È quindi dichiarato precluso l'emendamento 1.2 della senatrice Senesi.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.0.1 della senatrice Senesi, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Si passa all'articolo 2.

Con il parere favorevole del Governo è posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.1 del presidente Bernardi, suppressivo dell'articolo 2. È quindi dichiarato precluso l'emendamento 2.2 della senatrice Senesi.

Si passa all'articolo 3.

Con il parere favorevole del Ministro è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1 del presidente Bernardi, suppressivo dell'articolo. È conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 3.2 della senatrice Senesi.

Si passa all'articolo 4.

Con il parere favorevole del Governo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.1 del presidente Bernardi, suppressivo dell'articolo. Risulta quindi precluso l'emendamento 4.2 della senatrice Senesi.

Si passa all'articolo 5.

Favorevole il Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 5.1, suppressivo dell'articolo. È di conseguenza precluso l'emendamento 5.2 della senatrice Senesi.

Si passa all'articolo 6.

Con il parere favorevole del ministro BERNINI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 6.1, suppressivo dell'articolo. Conseguentemente è dichiarato precluso l'emendamento 6.2 della senatrice Senesi.

Si passa all'articolo 7.

Con il parere favorevole del ministro BERNINI è posto ai voti ed approvato l'emendamento 7.1 del presidente BERNARDI, suppressivo dell'articolo.

È quindi dichiarato precluso l'emendamento 7.2 della senatrice Senesi.

Con il voto contrario del relatore e del Governo sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 della senatrice Senesi.

Si passa all'articolo 8.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 8.3 della senatrice Senesi.

È successivamente posto ai voti ed approvato, con il parere favorevole del ministro Bernini, l'emendamento 8.1 del presidente Bernardi.

Il presidente BERNARDI, illustra quindi due subemendamenti all'emendamento 8.2 volti rispettivamente a modificare i commi 4 e 5 in conformità del parere della 5^a Commissione.

Favorevole il Governo, tali subemendamenti sono posti ai voti ed approvati; è successivamente posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.2 così modificato.

Il senatore VISCONTI illustra l'emendamento 8.4, volto ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 1, al fine di prevedere la possibilità per le regioni, i comuni e le aziende di trasporto pubblico locale, di contrarre mutui per investimenti con il concorso dello Stato. Rispetto alla versione originaria dell'emendamento precisa quindi, in conformità di un'osservazione della Commissione bilancio, che il finanziamento dell'intervento statale deve avvenire utilizzando una quota parte dello stanziamento complessivo di cui alla lettera a) del comma 5 dell'emendamento 8.2.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

È quindi messo ai voti e approvato l'articolo 8 così modificato.

Sono quindi posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 della senatrice Senesi.

Con il parere favorevole del ministro BERNINI, sono infine posti ai voti ed approvati gli emendamenti 9.1 e 10.1 del presidente BERNARDI, soppressivi rispettivamente degli articoli 9 e 10.

È posto ai voti ed approvato nel testo così emendato il disegno di legge nel suo complesso, con l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Deputati Savio ed altri. Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli (3042), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione)

Il presidente BERNARDI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Prevede la concessione di una sanatoria ai rimorchi agricoli di massa superiori a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, mediante la loro ammissione a visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione civile competenti per territorio. Unica condizione è che i possessori di detti veicoli provino la loro conformità ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale, nonché il loro acquisto entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 maggio 1983.

Senza discussione e con il parere favorevole del ministro BERNINI il disegno di legge è posto ai voti ed approvato nel suo articolo unico.

SULLA RIFORMA DELL' ENTE FERROVIE DELLO STATO
(R 46 1, C 8^a)

La senatrice SENESI chiede al Ministro di far conoscere alla Commissione elementi informativi più dettagliati, rispetto a quanto divulgato dalla stampa, in merito all'*iter* della riforma dell'ente Ferrovie dello Stato, nonché della situazione determinatasi al suo interno soprattutto riguardo al settore degli investimenti. Sollecita altresì il Ministro di rendere noti i propri intendimenti circa le nomine della dirigenza.

Dopo che il ministro BERNINI si è dichiarato disponibile a fornire le informazioni richieste, il presidente Bernardi suggerisce di affrontare tale discussione in occasione del probabile prossimo esame, in terza lettura, del disegno di legge di riforma, la cui approvazione da parte della Camera dei deputati sembra imminente.

La senatrice SENESI concorda.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI**Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio
(3153)****Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. L'anno 1995, dedicato a Guglielmo Marconi, è proclamato "1995: anno di Guglielmo Marconi".

1.1**ULIANICH, BERNARDI****Art. 3.**

Alla lettera c) del comma 1, sostituire le parole: «di amministrazione» con la seguente: «direttivo».

3.1**BERNARDI****Art. 6.**

Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere: «nel limite di un onere di 100 milioni annui».

6.1**BERNARDI**

EMENDAMENTI

Legge-quadro per l'ordinamento, la utilizzazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981)

Sostituire il titolo con il seguente: «Concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche degli enti locali e delle Regioni».

0.1

BERNARDI

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

BERNARDI

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono assimilati al trasporto pubblico locale, ai fini dell'applicazione della presente legge, i servizi effettuati con carattere complementare ma necessari, rispetto ai servizi di trasporto pubblico locale, anche se svolti su itinerari alternativi e, o, a chiamata, nonchè quelli che si svolgono in acque marittime aperte alla navigazione promiscua o destinati ad assicurare il collegamento con le isole minori, o tra centri abitati costieri».

1.2

SENESI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'inizio dell'esercizio successivo alla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative statali in materia

di linee ferroviarie in concessione, comprese quelle in gestione commissariale governativa, sono delegate alle regioni nel cui territorio sono esercitati gli impianti.

2. Sono altresì delegate alle regioni interessate, le funzioni amministrative, in materia di esercizio di linee ferroviarie secondarie di rilevanza esclusivamente regionale, gestite dall'Ente delle ferrovie dello Stato, per le quali intervenga, entro sei mesi, richiesta di affidamento da parte delle regioni interessate.

3. Le regioni esercitano direttamente o subdelegandole alle autorità di bacino, le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il Ministro dei trasporti è incaricato di provvedere alla trasmissione alle regioni degli atti concernenti le funzioni delegate con la presente legge.

4. Le modalità di esercizio dei servizi ferroviari delegati che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe, sono stabiliti dalla regione delegante d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore dell'esercizio ferroviario.

5. Restano di competenza statale, oltre le funzioni di indirizzo e coordinamento, per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo, nonché le funzioni di controllo della sicurezza degli impianti e di collaudo delle opere ferroviarie.

6. Entro un anno dalla intervenuta delega alle regioni, cessano le gestioni commissariali governative. Le regioni sono tenute, entro tale termine a provvedere a nuove forme di gestione, assegnando i predetti servizi ferroviari, a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, mediante contratti di servizio atti a disciplinare obblighi e diritti delle parti».

1.0.1

SENESI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. I servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale debbono essere esercitati da soggetti aventi il possesso dei requisiti tecnici ed economici, secondo principi di economicità e di efficienza da conseguirsi anche attraverso un assetto dei servizi, basato sulla non

concorrenzialità tra i vari modi di trasporto, nonché un miglioramento delle gestioni aziendali mediante piani di ristrutturazione e di risanamento da conseguirsi, anche con accorpamento delle stesse.

2. Ai fini del possesso dei requisiti tecnici, le regioni hanno facoltà di autorizzare l'utilizzazione da parte dei soggetti gestori, di materiale rotabile e di attrezzature di cui il soggetto stesso risulta proprietario, o ne abbia la disponibilità mediante contratto di usufrutto, di comodato, di locazione con facoltà di compera o con contratto di noleggio».

2.2

SENESI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per i trasporti locali, da ripartirsi fra le regioni a statuto ordinario, per il concorso nelle spese delle regioni per il rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi di servizio e tariffari, a favore delle aziende pubbliche e private, che esercitano i servizi di cui all'articolo 1 e 1-bis.

2. Il fondo per il concorso dello Stato negli oneri per il rimborso degli obblighi di servizio e tariffari, è determinato in modo da assicurare la copertura, nei limiti del 50 per cento della differenza tra il costo standardizzato di riferimento e le entrate previste in applicazione del coefficiente di esercizio di cui al successivo articolo 6.

3. Le regioni provvedono alla assunzione degli oneri relativi agli obblighi di servizio, da esse imposti ai sensi della presente legge, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione delle regioni stesse. Alla copertura della relativa spesa, le regioni provvedono utilizzando risorse proprie e quelle ad esse assegnate dal fondo di cui al presente articolo.

5. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento ai programmi biennali».

3.2

SENESI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Per il conseguimento dei predetti principi, le regioni:

a) definiscono la politica dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali; attraverso la formazione dei Piani regionali dei trasporti e dei loro aggiornamenti, ripartiscono il territorio in bacini di traffico, facendoli di norma coincidere con i territori delle province e delle città metropolitane;

b) predispongono i piani regionali dei trasporti ed i loro aggiornamenti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento con i servizi di propria competenza o ad esse delegate;

c) adottano programmi biennali di assetto dei servizi che nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 ed in coerenza con quanto previsto nei punti a) e b), assicurino un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato tra i vari modi in rapporto ai fabbisogni di mobilità espressi dalle comunità locali.

2. I piani regionali dei trasporti, contengono gli indirizzi programmatici per le azioni amministrative e per gli interventi finanziari rivolti:

a) alla razionalizzazione dei flussi di mobilità delle persone e delle merci, riguardanti l'offerta dei vari modi di trasporto nel territorio regionale e nelle sue aree urbanizzate, nonché per l'accesso alle infrastrutture ed ai servizi di particolare significatività e attrazione per la domanda;

b) al coordinamento e alla integrazione, tra i vari modi di trasporto, presenti nel territorio regionale, in funzione di migliorare la produttività e l'efficienza dell'offerta;

c) al governo organizzativo, funzionale ed economico dei trasporti pubblici di interesse locale.

d) alla emanazione di indirizzi per la formazione dei piani di bacino e dei piani della mobilità urbana e del traffico.

3. Le province e le città metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assumono le funzioni di autorità di bacino, secondo il loro ordinamento, curano la elaborazione dei piani di bacino di trasporto, concorrono alla predisposizione dei programmi biennali di servizio, esercitano le funzioni amministrative proprie, delegate e subdelegate dalla Regione.

4. I piani di bacino costituiscono lo strumento per l'attuazione delle misure di programmazione, amministrative e finanziarie. Essi, tra l'altro devono, contenere la individuazione della rete dei servizi ritenuti necessari per assicurare una funzionale ed integrata organizzazione del trasporto pubblico.

5. Le regioni, disciplinano modalità e termini, per la preventiva verifica di conformità al piano regionale dei trasporti, dei piani di bacino.

6. I programmi di cui al comma 1, lettera c), sono trasmessi, entro il 30 aprile dell'anno precedente il biennio considerato da ciascun programma, al CIPET il quale, verificata la compatibilità degli stessi con il Piano generale dei trasporti e con i principi enunciati nell'articolo 2, entro il termine di sessanta giorni esprime parere in merito alla ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge».

4.2

SENESI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

5.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, le regioni provvedono ad emanare norme idonee a:

a) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto, con riferimento anche ai principi comunitari, disciplinando gli esercizi e le strutture aziendali e assicurando il coordinamento tra le diverse tipologie dei servizi;

b) promuovere e favorire la costituzione di organismi, società a capitale pubblico e privato, di forme di cooperazione tra imprenditori,

per la gestione a livello di bacino o di aree di sub-bacino, della rete dei servizi;

c) adottare modalità e strumentazioni atte per una capillare integrazione dei servizi e degli orari, con particolare riferimento alla connessione e alla intermodalità della rete dei servizi di trasporto;

d) promuovere e partecipare alla formazione di contratti di programma tra enti locali e imprese di trasporto pubblico, ivi compreso l'ente ferrovie dello Stato, aventi ad oggetto la gestione dei servizi, la definizione degli obblighi di servizi pubblico ed il rimborso dei relativi oneri finanziari;

e) stabilire l'adozione di sistemi e livelli tariffari per le varie modalità di trasporto, in grado di consentire l'integrazione tra i vari modi di trasporto o tra i diversi soggetti gestori nell'ambito di uno o più ciascun bacini od aree di servizio.

f) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori.

5.2

SENESI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo 6.

6.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

1. *Per l'attuazione dei fini di cui al precedente articolo, il Ministro dei trasporti, sulla base dei programmi di cui all'articolo 4 determina entro il 31 luglio precedente a ciascun biennio, con propri decreti adottati ogni due anni per ciascuna regione, il costo standardizzato di riferimento del trasporto, inteso quale limite massimo di costo chilometrico di produzione del servizio il coefficiente di esercizio da rispettare, nell'arco del biennio, inteso quale rapporto tra i ricavi teorici presunti ed il costo standardizzato.*

2. *Nella determinazione dei costi standardizzati di riferimento si deve tener conto:*

a) *dei costi del personale riferiti ad organici-tipo per modalità di trasporto;*

b) *degli altri costi di esercizio, compatibili con una razionale, efficiente ed economica gestione, avuto riguardo anche ai costi delle altre modalità di trasporto e ad analoghi costi di aziende similari in campo comunitario, comprensivi degli oneri per accantonamenti.*

3. Nella determinazione dei ricavi presunti si deve tener conto:

- a) della domanda di trasporto, individuando i livelli minimi di utilizzazione dei servizi;
- b) di livelli tariffari che assicurino la copertura di tali costi, ad eccezione della quota di costo riferita alla socialità del servizio e alla tutela delle categorie protette dalla legge.

6.2

SENESI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo 7.

7.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

1. In attesa della entrata in vigore delle disposizioni in materia autonomia impositiva, di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, a decorrere dall'esercizio successivo alla entrata in vigore della presente legge, il fondo per la compensazione degli obblighi di servizio è dotato di una disponibilità finanziaria pari all'importo determinato dal Ministro del tesoro, assommando tutti gli interventi finanziari dello Stato, relativi all'esercizio in corso, per contributi, concorsi, sovvenzioni sugli oneri di gestione, a favore dei servizi di trasporto disciplinari dalla presente legge, ivi compresi, quelli relativi all'applicazione del contratto collettivo degli autoferrotranvieri ed a quelli risultanti dal complesso dei disavanzi di esercizio relativi al 1990 oggetto di assunzione dei mutui come disciplinati dal decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Al fondo come sopra determinato si applicano le variazioni previste dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modifiche con la legge 26 febbraio 1982, n. 52.

3. A decorrere dalla istituzione del Fondo di cui all'articolo 5 lettera a), la quota di tributi erariali spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di una misura pari all'importo corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle citate Regioni ai servizi di trasporto locale di propria competenza e certificato dalle Regioni medesime in complessive lire 531.771.982.000.

4. Il fondo di cui al presente articolo viene annualmente ripartito tra le regioni, con decreto del Ministro dei trasporti, entro e non oltre

30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto provvede, alla ripartizione del fondo tra le regioni, avuto riferimento:

a) per quanto ai servizi trasferiti o delegati alle regioni con la presente legge, assegnando a ciascuna regione un importo pari a quello risultante delle certificazioni del Ministro dei trasporti per i singoli servizi trasferiti o delegati;

b) per quanto alla somma residua:

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

per un importo pari al 20 per cento in proporzione diretta al numero degli occupati in ciascuna regione;

per un importo pari al 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione frequentante la scuola media superiore;

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna regione;

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati collinari e montani;

per un importo pari al 30 per cento da assegnare alle regioni nelle quali insistono le aree metropolitane di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in una relazione ponderata al peso demografico che le predette aree hanno rispetto alla popolazione totale della regione interessata.

5. Ai fini della applicazione dei parametri di cui al comma precedente, il Ministro dei trasporti assume i dati più recenti resi disponibili dall'ISTAT, alla data di effettuazione del riparto.

7.2

SENESI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le regioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, procedono all'indizione delle conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo esame delle proposte formulate dalle autorità di bacino e dai Comuni sedi di servizi urbani, sentite le organizzazioni delle imprese ed aziende di gestione dei servizi, per la determinazione, per l'anno successivo, delle tariffe economiche del trasporto pubblico di interesse locale, distintamente per tipi e modi di trasporto, per condizioni ambientali e di traffico.

2. Le tariffe economiche, sono determinate in funzione della necessità di equilibrio economico delle gestioni e sono calcolate con riferimento:

a) alla quantità dei servizi offerti intesi come posti-chilometro offerti;

b) ai costi obiettivi di produzione del servizio, come risultanti dalle somme dei costi diretti ed indiretti, comunque necessari ed obiettivamente indispensabili all'espletamento dei servizi stessi, ivi compresi gli oneri per gli accantonamenti destinati al trattamento di fine rapporto (TFR) e al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete.

3. Le regioni fissano altresì i livelli percentuali minimi di utilizzazione, intesi come posti chilometro occupati nei mezzi di trasporto utilizzati, distintamente per singoli servizi, o gruppi di servizi, anche ai fini dell'ammissione alle compensazioni degli obblighi di servizio di cui al comma precedente.

4. Ai fini di cui sopra, le regioni determinano i tipi di tariffe ed i relativi prezzi minimi, l'entità delle riduzioni per titoli di viaggio ad utilizzazioni multiple o per particolari categorie sociali di utenti. È in facoltà delle città metropolitane, delle province e dei singoli comuni, ognuno nell'ambito delle proprie competenze amministrative disporre l'adozione di maggiori sconti o di ulteriori facilitazioni, previa assunzione degli oneri afferenti le relative compensazioni. Ai prezzi come sopra determinati, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, emana indirizzi e direttive, in ordine alla metodologia ed ai criteri da assumere per la determinazione dei costi obiettivi, da parte delle regioni.

6. Le regioni per i servizi oggetto dei programmi biennali di cui all'articolo 3, determinano annualmente il compenso dovuto per gli obblighi di servizio e tariffari da esse imposti, in armonia con le disposizioni contenute nel Regolamento della Comunità Economica Europea, n. 1191/69.

7. Compete alla regione, con proprie leggi regionali dettare norme intese a disciplinare l'introduzione da parte delle province, delle città metropolitane e dei comuni, per i servizi di rispettiva competenza, delegati e subdelegati, di ulteriori obblighi di servizio o tariffari, anche se non previsti dai singoli programmi biennali, determina l'obbligo a carico degli enti interessati di provvedere alla corresponsione degli oneri di compensazione.

8. Le eventuali perdite o disavanzi di gestione non coperti dalle tariffe, per le quali non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dagli interventi finanziari di compensazione di cui alla presente legge, restano a carico delle singole aziende, imprese o esercizi di trasporto e sono oggetto di piani di risanamento e di recupero pluriennali.

9. Gli accantonamenti destinati al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sono depositate a cura dei soggetti gestori dei servizi in un fondo fruttifero, presso istituti di credito di fiducia del gestore, con vincolo di prelievo subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di bacino in ordine alla destinazione di uso delle risorse stesse.

10. Le regioni con proprie leggi definiscono, anche in relazioni, alla entità delle perdite o dei disavanzi, gli obiettivi e la durata massima dei piani di risanamento e di recupero di cui al precedente comma.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter

1. Su proposta delle regioni interessate, il Ministro dei trasporti, su conforme parere del CIPET, è autorizzato ad assegnare contributi in conto interessi, in misura non superiore al 8,50 per cento dell'investimento per la durata massima di, anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dalle regioni o da enti locali, o da soggetti attuatori, per:

a) il concorso nelle spese destinate per la realizzazione di nuove reti di trasporto rapido di massa a guida vincolata, alla costruzione, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla trasformazione di linee ferroviarie subdelegate ai sensi della presente legge;

b) il concorso nelle spese per la dotazione di impianti di alta tecnologia, atti ad incentivare la intermodalità e la accessibilità alle reti dei servizi;

2. Possono essere ammesse a fruire del contributo di cui al presente articolo, le opere e le dotazioni, oggetto di previsione nei programmi biennale, riconosciute ammissibili dal CIPET in sede di esame di compatibilità con il Piano generale dei trasporti e per le quali sia stata documentata: la utilizzazione dei contributi concessi in precedenza ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e da qualsiasi altra legge comunque relativa ai trasporti pubblici di cui agli articoli 1 e 2 e la destinazione di una quota, per concorrere all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti e nei servizi di trasporto ed alla accessibilità delle persone a ridotta capacità motoria, deambulanti e non, anche mediante offerta di sistemi di trasporto specifici ad integrazione di quelli tradizionali, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono assegnati agli enti, alle aziende o alle imprese interessate, per il tramite delle regioni, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la conferenza Stato-Regioni prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, la quale deve esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, provvedere comunque all'emanazione del decreto di assegnazione.

4. Alla dotazione del fondo investimenti per l'esercizio 1992 e per gli esercizi successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in relazione ai programmi di finanziamento sopra indicati.

5. Al numero 22 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «impianto fisso» sono aggiunte le parole «nonchè impianti e veicoli destinati alle altre linee di trasporto pubblico».

6. Gli accantonamenti destinati al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sono depositate a cura dei soggetti gestori dei servizi in un fondo fruttifero, presso istituti di credito di fiducia del gestore, con vincolo di prelievo subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di bacino in ordine alla destinazione di uso delle risorse stesse.

7.0.2

SENESI

Art. 8.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Le norme di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonchè di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche ai disavanzi dell'esercizio 1991 registrati dalle aziende di trasporto pubbliche e dai servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali e delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione delle Regioni».

8.1

BERNARDI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione, di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dell'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e 565 miliardi per il 1994 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.2

BERNARDI

All'emendamento 8.2, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e corrisposto nell'anno 1993».

8.2/1

BERNARDI

All'emendamento 8.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 670 miliardi per il 1993 e lire 565 miliardi per il 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)»;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992».

8.2/2

BERNARDI

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

1. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli art. 2 e 2-bis. del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico dello Stato.

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-bis. del Decreto-legge 31 ottobre 1990, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 1990, n. 403, sono estese alla copertura dei disavanzi ed al ripiano delle perdite del 1991.

2. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli Enti locali ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. di cui al comma 1 siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione delle normative sulla finanza locale, la contribuzione statale di cui al comma 1 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

3. All'attribuzione del contributo statale di cui al presente articolo si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

8.3

SENESI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto ordinario, i Comuni e le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzati a contrarre mutui per investimenti volti al potenziamento del trasporto pubblico locale. Lo Stato concorre nella misura del 60 per cento agli oneri di ammortamento per capitale ed interessi, utilizzando una quota parte dello stanziamento complessivo di cui alla lettera a) del comma 5 del subemendamento 8.2/2».

8.4

SENESI, VISCONTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro delle aree urbane, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, fissa i criteri per il rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ai sensi del quarto comma dell'articolo 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché delle velocità di scorrimento della circolazione urbana, nelle Città metropolitane e negli altri centri indicati dalle regioni ai sensi della presente legge.

2. I soggetti interessati, sono tenuti ad adottare le tecnologie e le strumentazioni necessarie, entro i termini fissato con lo stesso decreto ministeriale, utilizzando le risorse di cui al 3 comma, lettera b), dal precedente articolo 12.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il termine di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria aventi il fine di:

a) favorire la trasformazione delle Aziende consortili, in Società per azioni, come previste dal secondo comma, lettera e) dell'articolo 22, della legge 12 giugno 1990, n. 142;

b) apportare modifiche e semplificazioni, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con il fine di attuare la semplificazione delle procedure amministrative, l'assunzione piena della responsabilità dei soggetti gestori circa il rispetto delle norme di sicurezza, nonché favorire la introduzione delle innovazioni tecnologiche negli impianti e nelle modalità di esercizio.

8.0.1

SENESI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8ter.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151; i provvedimenti amministrativi in corso, assunti ai sensi dei predetti articoli continuano ad espletare la loro efficacia.

2. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 1, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con legge 5 maggio 1989, n. 160 e il secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

3. Sono abrogate altresì tutte le norme comunque contrastanti con la presente legge.

4. Le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle norme contenute nella presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8.0.2

SENESI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BERNARDI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

BERNARDI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

229ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

MORA

indi del Vice Presidente

DIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Rutelli ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (3154), approvato dalla Camera dei deputati

Pizzo ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (1968)
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore PIZZO riferisce favorevolmente sui due disegni in titolo che - egli sottolinea - rappresentano una prima risposta alla diffusa domanda sociale di incremento del patrimonio arboreo del nostro paese.

La proposta di legare l'impianto di un albero ad ogni neonato - egli aggiunge - raccoglie una indicazione della Organizzazione mondiale dell'educazione prescolastica.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 1968 il relatore Pizzo sottolinea come l'articolato, attraverso la iscrizione del luogo di impianto dell'albero sul certificato di nascita del bambino, fornisca uno strumento di programmazione del territorio, consentendo ai comuni di identificare le aree destinate alla messa a dimora e quindi le aree destinate a verde pubblico nell'ambito dei piani regolatori.

Fatto quindi riferimento agli interventi di numerosi soggetti previsti nel disegno di legge (Regione, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comuni) il relatore Pizzo passa a soffermarsi sull'articolato del disegno di legge dei deputati Rutelli ed altri, (atto Senato n. 3154), già approvato

dalla Camera dei deputati, auspicandone l'approvazione con l'assorbimento del disegno di legge n. 1968.

Il presidente MORA, nel ringraziare il relatore Pizzo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª, mentre si è in attesa del parere della Commissione per le questioni regionali, che dovrebbe essere espresso nel corso del pomeriggio.

In attesa che pervenga il predetto parere rinvia il seguito della discussione.

**Deputati Nardone ed altri; deputati Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (2971), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)**

Il presidente MORA riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo con il quale vengono introdotte nuove norme sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, finalizzate a rendere la disciplina in questione più adeguata e più mirata alle moderne esigenze della professione.

Passando ad illustrare l'articolato, il relatore Mora si sofferma in particolare sulla norma che prevede la possibilità di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione da parte di laureati della facoltà di agraria (articolo 1, comma 2) nonché sulle norme che regolano l'attività dei dottori agronomi e forestali, legandola più strettamente alle caratteristiche delle discipline del corso di studi (articolo 2).

Rilevato poi che all'articolo 3 viene reso obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione e dopo aver posto in evidenza che negli articoli 4, 5 e 6 si disciplina l'attività del Consiglio dell'ordine, mentre all'articolo 7 viene istituita la Federazione regionale degli ordini, il Presidente relatore avviandosi alla conclusione sottolinea che le modifiche agli altri articoli della legge 7 gennaio 1976, n. 3, contenute nelle restanti parti del disegno di legge, rappresentano perfezionamenti rivelati necessari dalla esperienza.

Aggiunge altresì che sul disegno di legge in esame hanno espresso parere favorevole le Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Non essendoci ulteriori interventi si passa direttamente all'esame dell'articolato.

Con singole votazioni e nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati sono quindi approvati i quindici articoli di cui è composto il disegno di legge.

Seguono interventi per dichiarazioni di voto.

Il senatore MARGHERITI dichiara la soddisfazione del Gruppo comunista-PDS per l'approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, resosi indispensabile ed urgente a seguito della

recente riforma del corso di laurea in agraria ed anche in vista del completamento del processo di integrazione comunitaria e quindi della necessità di porre i nostri dottori agronomi e forestali sullo stesso livello professionale dei colleghi europei.

Conclude auspicando che nella prossima legislatura si provveda ad adeguare la disciplina dell'esame di Stato, attualmente improntata a criteri nozionistici, e ribadendo il voto favorevole al provvedimento.

Intervengono a dichiarare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori SALERNO, NEBBIA e PIZZO.

Il sottosegretario NOCI manifesta apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione per adeguare la disciplina dell'ordinamento dei dottori agronomi e forestali alla normativa europea.

La Commissione quindi approva il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 9ª)

Il presidente MORA, dopo aver ricordato che dalla Camera dei deputati dovrebbero pervenire i disegni di legge sull'irrigazione, sull'olio e sull'ortofrutta, conferma la prevista seduta notturna di oggi.

(La seduta sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,20).

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Rutelli ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (3154), approvato dalla Camera dei deputati

Pizzo ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (1968)
(Ripresa della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3154 con assorbimento del disegno di legge n. 1968)

Si riprende la discussione congiunta rinviata nella prima parte della seduta.

Il presidente DIANA comunica che è appena pervenuto il parere favorevole della Commissione per le questioni regionali.

Interviene quindi il senatore MARGHERITI il quale ringrazia il relatore Pizzo per la puntualità con cui ha riferito sui disegni di legge. Il Gruppo comunista-PDS manifesta il proprio assenso sul testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, inteso a tutelare l'ambiente e la forestazione. I 5 miliardi l'anno previsti dal disegno di legge, prosegue l'oratore, vanno ad aggiungersi ai 100 miliardi annui che finanziano il piano forestale. Conclude chiedendo che il provvedimento venga approvato così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CARLOTTO, premesso che interviene a titolo personale, si dice pienamente d'accordo sulle finalità del provvedimento in esame e manifesta qualche perplessità anche se - egli sottolinea - non si tratta di dissenso al favorevole voto finale.

Una prima sua preoccupazione deriva dal fatto che la concentrazione della popolazione nei grossi centri urbani potrebbe portare ad una disomogenea distribuzione degli alberi nel territorio. Si dice in particolare perplesso circa l'obbligo di piantare un albero nel comune di nascita anzichè in quello di residenza.

Il senatore Carlotto richiama infine l'attenzione sulla possibilità che il collegamento fra il neonato e la sorte dell'albero crei problemi psicologici.

Dopo un breve intervento del senatore EMO CAPODILISTA, interviene il senatore LOPS per sottolineare anzitutto il pieno assenso sul provvedimento approvato dalla Camera dei deputati.

L'oratore richiama quindi l'attenzione sul problema degli incendi boschivi e della manutenzione, sottolineando l'atteggiamento di disinteresse del Governo.

Conclude ribadendo l'assenso sul provvedimento ed il rammarico per la mancata difesa dei boschi da parte del Governo.

Il senatore PERRICONE, in riferimento alle perplessità manifestate dal senatore Carlotto, fa rilevare che il disposto del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3154 chiarisce che si tratta di impiantare un albero per ogni neonato residente. Aggiunge inoltre che all'articolo 3, per i comuni che non dispongono di aree idonee alla messa a dimora delle piante, è prevista la possibilità di fare ricorso ad aree appartenenti al demanio dello Stato.

Il sottosegretario NOCI, nel prendere atto dei chiarimenti dati dal senatore Perricone, osserva come il legame fra il neonato e la pianta è finalizzato alla creazione di un interesse alla cura e al mantenimento delle piante, senza creare personalizzazioni di alcun tipo.

Per quanto riguarda le considerazioni del senatore Lops, il sottosegretario Noci ricorda che con la recente legge «antincendi» sono stati finanziati interventi di monitoraggio per 38 miliardi nella regione Liguria, 37 miliardi nella Sardegna, 11 miliardi in Sicilia, 8 miliardi in Piemonte, 4 miliardi in Toscana e 3 miliardi in Puglia.

Rilevato quindi come la nuova disciplina richieda necessariamente una prima fase di rodaggio, il sottosegretario Noci conclude chiedendo l'approvazione del provvedimento.

Il relatore PIZZO prende atto dei chiarimenti intervenuti e ringrazia i colleghi per l'annunciato voto favorevole.

Il senatore NEBBIA rileva il grande entusiasmo col quale ci si appresta ad approvare un disegno di legge di altissimo valore simbolico. Osservato poi che si tratta di un ideale felice legame fra la vita vegetale e la vita dell'uomo che difende e cura la natura, ringrazia coloro che hanno presentato il disegno di legge la cui unanime approvazione ha un grande significato.

Il presidente DIANA condivide il rilievo del valore simbolico del provvedimento in esame, la cui concreta efficacia potrà essere oggetto di valutazione e ulteriore approfondimento dopo un necessario periodo di rodaggio.

Dichiara quindi di condividere le osservazioni del senatore Lops e ribadisce la necessità di approvare il testo così come viene proposto dalla Camera dei deputati.

Dopo un annuncio di voto favorevole da parte dei senatori CALVI e FERRARA Pietro, si passa all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 3154.

La Commissione approva quindi con singole votazioni, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, i quattro articoli di cui è composto il disegno di legge n. 3154.

Successivamente approva il disegno di legge nel suo complesso, dichiarando in esso assorbito il disegno di legge n. 1968.

La seduta termina alle ore 16,40.

230^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
MORA*

La seduta inizia alle ore 21,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, C 9^a)

Il presidente MORA comunica che è stato deferito alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, concernente interventi nel settore dell'irrigazione e mutui per la cooperazione agricola di rilevanza nazionale (atto Senato n. 3175).

La Commissione, aggiunge il Presidente, terrà domani seduta antimeridiana alle ore 11,30, anziché alle ore 9, e seduta pomeridiana alle ore 15, per la discussione in sede deliberante del citato disegno di legge n. 3175, per il seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (esame degli elementi acquisiti finora e integrazione del programma) e per il seguito dell'esame degli atti normativi comunitari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

390^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore FOSCHI, nel rammentare che la vigente legge-quadro per il turismo fu approvata sul finire dell'8^a legislatura, auspica che ad analogo risultato si possa pervenire con il testo in esame: esso, infatti, pur con innegabili lacune, si qualifica come un indispensabile strumento volto a ridefinire la predetta normativa in conformità alla disciplina comunitaria e alla legge n. 400 del 1988.

Alcune delle disposizioni più significative elaborate dal comitato ristretto sono state peraltro modificate o soppresse a causa del parere contrario formulato dalla Commissione affari costituzionali. Tale parere risulta tuttavia difficilmente comprensibile, laddove impedisce di

istituire un organismo consultivo - rappresentativo delle regioni e delle categorie imprenditoriali - e di attivare un meccanismo di finanziamento innovativo per i progetti di sviluppo turistico. Le motivazioni addotte risultano infatti di dubbia rilevanza costituzionale e, specie nel secondo caso, giuridicamente infondate, suscitando il dubbio che siano maturate in sedi estranee al Parlamento per la tutela di interessi settoriali: va rilevato, al riguardo, che il comportamento acquiescente del Governo ha purtroppo favorito tale deprecabile esito. Auspica, comunque, che l'esigenza di fornire ai rappresentanti delle categorie interessate uno strumento di partecipazione alla formulazione della politica turistica possa essere assecondata con la coerente applicazione dell'articolo 3 della legge n. 217 del 1983, che prevede l'istituzione di un apposito comitato consultivo. Esprime riserve, inoltre, sulle disposizioni dell'articolo 15 in tema di formazione professionale: sarebbe opportuno, infatti, che tale attività fosse riservata esclusivamente alle regioni, in conformità al dettato costituzionale e a una consolidata prassi amministrativa. Pur con i limiti dianzi esposti, il disegno di legge costituisce comunque un risultato apprezzabile per conferire nuovo impulso allo sviluppo del settore turistico.

Il senatore CARDINALE, nel sottolineare il contributo propositivo reso dal Gruppo comunista-PDS all'elaborazione del testo in esame, rammenta che esso trae origine da iniziative parlamentari alle quali solo in un tempo successivo si è aggiunto un disegno di legge del Governo. La ridefinizione della normativa quadro per il turismo è molto attesa, anche per i ritardi nel superamento dell'assetto amministrativo preesistente alla istituzione delle aziende di promozione turistica (APT). Sarebbe stato opportuno impostare la nuova disciplina con un maggiore accento sulle norme di principio, lasciando un più ampio spazio alle prerogative regionali: tuttavia, anche grazie al proficuo confronto con i rappresentanti delle regioni, si è conseguito un apprezzabile risultato nella definizione delle competenze istituzionali. Al riguardo rileva che l'istituzione di un comitato consultivo misto, sul quale si è pronunciata in senso contrario la Commissione affari costituzionali, sarebbe stata in contrasto con la legge n. 418 del 1989. D'altra parte, quella proposta rispondeva a una esigenza fondata, alla quale si potrebbe fornire parziale soddisfazione con un emendamento all'articolo 3, di cui dà conto, in modo da consentire una forma di partecipazione dei rappresentanti imprenditoriali che non contrasti con le indicazioni formulate dalla predetta Commissione. Giudicata inoltre ottimale la soluzione adottata dal comitato ristretto in ordine alle APT, avverte che per alcune regioni resta il problema di una eccessiva proliferazione delle medesime. Nel lamentare, poi, che non sia stato possibile rinvenire adeguate soluzioni ai problemi creditizi, propone un emendamento volto a confermare la riserva del 40 per cento degli stanziamenti a favore delle regioni meridionali. Esprime infine perplessità sulla istituzione di una apposita segreteria tecnica nel Ministero del turismo che, secondo l'avviso della propria parte politica, andrebbe soppressa.

(La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,20).

Il senatore FIOCCHI, considerato che la legge n. 217 del 1983 da tempo aveva mostrato lacune e insufficienze di varia natura, giudica opportuna la sua riforma per adeguare la politica turistica nazionale all'evoluzione in atto nell'Europa comunitaria. Esprime infine particolare apprezzamento per le soluzioni rinvenute dal comitato ristretto, specie per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni e le agevolazioni disposte per la diffusione delle imprese turistiche all'estero.

Il senatore GIANOTTI, nel condividere l'intervento del senatore Cardinale, sottolinea le responsabilità del Governo per il ritardo con il quale si perviene ad approvare un disegno di legge di riforma che rischia di non essere discusso in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento, a causa dell'imminente scioglimento delle Camere. Il Governo, infatti, ha preteso troppo a lungo che il Senato non procedesse all'esame dei disegni di legge presentati dalle diverse parti politiche, in attesa di redigere una propria proposta di riforma. Auspica pertanto la rapida conclusione dell'*iter* presso entrambi i rami del Parlamento.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, viene ripresa alle ore 13,20).

Dopo che il presidente FRANZA ha dichiarato conclusa la discussione generale, si procede alle votazioni.

Il relatore Elio FONTANA avverte che sarà votato il nuovo testo elaborato dal comitato ristretto: esso, nella sostanza, riproduce quello già presentato nella seduta del 16 gennaio al quale, peraltro, sono state apportate modifiche di carattere meramente formale, determinate soprattutto dall'esigenza di coordinare l'insieme dell'articolato, in particolare, con gli articoli 2 e 10: questi ultimi, infatti, sono stati interamente sostituiti a seguito del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione sulle proposte in precedenza adottate dal comitato ristretto.

Senza discussione e senza modifiche viene quindi approvato l'articolo 1.

È poi approvato il nuovo testo dell'articolo 2, che tiene conto delle condizioni espresse nel parere della Commissione affari costituzionali.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore ALIVERTI illustra un emendamento sui criteri che le regioni potrebbero assumere in modo tale che le APT coincidano, almeno tendenzialmente, con le circoscrizioni provinciali.

Il senatore CARDINALE, quindi, propone una modifica in base alla quale, nella composizione degli organi delle APT, sono pariteticamente rappresentate le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, nonchè gli enti pubblici. Su suggerimento del senatore ALIVERTI, il senatore CARDINALE modifica la sua proposta, sopprimendo il riferimento alla composizione paritetica.

Sono poi separatamente posti ai voti, e accolti, gli emendamenti testè illustrati e, successivamente, l'articolo 3 nel testo modificato.

Il senatore CARDINALE considerata l'assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.1.: su invito del relatore lo trasforma poi nel seguente ordine del giorno, al quale aggiungono la propria firma i senatori FIOCCHI, FOSCHI, GIANOTTI, MONTINARO, il relatore Elio FONTANA e il presidente FRANZA:

«La 10ª Commissione permanente,

considerata l'esigenza di assicurare più efficaci strumenti di tutela ai fruitori dei servizi turistici,

auspica l'istituzione di appositi organismi decentrati, aventi il compito di difensore civico del turista, che assistano i turisti italiani e stranieri, segnalando altresì, alle amministrazioni competenti e alle organizzazioni di categoria del settore, l'esigenza di adottare iniziative e provvedimenti intesi a soddisfare le aspettative e gli interessi riconosciuti in materia dall'ordinamento giuridico».

(0/1278-2186-2656-2911/1/10) CARDINALE, FIOCCHI, FONTANA Elio, FOSCHI, FRANZA, GIANOTTI, MONTINARO

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso il proprio favorevole avviso, il predetto ordine del giorno, posto in votazione su richiesta dei proponenti, risulta approvato all'unanimità.

Si passa all'esame dell'articolo 4: respinto l'emendamento 4.1, la Commissione approva l'articolo nel testo formulato dal Comitato ristretto.

Quanto all'articolo 5, la Commissione approva l'emendamento 5.1, del senatore ALIVERTI, e l'intero articolo nel testo emendato.

Sono successivamente approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 6, 7, 8 e 9.

Si passa all'articolo 10: il senatore CARDINALE illustra l'emendamento 10.1, concernente la riserva a favore del Mezzogiorno di una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti nonché le iniziative per l'adeguamento delle strutture turistiche alberghiere nelle regioni meridionali.

Il senatore ALIVERTI motiva, per ragioni di opportunità, il proprio contrario avviso alla prima parte del predetto emendamento, che rischierebbe di essere in contrasto con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti pubblici alle imprese.

Si associano il sottosegretario MURATORE e il presidente FRANZA.

Il senatore FOSCHI, peraltro, che l'esigenza sottesa alla proposta di modifica risulta già soddisfatta dalle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1.

Il senatore CARDINALE, quindi, trasforma l'emendamento nel seguente ordine del giorno, al quale aggiungono la propria firma il relatore Elio Fontana, il presidente Franza e i senatori Foschi, Montinaro e Vettori:

La 10^a Commissione permanente

considerata l'esigenza di assicurare il necessario sostegno pubblico allo sviluppo delle attività turistiche nel Mezzogiorno;

impegna il Governo

a promuovere - in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni - iniziative dirette alla costruzione, riattazione, ampliamento e ammodernamento di strutture turistico-alberghiere nelle regioni meridionali.

(0/1278-2186-2656-2911/2/10) CARDINALE, FONTANA Elio, FOSCHI, FRANZA, MONTINARO, VETTORI

Il sottosegretario MURATORE esprime il proprio avviso favorevole al predetto ordine del giorno che, posto in votazione su richiesta dei proponenti, risulta poi approvato all'unanimità.

Il senatore FOSCHI, quindi, preannuncia la propria astensione sull'articolo 10 che, posto successivamente ai voti, è approvato nel testo formulato dal Comitato ristretto.

Sono poi separatamente messi in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

Il senatore FOSCHI preannuncia la propria astensione sull'articolo 16 che, posto in votazione, è approvato senza modifiche.

Del pari approvati risultano poi gli articoli 17, 18, 19 e 20, posti separatamente ai voti.

Il sottosegretario MURATORE esprime quindi l'apprezzamento del Governo per il testo in esame, che risulta dall'unificazione di più iniziative, parlamentari e governativa, ed è diretto a fornire una risposta immediata e concreta alle legittime attese degli operatori turistici, per lo sviluppo di un'attività economica assai rilevante.

Il presidente FRANZA motiva il consenso del Gruppo socialista: il testo in via di approvazione - elaborato grazie all'impegno del relatore e dei componenti il Comitato ristretto - offre una visione complessiva dei problemi che interessano il settore turistico.

Il senatore VETTORI preannuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano: il provvedimento, infatti, è inteso ad assicurare un efficace intervento pubblico nella formazione di una moderna cultura dell'accoglienza turistica.

Il senatore CARDINALE, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, esprime apprezzamento per il testo in esame e ribadisce il proprio rammarico per le persistenti lacune che vi si rinvennero. Auspica, infine, che la Camera dei deputati possa procedere sollecitamente all'esame del disegno di legge.

La Commissione, infine, approva i disegni di legge in titolo, nel testo unificato proposto dal comitato ristretto e integrato con le modifiche dianzi accolte.

La seduta termina alle ore 14.

391^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

indi del Vice Presidente

VETTORI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Leopoldo Pirelli, accompagnato dai dottori Giorgio Della Seta e Gavino Manca.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri
(Discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il presidente FRANZA rammenta che nel corso della precedente seduta erano state svolte tanto la relazione che la discussione generale:

nel frattempo sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, che risultano favorevoli.

Prima di passare alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Aliverti, il senatore GIANOTTI prospetta l'opportunità di sopprimere l'inciso per il quale il Governo sarebbe tenuto ad effettuare in via preventiva l'analisi degli effetti derivanti dalla eliminazione dell'amianto dai componenti degli autoveicoli. Dopo una precisazione del relatore CITARISTI, il predetto ordine del giorno è messo ai voti e risulta accolto senza modifiche.

Sono quindi separatamente poste in votazione - ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento - le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, che risultano approvate senza discussione e senza modifiche.

In una dichiarazione di voto il senatore CARDINALE esprime il consenso del Gruppo comunista-PDS all'approvazione definitiva del disegno di legge che, pur con eccessivo ritardo e nonostante resti suscettibile di ulteriori modifiche migliorative, reca una disciplina di grande importanza per la tutela sanitaria e per le provvidenze disposte a favore dei lavoratori.

Il senatore CORLEONE motiva il voto favorevole della propria parte politica poichè il disegno di legge provvede doverosamente alla salute dei lavoratori e alla tutela ambientale. Sarebbe stato opportuno migliorare il testo, tuttavia la dismissione delle produzioni pericolose e la cessazione delle estrazioni meritano il più convinto consenso.

Il senatore CROSETTA, ricordato come da molti anni siano stati più volte sollecitati provvedimenti a tutela della salute pubblica, sia dei lavoratori che degli utenti, ritiene che l'approvazione del disegno di legge, anche se sarebbe stato necessario qualche sostanziale miglioramento, si qualifichi come una questione di civiltà.

Il senatore DIPAOLA si compiace per la conclusione dell'*iter* di un disegno di legge che si rivela essenziale per tutelare in modo adeguato la salute dei cittadini.

Il senatore VETTORI esprime il convinto assenso del Gruppo democratico cristiano, atteso che il disegno di legge consente di provvedere ai profili sia di tutela sanitaria che occupazionale, in armonia con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Il presidente FRANZA manifesta, a nome del Gruppo socialista, il compiacimento per l'approvazione di un testo recante una normativa a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Il relatore CITARISTI esprime il proprio apprezzamento per il contributo recato dal Governo e dai rappresentanti dei Gruppi politici.

Il sottosegretario MURATORE si associa al generale consenso manifestato da tutti i Gruppi e sottolinea gli importanti obiettivi raggiunti con il varo definitivo della normativa in questione.

La Commissione, infine, approva senza modifiche il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione dell'ingegner Leopoldo Pirelli, presidente della Pirelli - spa (R 48, C 10ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 15 gennaio.

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola l'ingegner PIRELLI. Egli sottolinea l'importanza della competitività tecnologica quale fattore di successo delle imprese nei mercati. Rileva, inoltre, che ad esso devono essere uniti, in un esame critico dell'economia industriale, l'efficienza aziendale, specie in riferimento al costo del lavoro, e la funzionalità delle infrastrutture vitali del paese: trasporti, servizi sanitari e previdenziali, sistema educativo. Si sofferma, quindi, sulla incidenza di tali fattori in ordine alla competitività dei maggiori concorrenti stranieri. Osserva, poi, che la presenza italiana nell'industria ad alta tecnologia è aumentata, negli ultimi anni, meno che in altri paesi, con la formazione di saldi negativi nella bilancia commerciale e tecnologica di settori anche strategici. Sottolinea, al riguardo, le eccezioni assai significative rappresentate da talune imprese, tra cui quelle del Gruppo Pirelli. Esso, infatti, vanta una consolidata tradizione di investimenti tecnologici, volti a favorire la produttività dei processi, a migliorare la qualità dei prodotti e a fornire risposte adeguate alle esigenze del mercato. Fornisce in proposito alcuni dati concernenti la diffusione territoriale delle produzioni del Gruppo, il fatturato realizzato nel 1990 e lo sviluppo dei settori a maggior contenuto tecnologico, come quello dei cavi in fibra ottica. Lo stesso settore dei pneumatici, in un contesto di forte competizione commerciale, mantiene un alto rapporto tra spese per ricerca e fatturato; tuttavia le maggiori dimensioni dei concorrenti costituiscono un indubbio vantaggio competitivo anche in riferimento allo sviluppo della ricerca e delle tecnologie.

Il Gruppo Pirelli si trova dinanzi a scelte fondamentali per affrontare le sfide tecnologiche che vanno emergendo nei due menzionati settori fondamentali della sua attività: quanto ai pneumatici, infatti, la maturità del prodotto induce a intensificare l'automazione produttiva; nel settore dei cavi, viceversa, acquista particolare importanza l'innovazione di prodotto.

Per incrementare la competitività tecnologica occorre, inoltre, una maggiore integrazione tra intervento pubblico e attività d'impresa, sia nella ricerca di base che nello sviluppo tecnologico dei prodotti. Va

incoraggiata, al riguardo, la formazione di consorzi, *joint ventures*, strutture comuni di ricerca tra imprese e laboratori pubblici, anche per la costituzione di parchi tecnologici. Particolare attenzione, inoltre, va posta alla formazione scientifica, tecnica e professionale, favorendo la collaborazione tra industria e università. Il Gruppo Pirelli ha assunto importanti iniziative in tal senso, tra le quali l'adesione alla Consulta del Politecnico di Milano e all'accordo di cooperazione didattica tra l'università Bocconi e il medesimo Politecnico nonché la realizzazione del polo tecnologico della Bicocca. Dopo aver osservato che la posizione italiana in tema di competitività tecnologica non risulta conforme alla collocazione del paese nella graduatoria delle nazioni più industrializzate, denunciando una situazione strutturale precaria, auspica il superamento di tale ritardo. Ritiene, al riguardo, che l'intervento pubblico debba concentrarsi nell'incentivazione fiscale degli investimenti in ricerca e nella promozione di accordi per il trasferimento e lo scambio di tecnologie tra imprese italiane nonché tra queste e le imprese europee.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore GIANOTTI, giudicato di grande interesse il contributo reso dall'ingegner Pirelli, domanda notizie sul fallimento dei tentativi volti all'acquisizione della *Continental*, con particolare riferimento all'ipotesi di violazione delle regole comunitarie in tema di libera concorrenza. Domanda infine quali iniziative al riguardo dovrebbe assumere l'Italia nel contesto europeo.

Il senatore VETTORI chiede concreti suggerimenti circa il mancato coordinamento, in Italia, delle risorse e degli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore MONTINARO sottolinea la necessità di scelte strategiche in tema di ricerca, poichè queste risultano inadeguate alle necessità, specie per quanto riguarda il Mezzogiorno. Lamenta inoltre i mancati insediamenti del Gruppo Pirelli nelle regioni meridionali, nonostante l'esistenza di Politecnici, di grande interesse formativo e professionale, e di una solida rete infrastrutturale.

Il senatore FOSCHI, ricordata l'importanza attribuita dall'ingegner Pirelli al fattore lavoro e al sistema paese, chiede un approfondimento dell'analisi in tema di finanziamenti per gli investimenti nel comparto della ricerca.

Il senatore MARGHERI, nel sottolineare che il ritardo di competitività dell'apparato produttivo nazionale è strettamente connesso alla ridotta capacità di produrre innovazioni tecnologiche e nuove professionalità, avverte che la maggiore differenza tra i modelli produttivi statunitense e giapponese si misura sulla diversa capacità di mantenere i livelli occupazionali: al riguardo domanda quali iniziative ritenga utili per ampliare le opportunità di lavoro in Italia.

Il senatore CUMINETTI, nel rilevare come la nuova cultura della qualità globale si stia affermando anche in Italia, domanda quale rapporto intercorra tra lo sviluppo di tale cultura e la necessità di nuove relazioni sindacali.

Il senatore CARDINALE chiede notizie sul progetto elaborato dal Gruppo Pirelli per la difesa di Venezia dall'acqua alta.

Il senatore Elio FONTANA, ricordato come la riduzione del costo del lavoro e una maggiore efficienza siano imposte dalle condizioni prescritte dalla competitività del mercato globale, sottolinea che i vincoli comunitari richiedono diverse modalità strutturali, ivi comprese qualità e quantità delle risorse, nei trasferimenti pubblici alle imprese, recentemente calcolati in misura pari a circa 60 mila miliardi. Segnala infine come nella vicenda - che ha visto il Gruppo Pirelli tentare invano l'acquisizione della *Continental* - verosimilmente non sia stato richiesto un adeguato sostegno anche da parte del Governo.

Agli intervenuti risponde l'ingegner PIRELLI. Egli si sofferma anzitutto sul caso *Continental*, confermando la validità strategica del progetto di fusione perseguito dalla Pirelli. Esso, infatti, avrebbe realizzato una felice integrazione produttiva e commerciale, per la presenza diversificata dei due gruppi, nei mercati territoriali e nelle fasce di consumo. L'esito negativo dell'operazione, comunque, non pregiudica la vitalità di ciascuno di essi e il persistente, sostanziale controllo - da parte della Pirelli - di una quota rilevante del capitale *Continental* potrà essere valorizzato nel tempo, anche per la prevedibile, rinnovata redditività del mercato dei pneumatici. Non è escluso, pertanto, che la fusione possa essere realizzata in futuro. In ogni caso, essa è stata impedita dalla difficoltà di adeguamento di ciascuno dei due soggetti in questione alla necessaria razionalizzazione organizzativa e funzionale che ne sarebbe derivata. Inoltre, non si registrava l'indispensabile consenso del gruppo dirigente della *Continental*, senza il quale un'operazione del genere non avrebbe avuto successo. Per tale motivo il gruppo Pirelli non ha ritenuto di perseguire, nell'assemblea dei soci della *Continental*, un risultato non confortato da un'adesione sostanziale di tutti gli interessati. Il predetto esito negativo, peraltro, non può essere attribuito a una sorta di ostruzione nazionalistica di parte tedesca: la formazione di un gruppo di azionisti ostile alla fusione è stata motivata, infatti, da rapporti interni all'economia aziendale di quel paese, senza alcun pregiudizio verso l'interlocutore italiano. Quanto ai rapporti con le autorità politiche, la doverosa informativa ai ministri dell'industria che si sono succeduti nel periodo in questione non si è mai risolta in una richiesta di ausilio, nella convinzione che non dovessero introdursi elementi di valutazione politica in una trattativa tra imprese. Precisa, peraltro, che un eventuale intervento del Governo tedesco avrebbe legittimato un corrispondente coinvolgimento delle autorità italiane e, presumibilmente, di quelle comunitarie.

L'ingegner PIRELLI si sofferma poi sulle collaborazioni tra imprese industriali, università ed enti di ricerca, di cui devono essere sviluppate

tutte le potenzialità sinergiche. Risulta importante, inoltre, incrementare le occasioni di collaborazione tecnologica tra imprese, anche se operanti in settori diversi.

Sottolinea, quindi, che la presenza produttiva della Pirelli nelle regioni meridionali ha una tradizione consolidata e offre eccellenti risultati in termini di produttività. Quanto alla collaborazione con università meridionali, ritiene che essa debba essere perseguita, anche se risulta più agevole, per il Gruppo Pirelli, interloquire con le realtà accademiche milanesi.

In una interruzione il senatore MONTINARO sottolinea al riguardo il valore dell'esperienza *Tecnopolis*, promossa dal Politecnico di Bari.

Il dottor MANCA, quindi, fornisce alcuni dati sull'insediamento produttivo Pirelli nel Sud, pari ad un terzo del totale italiano in termini di fatturato. Rammenta, in proposito, l'esperienza della società Fibre Ottiche Sud (FOS) di Battipaglia, che costituisce l'unica realtà produttiva italiana in materia di fibra ottica: tale azienda intrattiene rapporti molto stretti con l'università di Napoli. Altrettanto significativo è lo scambio già avviato con il parco scientifico di *Tecnopolis* da parte del polo tecnologico della Bicocca.

L'ingegner PIRELLI sottolinea poi che l'esito più significativo della efficienza competitiva aziendale si misura nella capacità di autofinanziamento, connessa alla interdipendenza dei tre fattori critici dianzi menzionati.

Il dottor MANCA, quindi, fornisce alcuni dati sul costo del lavoro, in riferimento alla dinamica di tale variabile negli altri maggiori paesi industrializzati.

L'ingegner PIRELLI, infine, ribadisce che la competitività deve essere commisurata al carattere globale dei mercati; osserva che non si possono individuare modelli ideali di sviluppo tecnologico; rammenta l'esperienza del progetto Pirelli per Venezia, tecnicamente assai valido e purtuttavia mai attuato, e auspica l'adeguamento dell'industria italiana ai parametri di efficienza imposti dalla integrazione del mercato europeo.

Il presidente FRANZA ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217

TITOLO I

**REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO DEL TURISMO,
STRUTTURA E FUNZIONI DEL MINISTERO**

Articolo 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge definisce, ad integrazione e modificazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera per favorire l'armonizzazione della legislazione regionale nonchè l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di turismo e industria alberghiera sono esercitate dal Governo su iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) armonizzazione delle legislazioni regionali in tema di organizzazione degli enti turistici subregionali, di imprese e professioni turistiche, di identificazione e classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, di salvaguardia della parità di condizione dei cittadini, sia come operatori turistici che quali utenti di servizi turistici, in Italia e all'estero;

c) criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero, anche ai fini della destagionalizzazione del turismo, mediante regolazione dell'utilizzo dei periodi feriali;

d) raccordo tra le regioni e gli enti locali per le attività di valorizzazione e promozione del turismo.

Articolo 2.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, ad esaminare le questioni di carattere generale ad essa devolute da parte dello Stato e da parte delle regioni e, conseguentemente, a dettare o ad aggiornare i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché i criteri generali per il coordinamento delle attività regionali e statali nel settore.

Articolo 3.

(Organizzazione turistica regionale)

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Per l'espletamento delle attività di promozione e sviluppo delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di Aziende di promozione turistica (APT), quali enti dotati di autonomia amministrativa e contabile e aventi competenza su ambiti territoriali, preferibilmente coincidenti con le circoscrizioni provinciali, definiti con legge regionale. Nel caso di istituzione di più APT, gli ambiti di competenza sono individuati per ampie aggregazioni territoriali tali da garantire una adeguata funzionalità, economicità ed efficienza, nonché un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici di promozione turistica.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e composizione degli organi e forme di coordinamento delle attività delle APT. Nella composizione degli organi delle APT deve essere rispettato il principio secondo il quale devono essere rappresentati gli enti pubblici, gli

imprenditori privati attraverso le proprie organizzazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per la istituzione e gestione di uffici di informazioni e accoglienza turistica (IAT) da parte delle APT, di enti locali e associazioni turistiche *pro loco*, anche in forma associativa e consortile pubblico-privata regolate da apposite convenzioni».

Articolo 4.

(Ufficio statistico. CNIT. Segreteria tecnica)

1. L'Ufficio statistico del Ministero del turismo e dello spettacolo, costituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre alle funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, svolte ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 322 del 1989, cura la diffusione dei dati medesimi ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il Sistema statistico nazionale, nonché osservatori operanti in collegamento con i predetti uffici al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti dall'Ufficio statistico del Ministero, di cui al comma 1, previo pagamento di un corrispettivo la cui entità e le relative modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, provvede alla diffusione e commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, ivi compresi quelli relativi alla ricettività e al movimento turistico che dovranno essergli trasmessi dalle imprese turistiche, secondo direttive da emanarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Il CNIT è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; la gestione di esso è affidata in concessione a soggetti pubblici o privati di provata esperienza.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, può costituire una segreteria tecnica, della quale chiama a far parte esperti nel limite massimo di dieci. L'incarico conferito agli esperti cessa di avere effetto dalla data del giuramento di un Ministro diverso da quello che lo ha conferito. Per il finanziamento della segreteria tecnica e per la realizzazione di studi e ricerche è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994. Il compenso spettante agli esperti è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO II
IMPRESE E ATTIVITÀ TURISTICA

Articolo 5.

(Imprese turistiche)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o gestori dell'impresa turistica individuale e i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti a iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui al presente comma costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività».

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici, ivi compresi gli impianti sportivi complementari e gli impianti e attrezzature per la cura e il benessere psico-fisico delle persone eventualmente presenti nelle medesime strutture turistico-ricettive;

b) le imprese di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici anche in rotazione d'uso e le gestioni unitarie di residenze turistiche a godimento turnario;

c) le imprese di gestione di case ed appartamenti a uso turistico;

d) le agenzie di viaggio e turismo;

e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

f) le imprese di gestione di attività di ristorazione e di locali di intrattenimento e svago;

g) le imprese di esercizio e gestione di porti e approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità da diporto;

h) le imprese armatrici esercenti l'attività di crociere turistiche, di noleggio e locazione di unità da diporto di cui all'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

i) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero;

l) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune.

3. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari, sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago, ad attività culturali interattive o ad attività sportive amatoriali o a una libera combinazione di questi tre elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere *in loco*. Per i parchi nei quali il complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore a ottanta giorni.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo propone, secondo le procedure di cui all'articolo 1, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri atti a individuare altre categorie di imprese turistiche, a disciplinare l'attività di dette imprese e di quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano che non sussistano incompatibilità fra la disciplina comunitaria in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la normativa regionale in materia di imprese e professioni turistiche e nel caso di incompatibilità adottano norme volte all'adeguamento della normativa regionale alla disciplina comunitaria. Le norme di adeguamento dovranno comunque essere adottate non oltre sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cittadini comunitari abilitati all'esercizio di tali attività o professioni.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai paesi della Comunità economica europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che ne sussistano i requisiti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217 del 1983.

Articolo 6.

(Agenzie di viaggio e turismo. Accesso alla professione)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano una o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«d) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

Articolo 7.

(Attuazione della direttiva 314/90/CEE.

Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria).* - 1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono contenere, fra l'altro, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei partecipanti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonchè delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione: in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
- f) i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinunzia del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 3;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione del consumatore-turista in caso di annullamento;
- m) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie al consumatore-turista per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. A chiunque diffonda e comunque organizzi programmi concernenti viaggi e crociere, mancanti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, ovvero senza l'indicazione dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività si applica la sanzione da lire 1 milione a lire 6 milioni irrogata dal Presidente della Giunta regionale in cui ha sede il trasgressore.

3. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonché di turismo sociale o religioso, di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla direttiva 314/90/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i circuiti «tutto compreso» e dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 3, ovvero di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività per le agenzie di viaggio e turismo o l'iscrizione all'albo per le associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, di cui all'articolo 8, può essere sospesa e successivamente revocata.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto lo schema tipo di polizza assicurativa prevista dal comma 3, nonché i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al consumatore-turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

6. Le imprese di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo assicurate nonché elementi sui contratti stipulati con le medesime e sui relativi risarcimenti. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni e alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate».

Articolo 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità

ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a esercitare attività turistiche, esclusivamente per i soggetti a esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Presso la Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, a esercitare attività turistiche. Le spese di istituzione e funzionamento di tale albo sono a totale carico degli associati.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualsiasi fine o forma di lucro anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni nella maggioranza delle regioni;

c) prestazioni di equivalenti livelli di organizzazione tecnica e di professionalità, nonché assunzione della stessa tipologia di obblighi contrattuali e assicurativi imposti dalle disposizioni normative e amministrative alle agenzie di viaggio e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) inconfondibilità della denominazione con quella di agenzie di viaggio e turismo o altre associazioni già operanti a livello ultra-regionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo stesso. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Ministro medesimo ogni elemento utile, ivi comprese eventuali inosservanze agli obblighi cui le associazioni sono tenute, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o di confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un'assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo uno schema definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni. Il titolare dei diritti di utilizzazione del mezzo con cui tali gite vengono effettuate, è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza a tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

Articolo 9.

(Guide turistiche).

1. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dall'Atto unico europeo, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica, come definita dall'articolo 11, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è consentito alle guide stabilite in un paese membro della Comunità economica europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ad esclusione dei musei e dei monumenti storici riservati alla competenza delle guide specializzate di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono definite le misure volte ad assicurare la libera prestazione dell'attività suddetta.

2. Le guide turistiche sono ripartite in due categorie:

a) guida turistica nazionale abilitata a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, salvo che nei luoghi espressamente riservati alle guide specializzate;

b) guida turistica specializzata abilitata a svolgere attività in musei e monumenti storici.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono stabiliti i criteri cui le regioni dovranno attenersi per l'accertamento della qualifica professionale della guida turistica nazionale e della guida turistica specializzata. Con la stessa procedura vengono stabiliti i criteri per la individuazione dei siti di particolare interesse storico e artistico riservati alla competenza delle guide turistiche specializzate.

TITOLO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO. SVILUPPO E DIFESA DELL'ECONOMIA E DELLA PROFESSIONALITÀ DEL TURISMO

Articolo 10.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

1. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1992, di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per l'anno 1994, per il finanziamento di progetti, immediatamente eseguibili, proposti da soggetti pubblici o privati e finalizzati:

a) al riequilibrio e allo sviluppo, anche mediante l'adeguamento strutturale, delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo, con particolare riferimento alle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche nel settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche;

c) alla promozione della sperimentazione e della ricerca ai fini della qualificazione, riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici;

d) allo sviluppo e al sostegno finanziario e creditizio delle forme di associazionismo delle imprese volte specificamente a organizzare moduli di servizi interaziendali standardizzati e a promuovere organizzazioni consortili e raggruppamenti al fine di ottimizzare la dimensione aziendale.

2. Il 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato agli interventi di cui all'articolo 11.

3. Il 70 per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 è destinato agli interventi di cui all'articolo 12.

4. Il 30 per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 è destinato agli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 nella misura determinata, per ciascuna tipologia di intervento, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Articolo 11.

(Fondo per l'emergenza)

1. Per far fronte a improvvise situazioni di emergenza, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali, che colpiscano località con particolare vocazione turistica, è costituito un apposito Fondo utilizzando all'uopo le risorse di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Con proprio decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, accerta la situazione di emergenza, individua le regioni colpite, determina la quota del Fondo di cui al comma 1 da assegnare alle stesse per gli interventi più urgenti e procede alla ripartizione della quota del Fondo così determinata.

3. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la regione o le regioni interessate.

Articolo 12.

(Progetti a carattere regionale)

1. Le disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti regionali di sviluppo turistico, concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1. Il Ministro del

turismo e dello spettacolo provvede con proprio decreto al riparto delle somme spettanti a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. La utilizzazione delle disponibilità di cui al comma 1 è subordinata allo stanziamento, da parte delle regioni e delle province autonome, di risorse aggiuntive volte alle medesime finalità, in misura pari ad almeno l'80 per cento delle somme spettanti a ciascuna regione o provincia autonoma ai sensi dello stesso comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano i fondi erogati dallo Stato entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è stato assegnato.

4. Il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 1, è presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di utilizzo dei fondi.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Ministro del turismo e dello spettacolo accerta l'entità delle disponibilità di cui al comma 1 non utilizzate e, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le devolve, con proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

Articolo 13.

(Progetti a carattere nazionale o interregionale)

1. Le disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti a carattere nazionale o interregionale. Sono progetti a carattere interregionale quelli che interessano più regioni o che estendono i propri effetti anche oltre l'ambito regionale di localizzazione. Sono progetti a carattere nazionale quelli che presentano carattere di propulsività per il movimento turistico nazionale anche in relazione alle dimensioni degli interventi proposti e che siano in grado di promuovere o potenziare l'integrazione di più segmenti di attività turistiche.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto individua priorità, criteri, parametri e termini delle domande di finanziamento dei progetti a carattere nazionale o interregionale concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati da una apposita Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato, e composta da sei esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, di cui tre designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione competente per territorio. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso il compenso spettante agli esperti e al segretario da determinarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di

concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzata una spesa annua di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto i progetti da ammettere ai finanziamenti di cui al comma 1, esercita la vigilanza sui relativi interventi e nomina le commissioni per il loro collaudo anche in corso d'opera.

5. L'intervento finanziario dello Stato si articola in:

a) contributi in conto capitale, fino al 20 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, imposta sul valore aggiunto (IVA) compresa, elevabili al 25 per cento relativamente ai progetti da realizzare nelle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) contributi in conto interessi, da utilizzare in abbattimento dei tassi dei prestiti di entità non superiore al 25 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa.

6. L'istituto di credito prescelto dal proponente il progetto tra quelli individuati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, provvede alle operazioni di credito relative ai progetti ammessi al finanziamento agevolato e all'erogazione dei contributi, secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni da stipulare con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. Tutte le opere finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito.

Articolo 14.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati dalla presente legge, è assegnato annualmente fino al 1994, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero con provvedimento regionale, che ne dispone il prelievo con imputazione sulle risorse destinate alle agevolazioni dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei predetti cooperative e consorzi, destinato a incrementare le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.

Articolo 15.

(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero)

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie,

crediti agevolati alle imprese del settore turistico per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16.

(Qualificazione della professionalità nel turismo)

1. Ai fini della qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, possono essere concessi finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4, a favore di enti e di associazioni senza scopo di lucro, o loro consorzi, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del proprio atto costitutivo, organizzino, da almeno tre anni, corsi di qualificazione culturale o professionale in materie attinenti al settore del turismo oppure operino anche dal solo anno accademico in corso presso università od istituti di cultura superiore.

2. I contributi di cui al comma 1, il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura massima di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità di corsi post-diploma o post-laurea organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda ad avvenuta presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei corsi, e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i corsi di qualificazione devono:

a) essere diretti ad imprenditori, dirigenti d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati

al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) essere riservati a possessori di diploma di scuola secondaria superiore, o di laurea, e concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.

4. I criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 17.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale)

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni di particolare valore culturale e ambientale di proprietà pubblica o privata situati in comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, sono concessi finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, determina modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al comma 1.

3. I programmi di cui al comma 1, predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione, sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato e il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Contestualmente alla trasmissione dei programmi approvati ai sensi del comma 3 al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

5. I programmi presentati ai sensi del comma 3 devono in ogni caso essere corredati della documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;
- d) l'importo del costo dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione del bene, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano adeguate garanzie.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 3, approva, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, i programmi presentati ai sensi del comma 3 del presente articolo e li ammette al finanziamento anche per stralci funzionali.

7. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento e il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno la relazione e il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione delle opere. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino alla presentazione degli stessi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando non sarà definito lo schema tipo di polizza assicurativa di cui all'articolo 9-bis, comma 6, della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui al citato articolo 9-bis della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1993.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 ottobre 1990 n. 292, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i) l'ENIT realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale e internazionale, anche in coordinamento con le attività promozionali svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)».

Articolo 19.*(Norme di copertura)*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato in lire 75 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per l'anno 1993 e in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 6, e 13, comma 3, valutati complessivamente in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 recante legge quadro sul turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20.*(Disposizioni finali)*

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento statale in contrasto con la presente legge.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di principio in essa contenute.

EMENDAMENTI

Articolo 3.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nella composizione degli organi deve essere rispettato il principio di rappresentanza paritetica delle organizzazioni pubbliche, delle organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».

3.1

CARDINALE, GIANOTTI, MONTINARO

Articolo 3-bis.

(Difensore civico del turista)

1. Presso ogni azienda di promozione turistica (APT), o in mancanza presso gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato (UPICA), è istituito l'ufficio del difensore civico del turista, con il compito di assistere i fruitori dei servizi turistici, di cittadinanza italiana e straniera, nell'ambito territoriale regionale, per la tutela, non giurisdizionale, dei loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, su istanza degli interessati o anche autonomamente, quando lo ritenga opportuno, il difensore civico del turista segnala ai competenti organi e alle competenti organizzazioni categoriali perchè essi adottino i provvedimenti di loro pertinenza, gli illeciti, le irregolarità, le negligenze e i comportamenti comunque lesivi delle legittime aspettative dei fruitori dei servizi turistici compiuti da soggetti che svolgano attività comunque riferibili al settore turistico.

3. Nei casi in cui il fruitore dei servizi turistici ritenga di dover denunciare abusi o disfunzioni può rivolgersi al difensore civico del turista. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni salvo motivi di forza maggiore dimostrabili e devono essere accompagnate da tutta la documentazione atta a dimostrare la tesi del danneggiato.

4. I rappresentanti delle organizzazioni categoriali maggiormente rappresentative possono nominare un proprio rappresentante presso l'ufficio del difensore civico del turista.

5. Presso i pubblici esercizi è obbligatoria l'esposizione del recapito, anche telefonico, del difensore civico del turista territorialmente competente.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le modalità di nomina del difensore civico, con particolare attenzione all'esigenza di tutelare l'indipendenza, nell'esercizio della

funzione, le cause di incompatibilità, la durata del mandato, le modalità di revoca e ogni altra procedura necessaria al pieno espletamento del mandato.

3.0.1

DIPAOLA

Articolo 4.

Sopprimere il comma 6.

4.1

CARDINALE, GIANOTTI, MONTINARO

Articolo 5.

Al comma 1 sostituire le parole «dall'articolo 2 della» con la parola «dalla».

5.1

ALIVERTI

Articolo 10.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge deve essere destinata agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

1-ter. Le disposizioni degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche alle iniziative dirette alla costruzione, alla riattazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di strutture turistico-alberghiere».

10.1

CARDINALE, GIANOTTI, MONTINARO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

210^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Allverti ed altri: Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (3147)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SARTORI, illustra il disegno di legge in titolo, volto a concedere all'Unione italiana ciechi un contributo, con vincolo di destinazione, per l'attività di ricerca dell'Istituto che si occupa della formazione e della riabilitazione dei non vedenti (IRIFOR), costituito in seno alla stessa Unione italiana ciechi. Nel disegno di legge, all'articolo 2, si stabilisce inoltre che l'attività dell'IRIFOR sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro ed in particolare dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. Il relatore fa inoltre presente che, essendo previsto un esborso a carico del bilancio dello Stato, di due miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, potrebbe essere necessaria una modifica dell'articolo 3 che copriva tale spesa utilizzando l'accantonamento «provvedimenti in favore dei portatori di *handicap*»: tale copertura potrebbe infatti risultare inadeguata, data la recente approvazione della legge-quadro sull'*handicap*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Toth ed altri: Modifiche del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011)
(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 gennaio 1992.

Il presidente GIUGNI ricorda che il disegno di legge era stato illustrato dal relatore. Dichiarando quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ANGELONI ricorda che il provvedimento porta la firma di numerosi componenti della Commissione e che l'articolato è frutto del consenso di tutti i Gruppi parlamentari. Dichiarando quindi di aderire ai contenuti della relazione svolta dal senatore Toth, esprime il proprio consenso per una celere approvazione del provvedimento.

Il senatore VECCHI fa presente che, con il provvedimento in titolo, si è inteso porre rimedio a norme emanate con un decreto legislativo sul quale la Commissione si era espressa in modo assai critico. Annuncia quindi il consenso del proprio Gruppo per una rapida approvazione del disegno di legge, dichiarando di condividere i contenuti della relazione del senatore Toth.

Il relatore, senatore TOTH, sottolineando che sui contenuti del disegno di legge è dato registrare un'ampia convergenza di tutte le forze politiche, propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il sottosegretario BISSI si dichiara, a titolo personale, favorevole alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

La Commissione concorda all'unanimità sulla proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Angeloni ed altri: Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (2159)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 marzo 1991.

Il senatore ANGELONI, facente funzioni di relatore, illustra le modifiche apportate al testo dal Comitato ristretto, sottolineando che la modifica più rilevante è sicuramente quella riguardante la soppressione dell'articolo 5 del provvedimento originario, che aveva per oggetto le norme relative alla direzione dei lavori per le attività di cava. Poiché infatti la materia è in parte disciplinata dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e in parte oggetto di provvedimenti regionali, il Comitato ha ritenuto opportuno non intervenire ulteriormente sul punto.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate all'articolo 2, riguardante il progetto di coltivazione, dove si è previsto, ai commi 2 e 3, che la relazione geologica riguardante possibili modificazioni della stabilità dei terreni deve essere redatta da un ingegnere abilitato all'esercizio della professione o da un geologo, mentre il progetto di coltivazione nella sua globalità deve essere redatto da un ingegnere o da un perito abilitati all'esercizio della professione. Riguardo poi alle

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cava, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno stabilire un termine che imponga all'autorità competente di esprimersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di inizio di attività.

L'ultima modifica sostanziale apportata dal Comitato ristretto al testo originario del disegno di legge in esame è rappresentata dall'introduzione di un comma all'articolo 9, riguardante le strade, nel quale si precisa che, per le attività di cava in atto all'entrata in vigore del disegno di legge, gli imprenditori provvedono entro sei mesi ad uniformarsi alle norme contenute nell'articolo stesso.

Il relatore ricorda infine che il disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 1, C 11^a)

Il presidente GIUGNI avverte che l'ordine del giorno per le sedute già convocate per la settimana in corso è integrato dall'esame, in sede consultiva, della proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

La seduta termina alle ore 10,30.

211^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) (L 14 78, C 11^a)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il relatore, presidente GIUGNI, illustra brevemente il *curriculum vitae* del dottor Antonio Muratore, ricordandone le doti di professionalità che lo rendono particolarmente idoneo all'assunzione dell'incarico; invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia l'astensione del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore TANI, considerate le qualità professionali e l'esperienza del candidato, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta accolta con 10 voti favorevoli e 4 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, FAVILLA, in sostituzione del senatore DE GIUSEPPE, EMO CAPODILISTA, BEORCHIA, in sostituzione del senatore FONTANA Giovanni, GIUGNI, IANNONE, ROSATI, in sostituzione del senatore LAURIA, DE CINQUE, in sostituzione del senatore NIEDDU, SARTORI, TANI, TOTTH e VECCHI.

IN SEDE REFERENTE

Angeloni ed altri: Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (2159)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GIUGNI ricorda che era stato illustrato il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Su proposta del relatore, la Commissione delibera quindi di prendere tale testo come base per la discussione e la votazione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario BISSI si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto che, anche se troverà qualche difficoltà per l'approvazione definitiva, data la ristrettezza dei tempi nella legislatura in corso, rappresenta comunque un segnale positivo per le prossime Camere.

Il presidente GIUGNI pone quindi separatamente ai voti gli articoli da 1 a 15 che risultano approvati.

Intervenendo per dichiarazione di voto finale, il senatore IANNONE sottolinea che il provvedimento in questione è stato elaborato dal Comitato ristretto avvalendosi dei suggerimenti venuti dalle parti sociali interessate. Esso migliora notevolmente la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 128 del 1959 che necessitava di un aggiornamento in considerazione dei mutamenti tecnologici intervenuti nel settore. Con il provvedimento in votazione viene inoltre data una risposta alle richieste degli operatori del settore. Per tutti i motivi sopra ricordati, il Gruppo Comunista-PDS voterà a favore del disegno di legge che, anche se forse non riuscirà ad essere approvato da entrambi i rami del Parlamento prima dello scadere della Legislatura, rappresenterà comunque un segnale politico importante.

Il senatore ANGELONI, intervenendo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana, sottolinea l'importanza dell'approvazione del provvedimento che fa parte di quelli presentati a seguito dell'inchiesta della Commissione d'inchiesta Lama sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È inoltre assai positivo che l'approvazione del provvedimento segua immediatamente quella del disegno di legge n. 2153 che stabilisce una serie di diritti dei lavoratori alla sicurezza nel luogo di lavoro, diritti ai quali fanno riferimento anche le norme in questione. Ricorda infine che gli infortuni sul lavoro nel settore delle cave sono notevolmente aumentati negli ultimi anni in concomitanza con il mutamento delle tecnologie.

Il presidente GIUGNI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore, senatore Tani, a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento in titolo.

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antonlazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Deroche alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Deroche alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 novembre 1991.

Il relatore, senatore ROSATI, ripercorre brevemente l'iter di elaborazione del testo unificato da parte del Comitato ristretto. Ricorda inoltre che, poichè in una prima fase sul testo unificato erano stati presentati numerosi emendamenti, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno inserirne nel testo un numero rilevante escludendo soltanto quelli che, rispetto alla filosofia del provvedimento, hanno natura alternativa. Informa inoltre che le norme presenti nel testo unificato nella prima fase della sua stesura e riguardanti le fasce sociali deboli, le cooperative sociali e la formazione professionale sono stati soppresse poichè in questo periodo sono state approvate leggi che disciplinano interamente le materie ricordate.

Il Presidente, a causa della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (2159)

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'igiene e la sicurezza del lavoro nelle cave.

Art. 2.

(Progetto di coltivazione)

1. Con riferimento all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per lo svolgimento dell'attività di cava è fatto obbligo all'imprenditore di presentare, alla Regione o ad altra autorità da questa individuata con apposito provvedimento di legge, specifico progetto di coltivazione con annesse rappresentazioni topografiche.

2. Ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il progetto di coltivazione deve contenere:

- a) il programma di escavazione;
- b) la descrizione della complessiva organizzazione del lavoro;
- c) le caratteristiche degli impianti e delle macchine che si intendono utilizzare;
- d) la previsione delle possibili modificazioni circa la stabilità dei terreni e delle masse causate dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione geologica redatta da un ingegnere o da un geologo abilitati all'esercizio della professione;
- e) le misure per garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e malattie professionali.

3. Il progetto di coltivazione deve essere redatto da un ingegnere o da un perito minerario abilitati all'esercizio della professione e deve essere presentato, all'autorità competente, all'atto della domanda di esercizio dell'attività di cava.

4. Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad integrare il progetto ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'autorità competente provvede al rilascio della autorizzazione per l'attività di cava, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato, dopo aver acquisito il parere dei competenti servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali circa la compatibilità di quanto previsto nel progetto di coltivazione con il rispetto delle norme per la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

2. L'imprenditore è tenuto a presentare, all'autorità competente, con frequenza biennale, piani intermedi di coltivazione che illustrino lo stato di avanzamento dei lavori. Su tali piani l'autorità competente acquisisce il parere dei servizi di prevenzione di cui al comma 1, al fine della verifica del permanere della compatibilità di cui allo stesso comma 1.

3. Eventuali varianti al progetto di coltivazione devono ottenere specifica preventiva autorizzazione dall'autorità competente, che deve pronunciarsi, acquisito il parere dei servizi di prevenzione di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.

Art. 4.

(Piano di sicurezza)

1. È fatto obbligo all'imprenditore autorizzato all'esercizio dell'attività di cava di presentare al comune e al servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale territorialmente competenti il piano annuale di sicurezza.

2. Il piano annuale di sicurezza deve fra l'altro contenere:

a) le modalità di organizzazione del lavoro in relazione alle diverse attività che si svolgono in cava, con la descrizione dei possibili rischi di infortuni e malattie professionali;

b) l'indicazione delle macchine e degli impianti da utilizzare;

c) le modalità con cui si realizza la movimentazione dei materiali;

d) l'indicazione delle misure di prevenzione per evitare l'esposizione dei lavoratori a rischi lavorativi;

e) l'indicazione delle iniziative di formazione e addestramento dei lavoratori anche in riferimento a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

f) l'individuazione di specifiche misure di intervento urgente in caso di incidente;

g) l'indicazione dei mezzi di protezione individuali in dotazione ai lavoratori;

h) l'indicazione dei presidi sanitari esistenti o da attivare;

i) l'individuazione dei delegati alla sicurezza.

3. Al momento dell'apertura di nuovi fronti di lavorazione o in caso di effettuazione di lavori conseguenti a variazioni del progetto iniziale, nonché per particolari modificazioni nell'organizzazione del lavoro, conseguenti anche all'introduzione di nuove macchine ed impianti, l'imprenditore è tenuto ad informare tempestivamente il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro dell'unità sanitaria locale.

4. Gli imprenditori di cava in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un anno, a presentare il piano di sicurezza.

Art. 5.

(Autorità competenti al controllo)

1. Con riferimento all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutte le competenze amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ivi comprese quelle relative alle cave, sono attribuite ai comuni, che le esercitano tramite i servizi ed i presidi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di documentato pericolo per l'incolumità dei lavoratori, nonché per la popolazione e per la salubrità dell'ambiente.

3. I competenti servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire all'autorità comunale tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

Art. 6.

(Certificazione di sicurezza)

1. Le macchine e le attrezzature utilizzate nelle attività di cava devono essere oggetto di certificazione omologativa da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

2. Le macchine e le attrezzature impiegate, ove non interessate già a norme omologative, devono possedere la certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza rilasciata da un professionista qualificato.

3. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le corrette operazioni e manovre consentite con la macchina stessa.

4. Le macchine devono altresì essere corredate da apposito libretto di manutenzione periodica.

5. Per le macchine e le attrezzature in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione di sicurezza deve essere prodotta entro sei mesi da tale data.

Art. 7.

(Obblighi dell'imprenditore)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, gli imprenditori di cave sono tenuti all'osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 8.

(Strade)

1. L'imprenditore è tenuto a garantire una adeguata agibilità delle strade di collegamento fra la cava e le strade di pubblico utilizzo.

2. Le caratteristiche delle strade di collegamento devono essere specificate all'interno dei progetti e dei piani di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4.

3. Nel caso che una strada di collegamento venga utilizzata da più di un imprenditore, deve essere adottato un regolamento di utilizzo e nominato, dagli imprenditori interessati, un responsabile della strada stessa.

4. Per le attività di cava in atto alla data di entrata in vigore della presente legge gli imprenditori provvedono entro 6 mesi ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Discariche)

1. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso che una discarica venga utilizzata da più di un imprenditore deve essere adottato un regolamento di utilizzo e nominato, dagli imprenditori interessati, un responsabile della discarica stessa».

2. Per le attività di cava in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, gli imprenditori provvedono entro sei mesi ad uniformarsi alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 10.

(Regolamento interno)

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per le cave di pietre ornamentali, indipendentemente dal numero

degli addetti, tale regolamento interno, in ordine alla sicurezza degli addetti, deve essere comunque redatto relativamente alle fasi di:

- a) taglio al monte;
- b) ribaltamento bancate;
- c) sezionamento e riquadratura;
- d) movimentazione blocchi e detriti».

Art. 11.

(Uso dell'elmetto)

1. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque accede ai cantieri di escavazione è obbligato ad indossare l'elmetto».

Art. 12.

(Disgaggio)

1. L'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Articolo 129. - 1. Dopo ogni volata di mine e comunque dopo ogni abbattimento dal fronte, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altra operazione, impiegando macchinari ed attrezzature adeguati.

2. Tale operazione va effettuata anche dopo l'asportazione di una porzione di una bancata giacente sul piazzale di cava».

Art. 13.

(Taglio al monte)

1. All'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nelle operazioni di taglio al monte, nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di distacco di materiali dall'alto, anche a causa del taglio stesso, gli addetti debbono essere tenuti a distanza di sicurezza».

Art. 14.

(Numero minimo di addetti)

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per le escavazioni in sotterraneo e nelle lavorazioni a cielo aperto gli addetti non possono lavorare isolati.

Art. 15.

(Diffide e sanzioni)

1. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 2, 3, commi 2 e 3, e 8 la Regione, o l'autorità da questa individuata, diffida l'imprenditore ad uniformarsi fissando all'uopo un termine di attuazione.

2. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 4 e 8, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida l'imprenditore ad uniformarsi fissando all'uopo un termine di attuazione.

3. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 6, 10 e 14, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida il direttore dei lavori ad uniformarsi, fissando all'uopo un termine di attuazione.

4. Se, nonostante la diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, l'imprenditore persiste nella violazione delle norme della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000.

5. Per l'infrazione alle norme di cui all'articolo 11, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria e diffida l'interessato ad uniformarsi. Tale infrazione comporta l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000.

6. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida di cui al comma 5, nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria allegando l'atto di diffida, ordinando l'eventuale sospensione dei lavori o il sequestro dei macchinari ed attrezzature e dandone avviso alla Regione.

7. Nel caso di cui al comma 6, la ripresa dei lavori può avvenire su autorizzazione dell'autorità competente quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida.

8. La non ottemperanza all'atto di diffida di cui al comma 5 comporta una ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

206ª Seduta

Presidenza del Presidente

MELOTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE 88/320 e della direttiva della Commissione CEE 90/18, concernenti l'ispezione e la verifica delle buone pratiche di laboratorio (R 144 3, C 12ª)
(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce alla Commissione il senatore PULLI. Egli fa presente che il provvedimento in titolo recepisce, peraltro in ritardo, la direttiva CEE 88/320 concernente l'ispezione e la verifica delle buone pratiche di laboratorio e la successiva direttiva CEE 90/18 che adatta al progresso tecnico l'allegato della precedente direttiva. Ricorda che attualmente in Italia per il settore delle sostanze e dei preparati pericolosi è vigente il decreto del Ministro della sanità del 26 giugno 1986 che concerne l'applicazione dei principi delle buone pratiche di laboratorio a centri di saggio definendo anche i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981. I criteri di buone pratiche di laboratorio sono applicati ai centri di saggio che sperimentano a livello non clinico i preparati medicinali, ma in questo caso non viene rilasciata l'autorizzazione. Circa gli altri settori, come fitofarmaci o additivi, non si procede attualmente alla verifica dell'applicazione delle buone pratiche di laboratorio. Dal momento che la direttiva comunitaria 88/320 estende l'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio ai centri di saggio che effettuano prove su tutti i prodotti chimici si rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione del settore. Illustra quindi il provvedimento. L'articolo 1 riguarda il campo di applicazione. L'articolo 2 indica i

principi di buone pratiche di laboratorio facendo riferimento all'allegato II. L'articolo 3 individua gli adempimenti dei centri di saggio e, in contraddizione con quanto disposto all'articolo 1, prevede che tali centri di saggio diano comunicazione al Ministero della sanità dell'effettuazione delle loro ricerche precisando il tipo di prove e le categorie soltanto di prodotti chimici. In proposito propone che il comma 1 dell'articolo 3 sia modificato in modo che il tipo di prove si estenda a tutti i prodotti oggetto di ricerca o saggio. L'articolo 4 stabilisce la verifica dell'applicazione dei principi delle buone pratiche di laboratorio, richiamando gli orientamenti di cui all'allegato III. A tal proposito il relatore Pulli sottolinea come le disposizioni contenute in tutti gli allegati, anche quelli richiamati in altri articoli, abbiano una forma discorsiva anzichè prescrittiva.

Pertanto, a suo avviso, occorre modificare l'impostazione formale di tali atti. L'articolo 5 riguarda la certificazione di conformità. Le disposizioni ivi contenute sembrano contraddittorie ad avviso del relatore pertanto egli propone una riformulazione del comma 2 secondo cui qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il centro di saggio non opera nel rispetto dei principi di buone pratiche di laboratorio, il Ministero della sanità comunica al centro stesso le carenze riscontrate ed effettua ulteriori accertamenti; se questi ultimi confermano i primi il centro non ottiene la certificazione e non viene iscritto nell'apposito elenco nazionale. Egli propone anche di aggiungere un ulteriore comma il quale disponga la cancellazione del centro di saggio dall'elenco nazionale, ove già iscritto, nel caso di non ottenimento della certificazione. L'articolo 6 concerne la riservatezza. Il relatore Pulli propone al comma 1 una diversa dizione per la qualificazione delle informazioni commerciali da non divulgare. L'articolo 7 prevede il coordinamento delle attività di buone pratiche di laboratorio. A riguardo il relatore Pulli propone di sostituire la dizione «elenco generale» con l'altra «elenco nazionale». L'articolo 8 concerne il programma nazionale di conformità alle buone pratiche di laboratorio. Il relatore Pulli propone una modifica al secondo comma in modo da prevedere il controllo di tutti i centri di saggio almeno ogni due anni per evitare che le ispezioni una volta fatte non siano più effettuate. Propone poi di inserire dopo l'articolo 8 un ulteriore articolo concernente la formazione e la tenuta dell'elenco nazionale dei centri di saggio che dovrebbero essere affidate al Ministero della sanità. Quanto all'articolo 9 propone una riformulazione del comma 2 e una modifica del comma 1. Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente l'aggiornamento degli allegati e le spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio. Quanto all'articolo 12 che stabilisce delle norme transitorie, il relatore Pulli propone una riformulazione del testo. Tale riformulazione prevede che i centri di saggio, i quali siano già autorizzati e riconosciuti idonei dal Ministro della sanità precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento, siano considerati centri di saggio certificati purchè siano stati oggetto di ispezione nell'ultimo biennio. Ove l'ispezione risalga ad epoca precedente l'iscrizione nell'elenco nazionale deve essere fatta in via provvisoria per un periodo non superiore all'anno entro il quale l'ispezione deve essere effettuata. Qualora l'ispezione non venga effettuata entro tale termine o non dia

esito positivo il centro in questione viene cancellato dall'elenco nazionale.

In conclusione il relatore Pulli propone che la Commissione esprima sul provvedimento un parere favorevole a condizione che vengano introdotte nel provvedimento le modifiche da lui proposte.

Dopo interventi del senatore CONDORELLI, del presidente MELOTTO e del sottosegretario MARINUCCI MARIANI, che si complimentano con il relatore Pulli per l'approfondita relazione e per i preziosi suggerimenti, la Commissione dà mandato al relatore Pulli ad esprimere il parere in tal senso.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive del Consiglio CEE 81/602, 85/358, 86/469, 88/146 e 88/299 relative al divieto di produzione e di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonale e tireostatica, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle produzioni animali (R 144 3, C 12^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli fa presente che il provvedimento all'esame recepisce le direttive comunitarie in titolo che dispongono il divieto all'impiego di sostanze ad azione ormonale ed antiormonale in zootecnia. Il divieto non si applica per talune sostanze ad azione ormonale cosiddette naturali quando il loro impiego avviene per precise finalità terapeutiche o zootecniche e comunque non per fini anabolizzanti. Egli quindi illustra dettagliatamente il provvedimento. L'articolo 1, fornisce una serie di definizioni tra cui quella, importante, di animali da azienda. L'articolo 2 vieta la produzione e il commercio delle sostanze stilboliche, sali esteri e sostanze ad azione tireostatica, prevedendo le relative sanzioni. L'articolo 3 vieta la somministrazione delle anzidette sostanze ad animali da azienda, stabilendo le conseguenti sanzioni. L'articolo 4 vieta la commercializzazione degli animali cui siano state somministrate le sostanze in questione. In proposito egli propone una modifica al comma 4 nel senso che non sia prevista la possibilità dell'abbattimento degli animali interessati, bensì l'obbligo. L'articolo 5 vieta la vendita di carni provenienti da animali da azienda cui siano state somministrate le predette sostanze, prevedendo le relative sanzioni. L'articolo 6 stabilisce le deroghe ai divieti circa la somministrazione delle sostanze in questione, le quali possono essere utilizzate per trattamenti terapeutici e devono essere contenute in specialità medicinali registrate cedute dal farmacista esclusivamente su presentazione di ricetta veterinaria. Lo stesso articolo prevede che il Ministro della sanità predisponga l'elenco delle specialità medicinali, le condizioni della loro utilizzazione e i mezzi di identificazione degli animali trattati. L'articolo 7 stabilisce la documentazione che deve essere obbligatoriamente tenuta negli allevamenti di animali da azienda. L'articolo 8 riguarda gli scambi intracomunitari di animali ribadendo i divieti di somministrazione delle sostanze di cui si è detto, mentre l'articolo 9 concerne l'importazione di animali vivi e di carni

provenienti da paesi terzi; l'articolo 10 indica i controlli a campione da effettuarsi da parte del Ministero della sanità; l'articolo 11 prescrive l'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico per tutti coloro che sono legittimati a produrre e mettere in commercio o detenere le sostanze in questione; l'articolo 12 prevede la predisposizione da parte del Ministero della sanità di un piano nazionale per verificare l'applicazione del provvedimento; l'articolo 13 stabilisce le modalità d'intervento; l'articolo 14 prevede l'obbligo della dichiarazione accompagnatoria per gli animali condotti al macello; l'articolo 15 infine abroga la legge 3 febbraio 1961, n.4 ed ogni altra disposizione incompatibile con il provvedimento.

Propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole con l'osservazione prima formulata.

La Commissione dà mandato al relatore ad esprimere un parere in tal senso.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva CEE 87/22 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia (R 144 3, C 12^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n.428. Parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Egli osserva che la direttiva 87/22, che con lo schema di decreto si intende recepire, riguarda il ravvicinamento delle normative dei vari paesi concernenti la registrazione e l'immissione in commercio di farmaci veterinari di alta tecnologia. Occorrerebbe pertanto modificare il titolo del decreto, per chiarire che esso concerne solo medicinali veterinari. L'articolo 1 attribuisce al Ministro della Sanità la competenza ad autorizzare l'immissione in commercio di medicinali veterinari ad alta tecnologia, sentito il Comitato per i medicinali veterinari della CEE. Tale Comitato, ai sensi dell'articolo 2, deve essere comunque adito dal Ministro della Sanità, laddove si tratti di medicinali derivanti dai processi biotecnologici di cui alla lettera A dell'allegato I. L'articolo 2 precisa che il Ministro può non adire il Comitato quando il richiedente dichiara di non aver fatto istanza negli ultimi cinque anni per l'autorizzazione ad immettere in commercio prodotti contenenti lo stesso principio attivo, e si impegna a non presentare analoga istanza nei cinque anni seguenti. L'articolo 3 prevede che il Ministro possa disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione solo a seguito di parere del Comitato comunitario per i medicinali veterinari; il relatore rileva la necessità di riformulare tale articolo, non essendone ben chiaro il senso. Gli articoli 4 e 5 disciplinano il procedimento per l'autorizzazione all'immissione in commercio, mentre l'articolo 6 prevede le sanzioni a carico di chi immetta in commercio medicinali veterinari di alta tecnologia in violazione delle norme del decreto. Il relatore propone quindi l'espressione di un parere favorevole condizionato alla modifica del titolo del decreto ed alla riformulazione dell'articolo 3.

Il presidente MELOTTO rileva l'opportunità di prevedere la registrazione dei medicinali veterinari di alta tecnologia a livello comunitario, almeno per quelli derivanti da biotecnologie.

Convieni il relatore CONDORELLI.

La Commissione dà quindi mandato al relatore CONDORELLI di esprimere un parere favorevole condizionato alla introduzione delle modifiche dianzi specificate.

IN SEDE DELIBERANTE

Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia (3096)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AZZARETTI ritiene che, mentre sulla opportunità di prevedere la obbligatorietà della vaccinazione non può che esservi un pieno accordo, sulle modalità con le quali si disciplina tale obbligo nel testo in discussione si possono nutrire serie perplessità. Tutti i pediatri concordano sul fatto che il vaccino esplica pienamente i suoi effetti solo dopo il quindicesimo mese di vita: per tale motivo l'articolo 1 andrebbe modificato, ed a tal riguardo preannuncia la presentazione di un emendamento. Critica poi la disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 e ripresa dalla legge 27 maggio 1991, n. 165 sulla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale B, che prevede l'obbligo della vaccinazione anche per i dodicenni. Il comma 3 dell'articolo 2 prevede poi che la certificazione dell'avvenuta vaccinazione debba essere introdotta per l'iscrizione negli asili e nelle scuole elementari solo a partire dal terzo anno di applicazione della legge: non si comprendono i motivi di tale rinvio, dato che la certificazione è introdotta allo scopo di tutelare la salute. Anche l'articolo 3 appare incompleto, in quanto prevede la prosecuzione delle campagne di vaccinazione singola solo per il morbillo, mentre invece tali campagne dovrebbero proseguire anche per la vaccinazione contro la rosolia.

Il senatore MERIGGI condivide le osservazioni del senatore Azzaretti e preannuncia che voterà a favore degli emendamenti preannunciati da quest'ultimo.

Il senatore CONDORELLI ritiene che il provvedimento arrivi tardivamente all'esame del Parlamento, soprattutto per quanto riguarda la rosolia. Rileva quindi che l'aumento della vita media del nostro paese deriva in gran parte, più che dagli effetti della medicina curativa, dal notevole miglioramento delle condizioni igieniche e dalla diffusione dei vaccini. In questo campo ritiene che la via migliore sarebbe quella di una legge delega che vincoli il Governo al rispetto delle indicazioni emanate dalle organizzazioni internazionali. In caso contrario occorre-

rebbe che il Parlamento approfondisse le problematiche connesse alle vaccinazioni attraverso l'audizione di esperti. Sottolinea quindi la grande urgenza di prevedere al più presto, eventualmente con un separato provvedimento, la vaccinazione obbligatoria contro la rosolia, almeno per tutti i soggetti di sesso femminile. È anche urgente introdurre l'obbligatorietà della vaccinazione contro la parotite, per gli effetti molto pericolosi che essa può comportare con riguardo alla sterilità ed all'insorgenza del diabete infantile.

Il presidente MELOTTO avverte che in connessione con le votazioni in Assemblea la seduta non può proseguire.

Il seguito della discussione è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente MELOTTO avverte che la seduta già prevista per le ore 15,30 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

309^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Fabrizi ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728

Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876

Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)

ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore BOSCO esprime parere contrario agli emendamenti 1.1/1, 1.1/7, 1.1/15, 1.1/24, 1.1/16, 1.1/17, 1.1/19, 1.1/11, 1.1/8, 1.1/21, 1.1/4, 1.1/22 e 1.1/5; esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1/14, 1.1/2, 1.1/9, 1.1/10, 1.1/12, 1.1/13 e 1.1/6; esprime altresì parere favorevole all'emendamento 1.1/3, laddove sia eliminato l'ultimo inciso.

Il senatore PETRARA accetta di riformulare l'emendamento 1.1/3. Si apre però un breve dibattito, in cui il presidente PAGANI concorda col senatore GOLFARI nel criticare l'emendamento 1.1/2 e col senatore TRIPODI che protesta per il parere contrario all'emendamento 1.1/8.

Dopo che il sottosegretario PICANO ha dichiarato di conformarsi a tutti i pareri espressi dal relatore, la Commissione accoglie l'emendamento 1.1/14.

Il senatore PETRARA dichiara voto favorevole all'emendamento 1.1/1, sottolineando che le disposizioni finanziarie ivi previste sono compensative e non importano modifiche al tetto previsto dalla legge finanziaria. Ad un rilievo del relatore BOSCO e del sottosegretario PICANO, secondo cui la formulazione dell'emendamento è impropria in quanto non si può obbligare una regione ad attivarsi per ottenere stanziamenti comunitari, il proponente replica che l'emendamento proposto mirava a destinare fondi all'emergenza abitativa, senza per questo dover necessariamente far pagare al contribuente le conseguenze dell'inerzia delle amministrazioni locali.

Concordano il senatore TRIPODI ed il presidente PAGANI, che propone che il seguito dell'esame congiunto sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

310^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica senatore Picano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Fabrizi ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728

Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876

Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)

ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore BOSCO prende la parola per informare la Commissione di un incontro informale tenutosi nel corso della mattinata tra una delegazione della Commissione stessa ed alcuni rappresentanti della città di Napoli; da detto incontro gli sembra essere emersa una tale varietà di esigenze da poter determinare un ripensamento rispetto all'ipotesi fin qui perseguita di pervenire in via legislativa ad una precisa finalizzazione delle risorse, che potrebbe, invece, essere affidata alla responsabilità del Governo, del Cipe, della Regione e del Comune.

Ipotizza quindi una eventuale riformulazione dell'emendamento 1.1 volta ad evitare un eccessivo dettaglio nella ripartizione delle risorse.

Il senatore RASTRELLI rileva come il suo Gruppo considerava opera meritoria del relatore proprio quella di aver prefigurato, attraverso l'emendamento 1.1, un preciso vincolo di destinazione delle risorse. Ove il suddetto emendamento venisse riformulato nel senso ipotizzato dal relatore, potrebbero trarne profitto i grandi consorzi di opere; il Gruppo del MSI-DN si opporrà quindi fermamente.

Dopo una precisazione del presidente PAGANI volta a sottolineare che il senatore Bosco si era limitato a formulare delle ipotesi, ha la parola il senatore TRIPODI, il quale, ribadita la volontà della sua parte

politica di pervenire all'approvazione del provvedimento, lamenta le perduranti incertezze circa l'attitudine dei relatori e la mancanza di un orientamento comune all'interno della maggioranza.

Il senatore PETRARA ritiene che dall'incontro informale tenutosi con una rappresentanza della città di Napoli sia soprattutto emersa la delusione per la tendenza a far passare in secondo piano l'emergenza abitativa rispetto a quella delle infrastrutture. Formula, quindi, un'ipotesi di ripartizione dei fondi tesa fra l'altro a vincolare la Regione Campania ed il Comune di Napoli a precisi interventi nel campo dell'edilizia abitativa.

Il senatore BOSCO, riscontrata la diversa impressione riportata da lui e dal senatore Petrara dall'incontro tenutosi nella mattinata, insiste, comunque, con forza sul problema del completamento delle opere ormai avviate; ricorda in proposito gli ingenti oneri che derivano alla finanza pubblica a seguito delle penali da corrispondere per la sospensione dei lavori. Nè ritiene che possano essere completati solo gli interventi con stato di avanzamento superiore al 50, dato che in tale ipotesi resterebbe esclusa un'opera di grande rilevanza.

Conclude proponendo la prosecuzione dell'esame degli emendamenti già presentati, iniziato nella seduta antimeridiana.

Conviene la Commissione.

Il presidente PAGANI dichiara voto contrario all'emendamento 1.1/1, ma non può esimersi dal considerare che la mancata attivazione dei fondi FERS da parte della regione Campania costituisce un gravissimo inadempimento.

Il senatore TRIPODI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.1/7, ricordando che le conseguenze della mancata attivazione dei fondi FERS ricadono sulla generalità dei cittadini, in quanto si richiedono ora finanziamenti statali; una concezione progressiva della tecnica legislativa, già sperimentata in molteplici altri casi ad iniziativa delle forze politiche più aperte al cambiamento, consentirebbe anche di superare la presunta impossibilità di vincolare con legge dello Stato la Regione ad un determinato comportamento.

Nel ribadire il proprio voto favorevole all'emendamento 1.1/1, il senatore PETRARA richiede la votazione per parti separate. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La Commissione respinge quindi la prima parte degli emendamenti 1.1/1 ed 1.1/7. Quanto alla seconda parte, concernente la reintegrazione delle risorse tramite l'attivazione dei fondi FERS, i senatori PETRARA e TRIPODI la ritirano, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Interviene il senatore CUTRERA il quale presenta le proprie dimissioni da correlatore dei provvedimenti in esame: il testo proposto con l'emendamento 1.1 non corrisponde a quello inizialmente concor-

dato dai relatori, ma si ispira a procedure e metodi contrastanti con le risultanze della Commissione d'inchiesta.

Il relatore BOSCO esprime rammarico per la decisione del senatore Cutrera, dichiarando di avere sempre lasciato aperte tutte le possibilità di raggiungere la massima intesa possibile, partendo da presupposti comuni a tutti i gruppi di maggioranza.

Il presidente PAGANI auspica che la decisione del senatore CUTRERA possa essere revocata, in quanto una così marcata differenziazione nell'ambito della maggioranza non consentirebbe di procedere nell'esame dei disegni di legge: essi difficilmente potranno essere approvati, laddove i relatori non raggiungano un'intesa prima della seduta notturna di oggi.

Su richiesta dei senatori FLORINO e TRIPODI e con l'opposizione del Gruppo comunista-PDS manifestata dal senatore PETRARA, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2372-B), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FABRIS, che ricorda prioritariamente come il disegno di legge n. 2372, nel testo approvato dal Senato, contenesse un'ampia ridefinizione delle competenze amministrative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna: l'esistenza di alcune difficoltà politico-parlamentari ha determinato l'approvazione, da parte della Camera, di un provvedimento assai più snello, di mera erogazione di fondi, per un ammontare di 150 miliardi a partire dall'anno 1993 e di ulteriori 100 miliardi a partire dall'anno 1994, quali limiti di impegno quindicinali. I soggetti destinatari dei finanziamenti, puntualmente indicati, sono lo Stato, la Regione, il Comune, il soggetto concessionario, l'ente gestore dell'aeroporto e l'università; la procedura di finanziamento privilegiata è quella dell'accensione di mutui allo scopo di reperire risorse sufficienti alla realizzazione delle opere di salvaguardia lagunare. L'espurgo dei rii di Venezia, del resto, si aggiunge a tutte le altre attività di risanamento che fanno capo in modo particolare alla regione Veneto; tale espurgo, assolutamente necessario, oltre a facilitare la mobilità delle acque, consentirà anche l'accesso alle fondamenta dei palazzi e agli spazi ad essi prospicienti.

Il relatore invita pertanto ad approvare senza apportarvi modifiche il disegno di legge in esame, ricordando che tutti gli enti locali destinatari dei finanziamenti operano in ossequio agli indirizzi dettati dal Comitato per la salvaguardia di Venezia.

Dopo che il sottosegretario PICANO si è associato all'invito del relatore, il presidente PAGANI dichiara aperta la discussione generale,

fissando per le ore 21 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore ANDREINI, a nome del Gruppo comunista - PDS, si esprime favorevolmente nei confronti delle scelte operate con il disegno di legge in esame, anche se le risorse stanziare appaiono largamente insufficienti; d'altro canto, nonostante la precisa menzione della regolamentazione delle maree e delle bocche di porto tra gli interventi da operare, appare comunque privilegiato l'intervento in laguna, seppure con una precisa individuazione dei soggetti competenti in tale settore.

Il senatore MONTRESORI non ravvisa nella schematica ripartizione delle competenze istituzionali un elemento di oscurità del disegno di legge: esso, al contrario, trae la propria forza nella chiara indicazione dei soggetti abilitati ad intervenire, nella divisione di compiti tra Stato e Regione nonché nella previsione dello strumento dell'accordo di programma. L'esiguità dei finanziamenti non deve comunque far dimenticare che Venezia rappresenta un inestimabile patrimonio culturale ed ambientale, alla cui costante salvaguardia tutte le energie finanziarie ed istituzionali devono necessariamente concorrere.

Il senatore TRIPODI concorda con l'invito formulato dal relatore ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, testo opportunamente più snello di quello originariamente approvato dal Senato.

Il senatore FLORINO annuncia che il Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale è disponibile ad una rapida approvazione del testo in esame, senza per questo rinunciare a richiedere al Governo la predisposizione di un disegno di legge organico in materia.

Il presidente PAGANI, nel porre a confronto i diversi moduli di intervento sperimentati rispettivamente a Napoli e a Venezia, sottolinea la maggiore concretezza di quest'ultimo, cui il testo in esame non viene meno; al contrario, la Camera dei deputati ha eliminato determinati appesantimenti normativi, per cui il voto del Gruppo socialista democratico non potrà che essere favorevole. Propone, quindi, che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati

Cannata ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291)

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Su istanza del senatore MONTRESORI, il seguito della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Margheriti ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780)

Deputati Donazzon ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Esordisce il relatore, senatore FABRIS, secondo cui la valorizzazione del paesaggio agrario, laddove non rientri nell'ambito delle comunità montane, necessita di attività di recupero e restauro ambientale quali quelle previste dai disegni di legge in esame: essi si riferiscono sia alle superfici pubbliche che a quelle private, anche mediante la previsione di possibili contributi; le autonomie locali sono poi valorizzate attraverso la previsione di interventi regionali, anche delegabili ad enti sub-regionali. In considerazione dell'approvazione unanime da parte della Camera dei deputati, il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare tempestivamente i disegni di legge in esame, senza ulteriori modificazioni.

Il senatore ANDREINI, intervenendo in sede di discussione generale, lamenta l'esiguità dei finanziamenti predisposti, ma giudica opportuno intraprendere un'iniziativa legislativa che potrà essere di stimolo alle regioni; essa incontra pertanto il pieno favore del Gruppo comunista-PDS.

Pieno assenso allo spirito del disegno di legge in esame è manifestato dal presidente PAGANI, che ricorda come spesso gli ampi spazi pianeggianti stiano perdendo connotati agresti in ragione dell'eccessiva diffusione di metodi di coltivazione industriale. La salvaguardia ambientale del paesaggio agrario va raggiunta proprio nella consapevolezza di ciò, incentivando gli agricoltori ad adottare metodi di coltivazione compatibili con l'ambiente e con il paesaggio.

Il senatore TORNATI evidenzia la stretta connessione tra difesa del suolo, piani paesistici e tutela dello spazio naturale e del paesaggio agrario: quest'ultimo aspetto non era stato al centro delle precedenti elaborazioni legislative, per cui è necessario adottare il prima possibile uno strumento utile ed un importante indirizzo agli enti locali, nella tutela di una componente non secondaria della storia culturale ed ambientale del Paese.

Il senatore TRIPODI giudica sconcertante l'abbandono cui sono soggette zone agrarie nel Mezzogiorno, laddove si riscontrano spesso terreni incolti e privi di alberatura: in assenza di mezzi finanziari, dovrebbe potersi attingere anche alle disponibilità di cui alla legge n. 183 del 1989, allo scopo di operare rimboschimenti nelle proprietà abbandonate dai privati. Anche l'esigua disponibilità di risorse attivate dai disegni di legge in discussione rappresenta comunque un'opportunità che incontra il consenso del Gruppo della Rifondazione comunista: esso preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni

il Governo a provvedere ad un'integrazione dei finanziamenti disponibili.

Il presidente PAGANI, in considerazione della mancata formulazione del parere della 5^a Commissione permanente, propone il rinvio della discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

311^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio, il sottosegretario di Stato per l'Ambiente Angelini ed il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Fabbi ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728

Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876)

Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033)

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)

ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore FLORINO annuncia parere favorevole all'emendamento 1.1/15, stigmatizzando il ritiro del senatore Cutrera dall'incarico di relatore, che dovrebbe determinare la decadenza degli emendamenti a sua firma sulla ricostruzione industriale.

Il senatore TRIPODI annuncia voto favorevole all'emendamento 1.1/15 esprimendo il timore che senza di esso si violino le risultanze della Commissione d'inchiesta.

Il relatore BOSCO ricorda che, proprio per ossequio all'attività della Commissione d'inchiesta, l'opera relativa al canale Conte di Sarno fu sospesa al di sotto dell'avanzamento del 50 per cento. Concorda il sottosegretario PICANO, che però dichiara di poter dare parere favorevole all'emendamento laddove riformulato.

Il presidente PAGANI annuncia la propria astensione dichiarando che la proposta formulata non si uniforma alle risultanze della Commissione d'inchiesta: il quantitativo finanziario disponibile resta, d'altro canto, ancora indeterminato, nè i Gruppi parlamentari di maggioranza risultano informati di trattative in materia.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.1/15, il senatore PETRARA presenta un subemendamento volto a sancire una deroga per il canale Conte di Sarno.

Il senatore TRIPODI si astiene sul subemendamento 1.1/15/1, insistendo sulla votazione del proprio emendamento 1.1/24: occorre impedire che le risultanze della Commissione d'inchiesta siano violate mediante una procedura che di fatto convoglierebbe finanziamenti ad opera esistenti solo sulla carta, il cui stato di avanzamento è assai basso.

Il senatore BOATO si astiene sul subemendamento 1.1/15/1, annunciando voto favorevole all'emendamento 1.1/15, la cui formulazione è tecnicamente preferibile a quella del subemendamento 1.1/24. Dissente il senatore MONTRESORI secondo cui sarebbe tecnicamente preferibile la formulazione dell'emendamento 1.1/24, laddove recepisca la deroga proposta dal senatore Petrara.

Il relatore BOSCO esprime parere favorevole all'emendamento 1.1/15/1; preferisce inoltre la formulazione del testo proposto dal senatore Florino, laddove riformulata con alcune modifiche formali.

Il senatore FLORINO accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio emendamento 1.1/15, cui aggiunge la propria firma il senatore TRIPODI ritirando l'emendamento 1.1/24.

Con il parere favorevole del sottosegretario PICANO e con l'astensione del presidente PAGANI, con votazioni separate sono approvati gli emendamenti 1.1/15/1 e l'emendamento 1.1/15, nel testo emendato.

Il senatore FLORINO annuncia voto favorevole all'emendamento 1.1/15, denunciando le connivenze tra imprese concessionarie dei servizi di riattazione e occupanti abusivi degli alloggi. Il senatore PETRARA condivide soltanto lo spirito della proposta, ma non la sua attuale formulazione.

Con il voto favorevole del senatore BOATO e con l'astensione del senatore TRIPODI e del presidente PAGANI, l'emendamento 1.1/16 è respinto dalla Commissione.

Allo scopo di recepire le proposte contenute negli emendamenti 1.1/2, 1.1/9 e 1.1/10, il relatore BOSCO propone l'emendamento 1.1/26, concernente la restituzione alle amministrazioni di appartenenza del personale addetto all'intervento di cui al titolo VIII della legge n. 219.

Il senatore FLORINO giudica negativamente l'emendamento testè formulato, che svaluta le professionalità espresse dai dipendenti comunali distaccati presso il commissariato; l'emendamento 1.1/17 è maggiormente riguardoso nei confronti delle esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa.

Il senatore PETRARA esprime perplessità sul riferimento normativo alla legge n. 730 del 1986, riservandosi in merito di presentare all'Assemblea un emendamento sostitutivo.

Il senatore BOATO presenta il subemendamento 1.1/26/1, finalizzato a valorizzare le esigenze obiettive dell'ufficio.

Il relatore BOSCO esprime parere contrario al subemendamento 1.1/26/1, così come il sottosegretario PICANO, esprime parere favorevole all'emendamento 1.1/26.

Il senatore TRIPODI annuncia voto contrario all'emendamento 1.1/26, paventando il grave turbamento che ne deriverebbe tra gli enti di appartenenza, ai quali perverrebbero dipendenti aventi qualifica e professionalità diversa.

L'emendamento 1.1/26/1 è quindi respinto dalla Commissione, che approva invece l'emendamento 1.1/26: risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1/2, 1.1/9, 1.1/17 e 1.1/10.

Il senatore FLORINO annuncia voto favorevole all'emendamento 1.1/19, dichiarando che i fondi stanziati per sanare il fabbisogno abitativo pregresso nella città di Napoli sono stati dirottati per interventi meramente voluttuari o di chiaro sapore elettoralistico.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori TRIPODI e BOATO e con l'astensione del presidente PAGANI, l'emendamento 1.1/19 è respinto dalla Commissione.

Su istanza del relatore BOSCO, il senatore PETRARA riformula nuovamente l'emendamento 1.1/3, che, con l'astensione del senatore BOATO e del presidente PAGANI e col voto favorevole del senatore TRIPODI, è approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.1/11.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.1/12.

Il senatore CUTRERA annuncia voto favorevole all'emendamento 1.1/13, volto ad eliminare il limite di spesa di 300 miliardi per gli interventi di cui al programma del comune di Napoli.

Dopo brevi interventi dei senatori MONTRESORI e TRIPODI, circa la configurabilità tecnica dell'emendamento alla luce del testo approvato, l'emendamento 1.1/13 è respinto dalla Commissione. Protesta il senatore CUTRERA, mentre il relatore BOSCO ritira l'emendamento 1.1/20.

Il senatore TRIPODI annuncia voto favorevole all'emendamento 1.1/8, ricordando l'emergenza abitativa nell'area metropolitana di Napoli e la necessità di attribuire gli alloggi in base alla legislazione vigente in materia di edilizia economica e popolare.

Il senatore PETRARA, nell'annunciare voto favorevole all'emendamento 1.1/8, giudica più opportuno trattare la materia in una norma diversa.

Voto favorevole è espresso dal senatore FLORINO, secondo cui non si può inibire una programmazione trasparente dell'edilizia economica e popolare a Napoli; si astiene invece il senatore BOATO, mentre il presidente PAGANI annuncia voto contrario, in quanto la disciplina della materia è più correttamente trattata da leggi più generali che dovrebbero entrare in vigore senza lasciar sopravvivere provvedimenti settoriali.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.1/8, mentre risulta precluso l'emendamento 1.1/21.

Con il voto favorevole del senatore PETRARA è respinto poi l'emendamento 1.1/4.

In merito alle esigenze abitative delle aree contigue al comune di Napoli, il relatore BOSCO presenta ed illustra l'emendamento 1.1/25; il sottosegretario PICANO, però, invita a ritirarlo ed a riformularlo in Assemblea, in quanto difetta dell'indicazione delle procedure di riparto dei fondi e di individuazione degli assegnatari degli alloggi.

Il senatore PETRARA si esprime a favore dell'emendamento 1.1/25, semmai integrato con il riferimento ai dati prefettizi circa l'emergenza abitativa nell'area metropolitana di Napoli: laddove il relatore intendesse ritirare l'emendamento alla luce del parere negativo preannunciato dal rappresentante del Governo, l'oratore lo farebbe proprio.

Il senatore FLORINO annuncia voto contrario all'emendamento 1.1/25, dichiarando che esso risponde soltanto in apparenza ad una grave emergenza che necessita, per essere risolta, dell'individuazione certa e trasparente dei veri nuclei familiari colpiti dal terremoto.

Il senatore GOLFARI invita il relatore a riformulare l'emendamento, estendendo all'area metropolitana i criteri di trasparenza della spesa già individuati per gli interventi nel comune di Napoli.

Il relatore riformula quindi l'emendamento 1.1/25, attribuendo al CIPE la fissazione dei criteri di assegnazione.

Il sottosegretario PICANO si rimette alla Commissione, non senza rilevare che il CIPE abbisogna di una indicazione legislativa ben definita per operare le proprie attribuzioni di fondi.

Con l'astensione del senatore BOATO e del presidente PAGANI, l'emendamento 1.1/25 è approvato dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BOATO, l'emendamento 1.1/22 è respinto dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 1.1/5, mentre gli emendamenti 1.1/23 e 1.1/6 sono approvati dalla Commissione con votazioni separate.

Il relatore BOSCO sottolinea un'esigenza di coordinamento in merito alle somme indicate dal comma 1 lettera a) del proprio emendamento, alla luce dei subemendamenti approvati: su invito del senatore BOATO e del presidente PAGANI, il relatore si riserva di formalizzare tale proposta in sede di coordinamento finale.

Con il voto contrario dei senatori BOATO e TRIPODI, con l'astensione del presidente PAGANI e con il voto favorevole dei senatori MONTRESORI e PETRARA, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 23,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO BASE
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

All'emendamento 1.1 comma 1, lettera a), al primo rigo sostituire le parole: «1.515 miliardi» con le parole: «1.600 miliardi;» al secondo rigo sostituire le parole: «non oltre 200 miliardi» con le parole: «non oltre 600 miliardi» al terzo rigo sostituire le parole: «non meno di 1.315 miliardi» con le parole: «non meno di 1.000 miliardi» al quarto rigo dopo le parole: «della legge 219/81» aggiungere le parole: «da reintegrare con i fondi FERS che la Regione Campania attiverà per detto programma».

1.1/1**PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA,
CARDINALE**

All'emendamento 1.1 comma 1, lettera a), al primo rigo sostituire le parole: «1.515 miliardi» con le parole: «1.600 miliardi;» al secondo rigo sostituire le parole: «non oltre 200 miliardi» con le parole: «non oltre 600 miliardi» al terzo rigo sostituire le parole: «non meno di 1.315 miliardi» con le parole: «non meno di 1.000 miliardi» al quarto rigo dopo le parole: «della legge 219/81» aggiungere le parole: «da reintegrare con i fondi FERS che la Regione Campania attiverà per detto programma».

1.1/7**TRIPODI, SALVATO, LIBERTINI**

All'emendamento 1.1/15, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per gli interventi relativi al canale Conte di Sarno».

1.1/15/1**PETRARA**

All'emendamento 1.1 comma 1 lettera a), dopo la parola: «alloggi» sopprimere da: «e delle» fino ad: «esecuzione» ed aggiungere: «e delle opere iniziate ed in corso di esecuzione che abbiano raggiunto un avanzamento nella realizzazione superiore al 50 per cento dell'importo finale previsto».

1.1/15**FLORINO**

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «alloggi» sopprimere da: «e delle» fino ad: «esecuzione» ed aggiungere: «e delle opere avviate ed in corso di esecuzione che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50 per cento dell'importo finale previsto».

1.1/15 (Nuovo testo)

FLORINO, TRIPODI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), dopo le parole: «in corso di esecuzione» aggiungere le seguenti: «il cui stato di realizzazione ha superato il cinquanta per cento dell'opera».

1.1/24

TRIPODI, SALVATO, LIBERTINI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al completamento ed alla riattazione di cui al comma 1 provvede con un bando di gara riservato alle imprese non impegnate nei comparti da riattare il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che resta in carica fino al 31 marzo 1993».

1.1/16

FLORINO

All'emendamento 1.1/26, sostituire le parole: «far salve» con la seguente: «utilizzare».

1.1/26/1

BOATO

Sostituire il comma 3 dell'emendamento 1.1 col seguente:

«3. Il predetto funzionario provvede ad adeguare le strutture amministrative esistenti sulla base delle direttive fornite dal Presidente del Consiglio dei ministri alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione della totalità del personale addetto ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 730 del 1986 alle Amministrazioni e agli enti di appartenenza che dovranno far salve le professionalità acquisite potenziando con lo stesso personale i settori urbanistico, dell'edilizia residenziale e della gestione e realizzazione del patrimonio realizzato. Detta restituzione dovrà completarsi entro il termine del 31 marzo 1993.

1.1/26

Bosco

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro il termine di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio, sentito il funzionario di cui allo stesso comma, detta norme sul personale utilizzato ai fini di adeguare progressivamente l'attuale organico tecnico-amministrativo alle decrescenti esigenze della gestione straordinaria, potenziando con lo stesso personale gli Enti e le Amministrazioni pubbliche locali prioritariamente nei settori urbanistico, della edilizia residenziale e della gestione e manutenzione del patrimonio realizzato.

1.1/2

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA,
CARDINALE

All'emendamento 1.1, comma 3, sopprimere le seguenti parole:
«Entro il termine di cui al comma 2,».

1.1/9

CUTRERA

All'emendamento 1.1 al comma 3, dopo la parola: «acquisite» aggiungere le seguenti: «e di quelle ancora da formalizzare ma svolte e rilevabili da ordini di servizio, da certificazioni dei dirigenti gli uffici, riconoscendo, comunque, a chi risulta in servizio dalla data del 31 marzo 1986 il grado o livello superiore e ove non possibile il relativo trattamento economico. Di tale riconoscimento beneficia anche il personale collocato a riposo successivamente al 31 marzo 1986 e quello già restituito agli enti di appartenenza».

1.1/17

FLORINO

All'emendamento 1.1, comma 3, in fine aggiungere le seguenti parole: «che dovrà comunque completarsi entro il 31 marzo 1993».

1.1/10

CUTRERA

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 4 col seguente:

«4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il funzionario incaricato dell'ultimazione delle operazioni in corso, programma interventi nel quadro del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, esclusivamente per opere di ripristino da danni sismici da realizzare entro i limiti delle disponibilità finanziarie del richiamato titolo VIII residue dopo le assegnazioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo 2 della presente legge».

1.1/19

FLORINO

All'articolo 1, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

«4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli delibera un programma di interventi per il completamento e l'integrazione sul territorio delle realizzazioni di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, da attuare con procedure ordinarie, anche attraverso accordi di programma, entro i limiti della disponibilità finanziarie relative al citato Titolo, disponibili dopo le assegnazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, al comma 3 dell'articolo 2».

1.1/3 (Seconda riformulazione) PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA, CARDINALE

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli delibera un programma di interventi per il completamento e l'integrazione sul territorio delle realizzazioni di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, da attuare con procedure ordinarie, anche attraverso accordi di programma, entro i limiti della disponibilità finanziarie relative al citato Titolo, disponibili dopo le assegnazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, al comma 3 dell'articolo 2.

1.1/3 (Nuovo testo) PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA, CARDINALE

All'emendamento 1.1, comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dalla data di ricezione del provvedimento».

1.1/11 CUTRERA

All'emendamento 1.1, comma 4, dopo le parole: «priorità all'acquisto» inserire le seguenti: «, e comunque alla previsione di realizzazione».

1.1/12 CUTRERA

All'emendamento 1.1, comma 4, sopprimere le parole: «con spesa non superiore a 300 miliardi».

1.1/13 CUTRERA

All'emendamento 1.1, comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, e all'esecuzione di opere necessarie per la realizzazione del porto franco con limite di spesa non superiore a 60 miliardi».

1.1/20 BOSCO

All'emendamento 1.1 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Per far fronte alle esigenze abitative nei prossimi anni nell'area di Napoli sono previsti 200 miliardi di lire per la realizzazione di alloggi economici e popolari da assegnarsi agli aventi diritto».

1.1/8

TRIPODI, SALVATO, LIBERTINI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Ove il funzionario delegato non adotti il programma di interventi entro i 60 giorni previsti dal comma precedente provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

1.1/21

FLORINO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora il programma di cui al precedente comma non sia approvato entro il termine di cui al medesimo comma, provvede la regione Campania di concerto con il Ministro delle aree urbane».

1.1/4

TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA, CARDINALE

All'emendamento 1.1 dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Per far fronte alle esigenze abitative dei Comuni nell'area della provincia di Napoli sono assegnati in favore dei detti Comuni con delibera del CIPE, sentita la Giunta regionale della Campania, 100 miliardi di lire a valere sui fondi residui del Titolo VIII».

1.1/25

BOSCO

All'emendamento 1.1 dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Per far fronte alle esigenze abitative dei Comuni nell'area della provincia di Napoli sono assegnati in favore dei detti Comuni con delibera del CIPE, sentita la Giunta regionale della Campania, per l'acquisto di alloggi, 100 miliardi di lire a valere sui fondi residui del Titolo VIII. Con la delibera di cui sopra il CIPE fissa i criteri di assegnazione».

1.1/25 (nuovo testo)

BOSCO

All'emendamento 1,1, sopprimere il comma 6.

1.1/22

FLORINO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il funzionario incaricato dal CIPE per il completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, trasmette al Presidente del Consiglio ed al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco puntuale dei lavori in corso, nonché di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando lo stato di avanzamento dei lavori, le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare. Sulla base di questi elementi, e di quelli scaturiti dalla Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione in Campania e Basilicata, il Ministro per i problemi delle aree urbane formula al CIPE le proposte di cui al punto a) del comma 1, indicando i criteri adottati, gli interventi da proseguire e concludere, quelli sui quali effettuare ulteriori accertamenti di carattere tecnico-amministrativo, quelli da stralciare e completare con risorse e procedure ordinarie per la loro non diretta e immediata connessione con gli obiettivi e le finalità della ricostruzione.

1.1/5

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA, CARDINALE

All'emendamento 1.1, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sull'andamento del completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione di cui al primo comma e degli interventi di cui al quarto o quinto comma, del presente articolo, il funzionario delegato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il sindaco di Napoli, ciascuno per la propria competenza, indirizzano relazione semestrale, a far tempo dell'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente al CIPE ed al Ministro per le aree urbane, perchè a loro volta riferiscano al Parlamento.

6-ter. Al fine di accertare l'entità e la utilizzazione delle risorse impiegate per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché l'entità delle risorse occorrenti per la gestione e manutenzione delle opere di cui al detto programma, il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettua, nel corso del completamento del programma, una verifica amministrativa e sorveglierà l'andamento della gestione delle opere. Il Comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione d'inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1988, n. 128, e successive modifiche; proporrà criteri per l'eventuale completamento e maggiore funzionalità delle opere realizzate; formulerà indirizzi anche per introdurre nella legislazione vigente modifiche volte al contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata».

1.1/23

Bosco

All'emendamento 1.1, in fine, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Tutti gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti».

1.1/6

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA,
CARDINALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità). - 1. Al fine di porre termine agli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane provvede sulle residue disponibilità finanziarie ad assegnare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la somma complessiva di lire 1.515 miliardi, in ragione di non meno 200 miliardi di lire per il ramo città di Napoli e di non oltre di 1.315 miliardi di lire per il ramo aree esterne del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, per il completamento degli alloggi e delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie nonché delle opere infrastrutturali avviati ed in corso di esecuzione;

b) la somma di lire 50 miliardi per la riattazione, in vista delle consegne di cui all'articolo 2 degli alloggi e delle opere già realizzati, una volta sgomberati se occupati abusivamente, o per altre finalità di programma;

2. Al completamento ed alla riattazione di cui al comma 1 provvede, con le procedure già definite dai commissari straordinari, il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1991, n. 219, che resta in carica fino al 31 marzo 1993;

3. Entro il termine di cui al comma 2 il predetto funzionario provvede ad adeguare le strutture amministrative esistenti alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione della totalità del personale addetto ai sensi dell'articolo 32 legge n. 730 del 1986 alle Amministrazioni e agli enti di appartenenza che dovranno far salve le professionalità acquisite.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale della Campania approva un programma di interventi proposto dal Consiglio comunale di Napoli nel quadro del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, da realizzare entro i limiti delle residue disponibilità finanziarie relative al citato titolo VIII residue dopo le assegnazioni di cui al comma I del presente articolo e dell'articolo 2, comma 2, della presente legge. In detto programma dovrà essere data comunque priorità all'acquisto di alloggi destinati a fronteggiare la grave emergenza abitativa dell'area napoletana con spesa non superiore a 300 miliardi.

5. Qualora il programma di cui al comma 4 non sia approvato con la procedura ed entro il termine di cui al medesimo comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Gli interventi previsti nel programma di cui ai commi 4 e 5 sono attuati, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e con procedure ordinarie, dal sindaco di Napoli e dal presidente della Giunta regionale della Campania.

1.1

Bosco

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1991

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione della direttiva CEE n. 87/416, relativa al tenore di piombo nella benzina (R 144 3, C 14ª)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 10ª Commissione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il PRESIDENTE Zecchino, il quale non ritiene di dover formulare osservazioni.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione della direttiva CEE n. 87/219, relativa al tenore di zolfo nei combustibili liquidi (R 144 3, C 14ª)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 10ª Commissione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il PRESIDENTE Zecchino, il quale non ritiene di dover formulare osservazioni.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione delle direttive CEE nn. 89/395 e 89/396, concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (R 144 3, C 14ª)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni alla 10ª Commissione)

Riferisce alla Giunta il PRESIDENTE Zecchino. Egli propone alla Giunta di far osservare alla Commissione di merito che il disposto di cui

all'articolo 3 dello schema di provvedimento proposto contrasta con la direttiva 79/112/CEE, articolo 3. Infatti, l'elenco delle indicazioni obbligatorie recate dalla direttiva nell'articolo in questione ha natura essenzialmente limitativa, laddove lo schema di provvedimento tale principio recepisce in maniera impropria nel senso che oltre alle indicazioni considerate obbligatorie non possono, salvo espresse eccezioni, essere riportate indicazioni diverse da quelle elencate.

Proseguendo nel proprio intervento il Presidente relatore osserva altresì che un ulteriore profilo di non compatibilità con la direttiva 79/112/CEE riguarda l'estensione - operata dall'articolo 5, comma 4 del provvedimento - della facoltà di non tener conto della quantità di altri ingredienti volatili aggiunti, la cui quantità non superi il peso del 5 per cento del prodotto finito, laddove, invece, l'articolo 6, n. 5, lettera a) della direttiva in questione tale possibilità contempla unicamente per l'acqua aggiunta.

Ulteriori osservazioni riguardano l'articolo 5, comma 13 dello schema in esame, il quale contrasta con l'articolo 5, n. 3 della direttiva 79/112/CEE, per ulteriori profili relativi alla tutela dell'acquirente.

Senza dibattito la Giunta conviene sulle osservazioni del relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione della direttiva CEE n. 79/923, in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 13^a Commissione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il senatore **AGNELLI Arduino**, il quale non ritiene di dover formulare osservazioni.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione della direttiva CEE n. 86/278, relativa alla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 13^a Commissione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il **AGNELLI Arduino**, il quale non ritiene di dover formulare osservazioni.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione delle direttive CEE nn. 73/405, 82/242 e 82/243, relative alla biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 13^a Commissione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il senatore AGNELLI Arduino, il quale non ritiene di dover formulare osservazioni.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione delle direttive CEE n. 75/439 e 87/101, in materia di eliminazione degli oli usati (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 13^a Commissione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il senatore AGNELLI Arduino, proponendo una modifica di carattere formale all'articolo 4, comma 2 lettera b) del provvedimento in esame.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 12^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il PRESIDENTE Zecchino in sostituzione del senatore Rosati, relatore designato. Il relatore ritiene di non dover formulare osservazioni sul provvedimento in titolo.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione delle direttive CEE nn. 81/851 e 81/852, come modificate dalle direttive CEE nn. 90/676 e 87/20, relative ai medicinali veterinari (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 12^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il PRESIDENTE Zecchino in sostituzione del senatore Rosati, relatore designato. Il relatore ritiene di non dover formulare osservazioni sul provvedimento in titolo.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione delle direttive CEE nn. 88/320 e 90/18, concernenti l'ispezione e la verifica delle buone pratiche di laboratorio (BPL) (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 12^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il PRESIDENTE Zecchino in sostituzione del senatore Rosati, relatore designato. Il relatore ritiene di non dover formulare osservazioni sul provvedimento in titolo.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione delle direttive CEE n. 81/602, 85/358, 86/469, 88/146 e 88/299, relative al divieto di produzione e di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonale e tireostatica nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle produzioni animali (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 12^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il PRESIDENTE Zecchino in sostituzione del senatore Rosati, relatore designato. Il relatore ritiene di non dover formulare osservazioni sul provvedimento in titolo.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per l'attuazione della direttiva CEE n. 87/22, in materia di immissione in commercio di medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 12^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il PRESIDENTE Zecchino in sostituzione del senatore Rosati, relatore designato. Il relatore ritiene di non dover formulare osservazioni sul provvedimento in titolo.

Conviene la Giunta.

Schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, per l'attuazione della direttiva CEE n. 83/91, che modifica la direttiva CEE n. 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazioni di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi e la direttiva CEE n. 77/96, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, come modificata dalle direttive CEE nn. 88/289 e 91/266 (R 144 3, C 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 12^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il PRESIDENTE Zecchino in sostituzione del senatore Rosati, relatore designato. Il relatore ritiene di non dover formulare osservazioni sul provvedimento in titolo.

Conviene la Giunta.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DEL BUNDESTAG TEDESCO
(A 1, C 14^a)

Il PRESIDENTE avverte che il prossimo mercoledì 29 gennaio avrà luogo un incontro della Giunta con una Delegazione della Sottocommissione per le questioni europee della Commissione degli Affari Esteri del Bundestag per trattare, in particolare, delle conclusioni del Consiglio europeo di Maastricht e delle questioni attinenti alle attività di ratifica delle modifiche ai Trattati CEE che si svolgeranno in tutti i Parlamenti nazionali durante l'anno in corso.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15,30.

Ad inizio di seduta il deputato Vito RIGGIO richiama l'urgenza di dar seguito all'intento espresso dalla Commissione nella scorsa seduta di invitare il Governo a riferire in merito all'annosa questione delle nuove norme di attuazione che dovranno adeguare la finanza della regione Sicilia alle modifiche intervenute nel sistema tributario con la riforma del 1971: la Commissione vuole essere informata circa lo stato dei lavori della Commissione tecnica, cui è stato affidato il compito della definizione delle nuove norme di attuazione, e circa la regolazione dei rapporti finanziari pregressi, questioni improcrastinabili per i riflessi che hanno sulla finanza regionale e sulla stessa possibilità di una definizione corretta delle cifre del bilancio regionale. Aggiunge che potrebbe essere molto utile per la Commissione un incontro con il Presidente della regione, per una informativa completa e aggiornata sull'argomento.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO si associa alla richiesta del deputato Vito Riggio, sottolineando a sua volta l'urgenza di porre termine ad un contenzioso aperto da tempo e che non solo ha riflessi estremamente negativi sul bilancio della regione, ma è estremamente preoccupante anche sotto il profilo della corretta definizione dei rapporti fra lo Stato e le regioni a statuto speciale. Ricorda che questa questione è, per altro, strettamente connessa a quella della determinazione del fondo di solidarietà nazionale, la cui consistenza, come ha avuto più volte occasione di ripetere, di fatto, ha finito, nel corso del tempo, con l'essere pressochè vanificata.

Il Presidente Augusto BARBERA assicura di aver già preso contatto con il Ministro Martinazzoli e con il Ministro Formica, cui ha sottoposto la richiesta della Commissione e da cui attende quanto prima una risposta, in modo che, pur nei ristretti margini di tempo consentiti dalla contingenza politico-parlamentare, sia possibile realizzare l'incontro. Quanto alla possibilità di uno scambio di vedute con il Presidente della

regione Sicilia, ritiene che l'incontro potrebbe realizzarsi nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, da convocare per martedì della prossima settimana.

Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento delle autonomie locali

(Esame e conclusione)

Il Presidente Augusto BARBERA, relatore, riferisce sullo schema di decreto in esame. Ricorda che l'articolo 62 della legge 142 del 1990, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni in essa contenute con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto della particolare autonomia ad essa attribuita. La delega deve essere esercitata entro il 13 giugno 1992 ed il testo è sottoposto alla Commissione perchè renda il previsto parere di competenza. Si tratta di un testo formulato d'intesa con la commissione paritetica formata da tre rappresentanti dello Stato e da tre rappresentanti della regione.

Il Presidente relatore, passando ad illustrare i singoli articoli del decreto, sottolinea in particolare il rilievo degli articoli 3 e 4 - connessi alle disposizioni della legge n. 142 in merito alla istituzione di nuovi comuni e alla possibilità per i comuni della Valle d'Aosta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della stessa legge n. 142, di essere inclusi nelle comunità montane - e dell'articolo 10 - in base a cui, nell'applicazione della legge n. 142 negli enti locali della Valle d'Aosta, deve essere rispettato il bilinguismo. Il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il deputato Luciano CAVERI esprime la sua soddisfazione per il fatto che si giunga al varo di queste norme di attuazione, che costituiscono una sorta di atto obbligato in rapporto alla particolari condizioni di autonomia di cui gode la regione: anche se i persistenti ritardi nell'ampliamento delle competenze della regione, secondo quanto previsto dallo statuto, riducono sensibilmente l'incisività delle norme contenute nel decreto. Fatta questa premessa, sottopone alla Commissione l'opportunità di inserire nel parere due condizioni, con riferimento, rispettivamente, all'articolo 6 e all'articolo 7, l'una intesa ad eliminare la situazione di disparità per la progressione in carriera in cui si trovano i segretari comunali nominati a seguito dei concorsi di cui all'articolo 56 della legge n. 196 del 1978 e l'altra riferita alla necessità che anche il nuovo ordinamento dei segretari comunali di cui all'articolo 52, comma 2, della legge n. 142, tenga conto delle particolari condizioni di autonomia della regione.

Il senatore Cesare DUJANY intende anch'egli sottolineare la modesta portata autonomistica di queste norme, conseguente alla mancata volontà di procedere finalmente all'ampliamento delle competenze regionali, come definite dallo statuto della regione in materia di

ordinamento degli enti locali, quindi in termini di competenza concorrente per quanto concerne l'ordinamento comunale e competenza primaria in materia di personale. Si augura che questo adeguamento normativo, ora bloccato al Senato, potrà essere tempestivamente realizzato nella prossima legislatura.

Il deputato Gianni LANZINGER esprime alcune perplessità riferite all'articolo 3 del decreto che, per l'istituzione di nuovi comuni, stabilisce un limite di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2000 abitanti: ritiene infatti che, anche tenuto conto degli *standars* definiti a livello europeo per particolari aree, come quelle montane, il limite dei 2000 abitanti non sia adeguato, in termini di funzionalità e capacità di autonomia dell'ente da istituire. Si rischia di favorire una polverizzazione dell'ente locale, tanto più inopportuna quando si consideri che oggi il comune - proprio alla luce delle innovazioni contenute nella legge n. 142 - è un ente con rilievo e compiti ben diversi e più ampi rispetto al passato: sarebbe stato opportuno stabilire quanto meno il limite di 5000 abitanti.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO, con riferimento al rilievo ora formulato dall'onorevole Lanzinger circa l'articolo 3 del decreto, sottolinea che occorre, però, tenere conto della specificità di alcune situazioni locali, per cui la costituzione in comune può avere anche un valore in termini di educazione civica e sviluppo della solidarietà sociale. A questo proposito ricorda che, per esempio, la regione Sicilia non ha recepito, per questa parte, le previsioni della legge n. 142.

Dopo ulteriori considerazioni del senatore Cesare DUJANY e del deputato Luciano CAVERI, che ricordano la particolarissima situazione della Valle d'Aosta in cui un solo comune supera i 5000 abitanti, e del Presidente Augusto BARBERA, il quale fa presente che si dovrebbe comunque sottolineare che questa previsione costituisce una deroga eccezionale, connessa alla particolarità della Valle d'Aosta, che non sussiste in termini analoghi per altre zone, anche alpine o prealpine, del territorio nazionale, la Commissione approva la proposta del Presidente relatore di esprimere parere favorevole con le condizioni indicate dal deputato Caveri.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUI DISEGNI DI LEGGE:

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione» (A.S. n. 1968)

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica» (A.S. n. 3154)

(Esame e conclusione)

Il deputato Gianni LANZINGER, relatore, si sofferma in particolare sul disegno di legge A.S. n. 3154, già approvato dalla Camera, con ampi consensi da parte dei diversi gruppi parlamentari. Il significato di questo provvedimento è quello di soddisfare un'esigenza, di rilevante

significato simbolico, con cui si intende sottolineare la necessità di interventi in controtendenza rispetto a quei comportamenti che producono l'impoverimento, quando non il degrado, dell'ambiente. Aggiunge che la messa a dimora delle piante va realizzata, comunque, nel quadro degli indirizzi definiti dal piano forestale nazionale e dalla pianificazione urbanistica, per cui il provvedimento non si presta a rilievi di carattere istituzionale e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Dopo che il senatore Concetto SCIVOLETTO ha dichiarato di rendersi conto della portata simbolica che questo provvedimento vuole avere con riferimento ai valori di salvaguardia dell'ambiente, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUI DISEGNI DI LEGGE:

«Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (A.S. n. 2291)

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (A.S. n. 2968)

«Riordino generale del sistema idrico italiano» (A.S. n. 2385)
(Esame e conclusione)

Il Presidente Augusto BARBERA, relatore, illustra dettagliatamente gli articoli del disegno di legge A.S. 2968, già approvato dalla Camera dopo un lungo *iter* parlamentare. Ricorda che con questa legge si tenta di disciplinare per la prima volta, nel suo insieme, una materia fin qui non assoggettata ad una normativa organica: infatti, la così detta legge Merli si limitò a regolamentare la tutela delle acque dall'inquinamento, mentre con la recente legge n. 183 del 1989 si è affrontato il problema della tutela «dalle» acque, cioè della difesa del suolo. Il testo in esame regolamenta, invece, sia la captazione, che il trasporto, l'uso e la purificazione delle acque. Si tratta di un testo complesso e tormentato, che si apre, all'articolo 1, con un'affermazione di principio di grande rilievo e cioè che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Tuttavia, a questa affermazione non sempre fanno seguito, nei successivi articoli, disposizioni capaci di supportare quel principio con una strumentazione coerente: per esempio, l'articolo 20 esclude dal regime della concessione le estrazioni di acque per uso domestico.

Soffermandosi a commentare singole disposizioni del testo, il relatore sottolinea come non sia risolto il problema di una più corretta articolazione delle competenze tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente, che appare penalizzato, benchè la tematica affrontata nel disegno di legge sia di rilievo preminente sotto il profilo dell'assetto idrogeologico del territorio. Con riferimento alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, ai fini di cui all'articolo 35 della legge n. 183, di cui all'articolo 5, si chiede se non sarebbe stato più

opportuno far riferimento anzichè al criterio della popolazione o dell'ampiezza del territorio, all'intero bacino idrografico. Sottolinea inoltre, come particolarmente positiva la previsione di cui all'articolo 7 che, finalmente, stabilisce che le acque debbono avere un costo, che costituisce il corrispettivo dei servizi resi: si tratta, infatti, di un principio importante, anche per stimolare un uso che metta fine agli sprechi e alle dispersioni. Quanto all'organizzazione del servizio idrico, di cui all'articolo 9, osserva che anche in questo caso il principio di una gestione unitaria ed integrata di cui al primo comma risulta contraddetto dalla salvaguardia, disposta al terzo comma, delle forme e capacità gestionali esistenti.

Il relatore si sofferma, poi, su altri articoli del testo in esame, in particolare sull'articolo 16 - per cui ricorda che le competenze del servizio sanitario nazionale in materia di controlli di qualità delle acque sono contestate in uno dei referendum per cui si è già proceduto al deposito delle firme -, sugli articoli 21 e 31 - che ribadiscono competenze delle province in contrasto con le previsioni della legge n. 142 del 1990 - e sull'articolo 22, che salvaguarda tutte le competenze già acquisite dai consorzi di bonifica, senza fare uno sforzo per armonizzare la legislazione relativa a questi ultimi con le innovazioni contenute in questa legge.

Dopo un'ulteriore osservazione sull'articolo 34, che qualifica come principi fondamentali le disposizioni di questa legge, facendo salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il relatore conclude invitando la Commissione a tener conto dei rilievi da lui formulati, alla luce, però, dell'esigenza di non ostacolare, per le ragioni di fondo esposte inizialmente, l'approvazione del provvedimento in questa legislatura.

Il deputato Gianni LANZINGER riprende le considerazioni del Presidente relatore sull'articolo 34 del testo, per sottolineare l'opportunità che le disposizioni della legge si qualificano come norme di riforma economico sociale, nella cui cornice dovrebbe quindi, inquadrarsi anche la normativa in materia delle regioni a statuto speciale. Più in generale, conviene con il Presidente relatore sul fatto che il provvedimento reca elementi di forte contraddittorietà, perchè ad alcune affermazione di principio non fanno seguito scelte normative conseguenti, per esempio nell'articolazione delle competenze. Sotto questo profilo, concorda sul fatto che un ruolo preminente dovrebbe essere attribuito al Ministero dell'ambiente, mentre è evidente che il provvedimento risente eccessivamente della sua derivazione da un più ampio progetto di legge relativo alla realizzazione di una serie di opere pubbliche, tra cui gli acquedotti. Per gli aspetti di più specifica competenza della Commissione, rileva che appare assai consistente la penetrazione delle competenze statali nella sfera delle attribuzioni proprie delle regioni, a cui per esempio, non è garantito uno spazio adeguato neppure per quanto attiene all'attività programmatica.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO concorda con la valutazione del Presidente relatore circa la particolare attenzione che questo provvedimento merita per il fatto che si cerca di dare finalmente corpo ad una

normativa organica nel settore e si esplicitano alcuni principi fondamentali in merito alla tutela e all'uso delle acque, come quello di cui all'articolo 1. Si tratta di aspetti fortemente innovativi, pur se nell'articolato sono presenti incoerenze e contraddizioni. Sotto questo profilo è d'accordo sull'opportunità di inserire nel parere i rilievi formulati dal Presidente relatore nel corso della sua esposizione, rilievi che condivide, anche perchè, se la particolare contingenza parlamentare consiglia di non introdurre modifiche, che potrebbero vanificare la possibilità di approvazione della legge in questa legislatura, puntualizzazioni e rilievi al testo potranno essere utili rispetto ad eventuali, futuri aggiustamenti che si dovessero rendere necessari. Conclude esprimendo il suo compiacimento per il fatto che si assiste ad una ripresa di attenzione in sede parlamentare sul problema della tutela e dell'uso delle acque (ricordando a questo proposito l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione agricoltura in merito all'uso delle acque nel settore di competenza), in quanto si tratta di una questione di grandissima portata per l'assetto idrogeologico del Paese e di particolare rilievo, vuole ricordarlo, per le zone del mezzogiorno, in cui la penuria d'acqua comporta gravi difficoltà e disagi per i singoli e per le collettività locali. Per tutte queste considerazioni ritiene che la Commissione debba esprimere sul testo in esame un parere favorevole, corredato di osservazioni.

La Commissione approva quindi il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede di esame per il parere dei disegni di legge A.S. n. 2968-2291

premesso che il provvedimento in esame, rispetto al vigente testo unico sulle acque ed impianti elettrici, introduce nella legislazione sull'uso delle acque taluni principi e disposizioni di grande rilievo, che rappresentano una acquisizione importante per il governo e la programmazione delle acque come una risorsa strategica per lo sviluppo della società e dell'economia, oltre che per la salvaguardia dell'ambiente e per l'assetto complessivo del territorio;

rilevato che, segnatamente, sono da sottolineare, tra gli altri, come principi di grande riforma e come criteri direttivi che si impongono a tutte le autorità ed ai soggetti operanti in materia, quelli relativi alla dichiarazione di bene pubblico di tutte le acque, all'equilibrio del bilancio idrico in ciascun bacino idrografico, alla priorità dell'uso dell'acqua destinata al consumo umano e del riuso delle acque;

tenuto conto che, in relazione alle attuali contingenze parlamentari e al breve calendario dei lavori, diviene importante che il provvedimento sia approvato rapidamente e senza ulteriori modificazioni che ne renderebbero improbabile il varo definitivo nel corso di questa legislatura, esprime,

PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge in titolo.

La Commissione non può esimersi tuttavia dall'osservare con riferimento al disegno di legge A.S. n. 2968, specie perchè resti come

annotazione a possibili, futuri miglioramenti del testo, che taluni principi affermati in modo netto nella formulazione dei primi articoli, trovano poi una attuazione molto incerta e carica di eccezioni quando si passa a disciplinare le fattispecie sottostanti.

In particolare modo la Commissione osserva che:

l'affermazione della pubblicità di tutte le acque, di cui all'articolo 1, trova eccezioni non solo nella esclusione del regime concessorio per gli usi domestici, di cui all'articolo 20, ma anche in altre formulazioni che ricalcano il regime della «tutela amministrativa delle acque sotterranee» di cui all'articolo 23;

che le disposizioni relative alla organizzazione dei servizi di acquedotto e, in generale, dei servizi idrici - specie per quanto attiene alle dimensioni ottimali previste dall'articolo 5, o alla possibilità di servizi di ambito comunale - restano ispirate da criteri attinenti la gestione che, per lo più, contrastano con la considerazione attuale delle realtà idrogeologiche; così è, in particolare modo, per le numerose eccezioni previste dall'articolo 9 al principio della gestione in modo unitario ed integrato;

che il testo risente eccessivamente della sua derivazione da un provvedimento relativo ad un piano di opere pubbliche, tra le quali gli acquedotti; fatto che lascia in posizione marginale le funzioni e gli interessi tutelati dal Ministero dell'ambiente in una legge che vuole regolare, complessivamente, profili - anche ecologici - dell'uso delle acque.

La Commissione esprime altresì parere favorevole al disegno di legge A.S. n. 2385 nei limiti di cui al parere reso sui disegni di legge A.S. n. 2968 e 2291.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUI DISEGNI DI LEGGE:

- «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli» (A.S. n. 1715)
- «Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982» (A.S. n. 2728-bis);
- «Interventi per i settori industriali nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981» (A.S. n. 2876-bis);
- «Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1981 e marzo 1982» (A.S. n. 3033-bis);
- «Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale» (A.S. n. 3034);
- «Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981» (A.S. n. 3107);
- «Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219» (A.S. n. 3112)
(Esame e conclusione)

Il deputato Vito RIGGIO, relatore, ripercorre il complesso *iter* parlamentare da cui è scaturito il testo su cui ora la Commissione è

chiamata a rendere il parere, che in sostanza reca una serie di misure atte a consentire, quanto meno, il completamento di opere e interventi già avviati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei primi anni '80.

Dopo aver osservato che non vi sono rilievi particolari da muovere al testo per i profili di specifica competenza della Commissione, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

La Commissione all'unanimità accoglie la proposta del relatore.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO
SUI DISEGNI DI LEGGE:**

«Celebrazione del I centenario dell'invenzione della radio» (A.S. n. 3153)

(Esame e conclusione)

Il Presidente Augusto BARBERA, relatore, illustra il provvedimento, che si riferisce ad un complesso di iniziative che si intende assumere in vista della celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio. Dopo aver ricordato che per la realizzazione delle iniziative previste ci si avvale della fondazione Guglielmo Marconi ed essersi soffermato in particolare sugli articoli 3 e 4, che attengono alla partecipazione della regione Emilia Romagna alla formulazione e realizzazione del programma generale delle celebrazioni, conclude proponendo di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, che non presenta rilievi per i profili di specifica competenza della Commissione.

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente relatore, delibera di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Esame del seguente atto:

Relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno nell'esercizio 1990 in attuazione del programma triennale, sulla base di rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi (articolo 6, comma 4, legge 1º marzo 1986, n. 64).

Il senatore COVIELLO rileva come la stessa relazione governativa ammette che nel 1990 non sono intervenuti fatti nuovi e quindi gli indirizzi formulati e le linee indicate dalla Commissione nella risoluzione del 1989 non hanno trovato riscontro nella attività degli Enti e così pure in quella di coordinamento e di direzione politica.

In particolare - rileva il relatore - non è stato avviato il processo di riorganizzazione degli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS, CIS) collegando la loro attività al sistema bancario ordinario; nè il riordino funzionale degli Enti, tenendo conto della esigenza che rispondano effettivamente - nella struttura e nella composizione dei gruppi dirigenti - a problemi e bisogni reali del Mezzogiorno e alla possibilità di soddisfarli: requisiti che soli giustificano e legittimano l'esistenza stessa degli Enti promozionali.

Si aggiunga che gli Enti di promozione hanno presentato bilanci squilibrati, anche perchè, dovendo essi svolgere la propria attività in aree arretrate a contatto con imprenditori deboli e poco dotati finanziariamente, questi enti finiscono per accollarsi oneri impropri di promozione che dovrebbero essere a carico dello Stato. La conseguente ricapitalizzazione, adottata per riequilibrare la struttura finanziaria, ha determinato l'effetto negativo di accrescere la partecipazione dell'ente

pubblico Agensud, e la perdita relativa di peso degli altri soci, che hanno disertato la sottoscrizione di nuovi capitali. In questo modo è venuto a mancare l'obiettivo originario del sistema degli Enti, che era quello di sollecitare altri enti privati alla compartecipazione nell'attività promozionale.

Il relatore presenta quindi la presente bozza di risoluzione:

Premesso che la relazione governativa sull'attività svolta dagli Enti di promozione nel 1990 riporta in maniera scarna - più che per il passato - ed in termini solo quantitativi, le iniziative degli Enti promozionali nell'esercizio finanziario in esame, e risponde solo in parte alle esigenze conoscitive espresse dalla Commissione;

Tenuto conto dei limiti che vengono evidenziati per le esigenze di promozione, di assistenza e di formazione rilevate dagli operatori privati e pubblici; e che invece è prevalsa la continuità operativa del sistema più che l'attività di promozione e di innovazione; nè si riscontrano atti finalizzati al riassetto e riequilibrio finanziario degli Enti così come deliberato dalla Commissione;

Considerato che il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992 poneva l'accento sul completo riassetto degli Enti e sulla razionalizzazione dell'intero sistema, e che la delibera CIPE stabiliva che le ulteriori risorse programmate per gli Enti fossero assegnate a seguito della presentazione al CIPE del programma di riorganizzazione degli Enti stessi;

La Commissione bicamerale,

richiama l'ampio e approfondito dibattito svolto in Commissione sulla base della relazione Soddu-Innamorato sulla attuazione della legge n. 64; gli atti del Comitato Manzella sulla riforma degli Enti promozionali; l'articolata e puntuale elaborazione del Ministro Marongiu sull'attività degli Enti per il 1989;

ribadisce che il problema di fondo per il Mezzogiorno è quello di riattivare lo sviluppo delle attività produttive attraverso una politica di rilancio degli investimenti alla quale può contribuire l'efficace riordino degli Enti promozionali ed in modo prioritario la riorganizzazione delle società finanziarie e degli Istituti di credito speciale meridionale;

sottolinea l'urgenza del riordino degli Enti e delle istituzioni preposte al settore promozionale in un momento in cui il dibattito politico sul rifinanziamento della legge n. 64, reso ancor più complesso dalla battaglia referendaria, rischia di cancellare l'esperienza di questi strumenti utili allo sviluppo delle iniziative economiche dei vari settori produttivi, alla crescita delle strutture imprenditoriali esistenti e capaci di fornire agli operatori locali pubblici e privati assistenza tecnica qualificata;

conferma i precedenti indirizzi espressi nella relazione approvata il 30 marzo 1989 e il 20 marzo 1991 e diretti ad individuare nuove linee operative per recuperare agli Enti un ruolo più significativo ed adeguato alle nuove esigenze;

invita il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a presentare gli atti formali di governo che vadano nel senso del riordino funzionale e della trasformazione degli Enti promozionali in società per azioni ed il Formez in Fondazione, sui quali la Commissione sarà chiamata per legge ad esprimere il proprio parere; e a prevedere la messa in liquidazione di quegli Enti che entro la fine del 1992 non siano in grado di stare sul mercato con i propri mezzi e con i mezzi apportati da soggetti terzi, pubblici e privati.

Il presidente BARCA suggerisce modifiche che mettano in evidenza la necessità improrogabile di una profonda riforma degli Enti, capace di rimuovere l'oggetto del quesito referendario, che altrimenti rischia di dividere il Paese su fronti contrapposti.

Il senatore VIGNOLA riconosce che il relatore ha offerto un quadro rappresentativo della situazione in essere ed anche dei pronunciamenti della Commissione bicamerale in materia di riforma di enti promozionali. Proprio per questo però lo schema di risoluzione non può ricevere l'assenso del suo Gruppo, perchè così come formulato rappresenta un passo indietro rispetto alle stesse posizioni espresse dal senatore Tagliamonte in seno alla Commissione bilancio, posizioni che avevano ottenuto il consenso più ampio di altre forze politiche.

Il senatore INNAMORATO dà invece un giudizio positivo della relazione del senatore Coviello, che tiene conto anche delle recenti proposte emendative maturate in seno alla Commissione bilancio del Senato.

Vuole anche osservare come non sia giusto, a suo parere, demonizzare la raccolta di firme per la abrogazione della legge 64. Infatti le modifiche elaborate dal Parlamento, per quanto ampie ed approfondite, non riusciranno a rimuovere quella esigenza di ricambio della classe politica, di cui la richiesta di abrogazione referendaria della legge 64 costituisce insieme alibi e riflesso.

Il senatore TAGLIAMONTE vuole ricordare al senatore Vignola che la relazione del Governo si riferisce all'attività svolta dagli Enti nell'arco temporale del 1990 e pertanto, almeno formalmente, non era facile collegare l'esame della relazione alle proposte modificative maturate recentemente sia sulla spinta delle richieste referendarie sia in coincidenza della proposta di rifinanziamento.

Conclude il proprio intervento chiedendo notizie dei fondi di rotazione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio PUIJA risponde a quest'ultima domanda facendo osservare come la relazione governativa

non ha potuto abbracciare l'argomento dei fondi di rotazione per il motivo che l'attivazione di questo istituto, dopo il decreto interministeriale del 1989, ha avuto bisogno operativamente della predisposizione di schemi di convenzione tra Enti ed Agenzia; con la conseguenza che soltanto alla fine del 1990 i fondi di rotazione sono divenuti operativi. Ricorda, solo per inciso, che la FIME ha sempre manifestato ampie riserve circa l'utilità dei fondi di rotazione.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio si dichiara concorde con la relazione del senatore Coviello ed auspica anche per il prossimo avvenire che gli indirizzi recentemente formulati dal ministro Mannino possano essere recepiti dal Parlamento.

Il senatore COVIELLO ricorda ai colleghi come la risoluzione da lui presentata ricalchi, per la parte relativa agli Enti promozionali, il testo di parere licenziato alla Commissione bicamerale sulla legge di rifinanziamento della legge 64. Accetta di conseguenza le proposte emendative intese a mettere in evidenza come l'indirizzo della Commissione bicamerale sia rivolto a chiedere al Governo ed al Parlamento non tanto un riordino quanto una revisione complessiva di tutto il sistema delle strutture aventi obiettivi promozionali.

Il presidente BARCA mette quindi ai voti la proposta definitiva di risoluzione che è approvata.

Esame del seguente atto:

Relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sullo stato di attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 44 (al 15 ottobre 1991).

Il deputato PERRONE, relatore sul secondo punto all'ordine del giorno, rileva come il periodo di rodaggio della legge 44 possa ritenersi superato brillantemente. Tale affermazione del resto viene suffragata dai documenti e dalle dichiarazioni delle organizzazioni degli imprenditori e dei prestatori d'opera.

L'intervento previsto dalla legge 44 si è diffuso capillarmente su tutto il territorio, avviando un processo di creazione di imprese mediante l'utilizzazione di strumenti e tecniche moderne.

La relazione governativa non nasconde del resto le difficoltà incontrate dai giovani imprenditori nei rapporti con gli istituti di credito ed in tal senso si sottolinea l'opportunità di istituire un fondo di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti che dovrà fornire garanzie sussidiarie, soprattutto al fine di favorire la disponibilità iniziale di capitali circolanti. Sotto questo profilo informa la Commissione che la Cassa depositi e prestiti e l'IMI stanno definendo uno schema di regolamento che dovrà essere approvato con provvedimento del Ministro del tesoro.

Sottolinea inoltre come sia da mettere in risalto l'attuazione che è stata data dell'istituto della revoca, per quei progetti che una volta avviati non hanno rispettato il vincolo del mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, necessari al fine dell'approvazione iniziale dei progetti.

Conclude sostenendo che i dati riferiti costituiscono la migliore riprova della necessità della nuova legge intervenuta nell'agosto 1991 e del relativo decreto di attuazione adottato solo da pochi giorni.

Presenta quindi la presente bozza di risoluzione:

La Commissione Bicamerale per il Mezzogiorno giudica positivamente l'attuazione della legge n. 44 del 1986 e prende positivamente atto delle indicazioni e degli orientamenti espressi nella relazione del Governo sullo stato di attuazione della legge nonché degli incontri con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative così come previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 44.

Tale giudizio positivo, se conferma l'orientamento degli anni precedenti espresso dalla Commissione Bicamerale acquista maggiore rilevanza in quanto progressivamente giungono i dati riferiti all'avvio ed al consolidamento delle iniziative ammesse ai finanziamenti.

La Commissione sottolinea altresì che le innovazioni introdotte dalla legge n. 275 del 1° agosto 1991 appaiono funzionali agli obiettivi più volte richiamati di ulteriore snellimento delle procedure e di maggiore trasparenza nel percorso istruttorio.

In particolare la Commissione sottolinea l'esigenza:

a) che gli Istituti di Credito, soprattutto di quelli operanti nel Mezzogiorno, facciano ogni sforzo per assecondare la fase di avvio delle iniziative ammesse ai finanziamenti di cui alla legge n. 44;

b) che le Partecipazioni Statali, come già più volte ricordato nei pareri espressi negli anni precedenti sullo stato di attuazione della legge, esercitino in modo più incisivo il loro ruolo di promozione e di assistenza alle società e cooperative giovanili impegnate nella redazione dei progetti di impresa.

Tenendo conto delle indicazioni emerse dalla relazione del Governo sullo stato di attuazione della legge e dalle modifiche introdotte al testo legislativo, per il futuro la Commissione individua i seguenti obiettivi strategici:

a) è sicuramente opportuno che il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile metta a disposizione delle regioni meridionali la sua esperienza tecnica progettuale per l'assistenza alla gestione di leggi regionali per il sostegno della cooperazione giovanile;

b) il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel quadro delle competenze ad esso assegnate dalla legge e dalle normative di attuazione dovrà prestare particolare impegno alla sperimentazione di nuovi meccanismi di partecipazione finanziaria capaci di assicurare alle imprese ammesse ai finanziamenti la necessaria assistenza finanziaria, e le risorse utili per il consolidamento e l'espansione delle iniziative medesime: a tale riguardo la Commissione denuncia i ritardi in tal senso manifestati dalle finanziarie meridionali di antica e di recente costituzione;

c) sarebbe opportuno che il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile diventasse la sede di coordinamento, monitoraggio, promozione delle politiche di creazione di impresa nel Mezzogiorno a partire dalle esperienze realizzate dal sistema delle Partecipazioni Statali.

La Commissione richiama l'attenzione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla opportunità, nel quadro delle necessarie iniziative di riforma e di correzione degli incentivi alle attività produttive di estendere l'esperienza positivamente maturata della legge n.44 in termini di istruttoria unica dei progetti, di valutazione tecnico-economica, di assistenza nella fase di avvio e di consolidamento delle iniziative (tutoraggio), di controllo e di monitoraggio effettivo delle iniziative.

Infine la Commissione prende positivamente atto dell'impegno e delle potenzialità del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile a trasferire in altri Paesi il modello di promozione di nuove imprese consolidato nell'esperienza della legge n. 44 ed esprime tuttavia preoccupazioni che tale impegno possa attenuare l'attenzione ed il lavoro nella gestione della legge n.44 che resta prioritariamente indirizzata alla promozione ed al sostegno di nuove iniziative nel Mezzogiorno.

Premesso ancora che, in base all'articolo 1.12 della legge 28 febbraio 1968, n. 44, periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettuata appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione della legge con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;

premessi che, in base alla menzionata normativa, il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ha trasmesso alla Commissione bicamerale la relazione sullo stato di attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 44 (al 15 ottobre 1991) unitamente al verbale degli incontri con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

considerate le innovazioni introdotte dalla legge 2 agosto 1991, n. 275;

considerato ancora che in termini quantitativi risulta evidente che l'attività del Comitato e degli organismi di supporto previsti dalla legge (segreteria tecnica e nucleo di valutazione) è proseguita con continuità nel periodo abbracciato dalla relazione governativa;

considerato infine che rispetto agli anni passati il principale elemento di novità è costituito dalla disponibilità di dati quantitativi e qualitativi direttamente riguardanti le iniziative finanziarie ed il particolare le 461 aziende avviate e che quindi è resa possibile una valutazione circa l'efficacia della legge su una base più consistente ed oggettiva.

La Commissione bicamerale esprime un giudizio largamente positivo sulla validità e sulla continuità della legge n. 44 del 1986 e specificatamente sulla attività svolta dal Comitato per il 1991.

Il presidente BARCA suggerisce di modificare la parte della risoluzione riguardante i rapporti con le esperienze straniere, dovendosi ritenere infondate le preoccupazioni relative ad una possibile sottrazione di risorse nella gestione della legge n. 44 sul

territorio nazionale. Ritiene che l'apprezzamento e le richieste degli altri paesi si riferiscano con ogni evidenza al modello procedurale.

Il senatore COVIELLO propone di sopprimere il punto c) dello schema di risoluzione, dal momento che la formula adoperata potrebbe ingenerare una interpretazione errata circa l'ampiezza dei compiti che il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile è chiamato ad esercitare.

Il deputato SODDU rileva che i tempi procedurali tra la istruttoria e l'erogazione sono attestati intorno ai due anni e chiede anche se l'ordine cronologico delle pratiche vada esente da manipolazioni di qualsiasi tipo.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio PUJIA sostiene preliminarmente che, il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditoria nel Mezzogiorno esercita una propria competenza nell'ambito delle politiche di creazione di impresa, senza avere ovviamente la pretesa di assorbire spazi più ampi nell'ambito della complessiva politica industriale del Paese. Comunque, anche per non ingenerare equivoci, si dichiara favorevole alla soppressione del punto c) della risoluzione.

Concorda con il senatore Barca sulla opportunità di mettere in evidenza positivamente nello schema di risoluzione le richieste provenienti da altri Paesi ed organismi internazionali, al fine di favorire l'estensione ad altri ambiti territoriali del modello previsto dalla legge n. 44.

Per quanto riguarda i ritardi che sono stati lamentati dice che essi sono imputabili al regolamento di attuazione previsto dalla legge dell'agosto 1991, regolamento peraltro approvato dal Governo in tempi ragionevolmente accorciati.

Risponde al deputato Soddu che l'ordine cronologico, in cinque anni di attività del Comitato, non è stato rispettato soltanto in tre casi, per motivi di cui il Comitato ha dato ampia illustrazione nei verbali dei propri lavori, dovendosi tra l'altro la materia ritenere passibile di interventi della magistratura.

In conclusione ritiene che la legge n. 44 sia ormai entrata a regime, con un impatto favorevole nel mondo dell'imprenditoria meridionale, ed abbia offerto al Paese l'esperienza di un modello complessivamente favorevole allo sviluppo dell'economia meridionale. Confida pertanto nell'ulteriore sostegno delle organizzazioni di categoria e ritiene anche auspicabile che alcuni aspetti normativi e procedurali siano trasferibili all'interno di altre esperienze legislative. Tutte questioni che sarà opportuno mettere a fuoco quando verrà in esame del Parlamento il disegno di legge di rifinanziamento.

Il relatore PERRONE accoglie le modifiche prospettate ed il presidente Barca mette ai voti lo schema definitivo di risoluzione, che è approvato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente
MARZO

Intervengono il sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato, onorevole Giuseppe Fornasari, ed il presidente dell'ENEL, dottor Franco Viezzoli

La seduta inizia alle ore 10.

Indagine conoscitiva sul ruolo delle partecipazioni statali nella crisi delle riserve idriche

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENEL

Il deputato PUMILLA, dopo aver ricordato l'importanza dell'attività dell'ENEL nell'utilizzo delle acque, chiede spiegazioni in ordine al modo in cui la presenza dei bacini idroelettrici svolge anche un ruolo di contenimento delle piene.

Osservato che gli usi plurimi delle acque comportano interessi non sempre convergenti e quindi possibilità di competizione, anche se, peraltro talvolta vi possono essere forme di collaborazione, chiede qual è l'aspetto che prevale nel caso dell'ENEL.

Il deputato Vincenzo RUSSO ritiene che all'ENEL si devono ascrivere meriti che i precedenti gestori privati dei grandi invasi idroelettrici certamente non hanno avuto; e non si riferisce soltanto alla sicurezza, che per l'ENEL ha sempre anche al rispetto per l'ambiente, che ha permesso ad alcuni dei nostri bacini di trasformarsi in vere oasi naturali, ambientali e paesistiche, con positivi effetti sulle economie locali e, più in generale, sulla salvaguardia ambientale dell'intero paese.

Come ha avuto occasione di esporre durante i vari contributi alla indagine l'acqua per usi agricoli e potabili non può essere trasportata economicamente all'esterno del proprio bacino idrogeologico di captazione. L'energia elettrica prodotta con dighe e salti d'acqua, invece, è eminentemente trasportabile; pertanto la logica di una gestione unica dei

bacini idrici che consenta una compensazione tariffaria tra zone avvantaggiate e zone svantaggiate dal punto di vista meteorologico è di fatto realizzata con la gestione unitaria dell'ENEL, derivante dalla nazionalizzazione, e confermata dagli ottimi risultati conseguiti.

Dove appare possibile chiedere all'ENEL una maggiore attenzione ed un maggiore impegno è nel migliore utilizzo delle risorse locali; non certo con un impegno operativo diretto, che appare fuori dalle dimensioni operative ed organizzative dell'ente, ma nel senso della progettualità e del sostegno alle piccole iniziative private che potrebbero dare un sensibile contributo al miglioramento della situazione idrologica e energetica di molte piccole comunità.

Un'azione promozionale di questo genere potrebbe riguardare da vicino anche il Mezzogiorno, che, come è noto, non soffre solo di scarse precipitazioni, ma anche, ed in misura ben maggiore, della carenza di opere di capatazione e distribuzione, che diverrebbero ben più interessanti economicamente, anche per l'operatore privato, quando si realizzassero bacini che fossero allo stesso tempo gestibili come fonti energetiche e come riserve per usi diversi.

Chiede al presidente dell'ENEL di riassumere aspetti e proposte risolutive in ordine al problema dell'interrimento dei bacini; chiede infine notizie sul ruolo della fonte idroelettrica nell'economia dei grandi paesi occidentali.

Il senatore DUJANY, rilevata la frequenza di cessione di acqua dei bacini dell'ENEL per fare fronte a situazioni d'emergenza, chiede quali siano stati, tra i casi recenti, i più rilevanti. Chiede infine quale impatto ha sulla produzione idroelettrica la necessità del rilascio in alveo di un minimo deflusso vitale.

Il deputato SINESIO, dopo aver espresso le sue felicitazioni al dottor Viezzoli per la sua recente riconferma alla presidenza dell'ENEL, chiede chiarimenti in ordine alla carenza di produzione di energia elettrica nel nostro paese ed alle modalità di approvvigionamento dei relativi combustibili.

Il dottor VIEZZOLI, dopo aver ringraziato per gli apprezzamenti espressi verso l'operato della dirigenza dell'ENEL, ricorda che negli ultimi anni l'ente ha dovuto far fronte a tre notevoli problemi relativamente alla carenza di energia elettrica nel paese: l'abbandono della produzione da centrali nucleari, l'imprevista impenata dell'aumento dei consumi, la crescita della coscienza ambientalista; tuttavia l'ENEL ha saputo affrontare e superare queste difficoltà senza conseguenze negative sul servizio offerto.

Dopo aver ricordato che in ordine all'approvvigionamento di combustibili - metano, carbone, olio combustibile - l'Italia è debitrice verso l'estero dell'80 per cento del proprio fabbisogno, osserva che gran parte delle forniture provengono attualmente da zone a rischio, quali l'Algeria e l'ex Unione Sovietica. L'ENEL pensa di ovviare - sull'esempio giapponese - ai possibili futuri problemi importante gas liquefatto via mare da zone produttive lontane dal nostro paese per poi sottoporre il prodotto a rigassificazione in Italia.

Dopo aver accennato ai problemi relativi all'autoproduzione di energia elettrica ed all'interrimento dei bacini, auspica l'approvazione del cosiddetto disegno di legge Galli, che indubbiamente contribuirà a chiarire l'intera materia relativa all'utilizzo delle acque. Conclude ricordando l'avanzata fase progettuale-relizzativa di centrali fotovoltaiche ed eoliche.

La seduta termina alle 12,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

Presidenza del Vice Presidente

LODI FAUSTINI FUSTINI

Intervengono, per l'ENPAM il presidente De Lorenzo, per l'ENPAF il presidente Catapano, per l'ENPAV il direttore generale Romagnoli, per la Cassa ufficiali e la Cassa sottufficiali dell'aeronautica il presidente Tricomi, per la Cassa cancellieri e segretari giudiziari il presidente Cerruti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Audizione dei presidenti dell'ENPAM, dell'ENPAF, dell'ENPAV, della Cassa ufficiali e Cassa sottufficiali dell'aeronautica, e della Cassa cancellieri e segretari giudiziari

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che nelle audizioni, iniziate il 10 ottobre scorso, i presidenti degli enti vigilati devono esporre alla Commissione la situazione complessiva anche per permettere di correlare l'attività gestionale con le linee di tendenza degli interventi legislativi; nel corso delle audizioni vengono illustrate, tra l'altro, le relazioni già inviate nei mesi scorsi alla Commissione ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Invita quindi il relatore sull'attività dell'ENPAM a prendere la parola.

Il deputato POGGIOLINI, *Relatore*, ritiene che non possano essere rinvenute sostanziali novità sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ENPAM in rapporto a quanto fatto conoscere alla Commissione nella scorsa audizione.

Ricordato che l'ENPAM gestisce quattro fondi di previdenza, uno generale e tre speciali, si limita ad osservare che la normativa del fondo generale è stata recentemente innovata con il decreto ministeriale 22 giugno 1990, che ha allineato il sistema previdenziale per i medici a quelli già operanti per altre categorie di liberi professionisti, secondo il

principio della proporzionalità delle contribuzioni e delle prestazioni al reddito prodotto dagli iscritti.

Ricorda inoltre che il varo della legge n. 45 del 1990 colma una grave lacuna del sistema complessivo, estendendo ai liberi professionisti la facoltà di operare il ricongiungimento di periodi assicurativi relativi ad attività libero-professionali con altri periodi di attività, sia di lavoro autonomo che di lavoro subordinato.

Quanto ai tempi medi di erogazione delle prestazioni, ritiene accettabili i tre mesi per le pensioni dirette e per quelle ai superstiti, come sono accettabili i quattro mesi per le prestazioni assistenziali ed i quattro - sei mesi per le liquidazioni di fine rapporto in capitale. Naturalmente i tempi sono calcolati dal momento in cui perviene la domanda di prestazione, e nell'ultimo triennio essi sono rimasti invariati, pur essendo aumentate di mille unità l'anno le domande di liquidazione della pensione; deve anche essere ricordato che è prevista la corresponsione di interessi legali se l'erogazione della prestazione avvenga dopo il quarto mese dal completamento della domanda.

Conclude chiedendo se si ritenga utile estendere anche all'ENPAM tutta o parte della normativa introdotta dalla legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL n. 88 del 1989.

Il presidente dell'ENPAM, DE LORENZO, premesso che l'Ente fa parte del settore pubblico allargato ed è incluso nell'elenco allegato alla tabella di cui alla legge n. 70 del 1975, sottolinea che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1991 è stato riclassificato Ente di alto rilievo, non assoggettato alle norme sulla tesoreria unica e sottoposto al controllo del Ministero del lavoro e previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Precisa che le entrate sono costituite per quasi 900 miliardi da contributi e per circa 260 miliardi da redditi da investimenti, mentre le uscite riguardano per circa 353 miliardi il pagamento delle pensioni, per circa 228 miliardi l'erogazione di altre prestazioni e per circa 153 miliardi le spese per il personale e per l'acquisto di beni e servizi; rileva anche che l'avanzo economico è stato di 426 miliardi.

Fa notare che per il fondo generale non sono previsti problemi finanziari nel prossimo decennio, mentre per i fondi speciali, gestiti con il sistema della capitalizzazione, le prospettive a medio termine sono migliori e gli ultimi bilanci tecnici evidenziano che, con una svalutazione fino al cinque per cento, non vi saranno problemi finanziari per i prossimi 15-20 anni.

Fornite alcune notizie sulla fruizione dei servizi offerti dall'Ente da parte dei nuovi iscritti, ritiene che dopo il varo delle nuove normative sarà possibile procedere sollecitamente ad una strutturazione complessiva del tipo di quella già vigente presso altri enti previdenziali.

Espressa l'opinione che l'estensione all'ENPAM delle normative introdotte dalla legge di riforma n. 88 del 1989 sarebbe certamente utile ed opportuna, in specie considerando la possibilità di avviare la costituzione di società *ad hoc* per la gestione del notevole patrimonio immobiliare, si sofferma sull'esigenza di alienare il patrimonio abitativo più vecchio, che attualmente permette di conseguire un reddito molto basso considerando che sono necessarie onerose spese per la manuten-

zione degli edifici: auspica che le sollecitazioni rivolte agli organi vigilanti per ottenere l'autorizzazione per l'alienazione siano al più presto soddisfatte.

Conclude sottolineando che, nel caso si potesse dar luogo alle alienazioni prima ricordate, il reddito del patrimonio immobiliare potrebbe aumentare considerevolmente: attualmente il reddito lordo raggiunge quasi il 7 per cento, mentre quello netto si attesta sul 5,65 per cento, considerando le medie relative agli immobili ad uso abitativo ed a quelli ad uso non abitativo.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ritiene che la Commissione non possa assumere impegni per proporre agli organi legislativi quelle modifiche legislative che si appalesano necessarie per una migliore attività degli enti vigilati, essendo prossimo lo scioglimento anticipato della legislatura.

Passa quindi all'audizione del presidente dell'ENPAF, invitando il relatore a prendere la parola.

Il deputato POGGIOLINI, *Relatore*, osserva che la gestione previdenza dell'Ente presenta dal punto di vista finanziario un disavanzo di 90 miliardi, mentre dal punto di vista economico si registra un avanzo di 13 miliardi.

Premesso che gli iscritti sono 53.508, precisa che la misura dei contributi obbligatori annui è di un milione 726 mila lire quale contributo base intero, di due milioni 934 mila lire quale contributo aggiuntivo intero per la sezione previdenza e di 30 mila lire quale contributo per la sola sezione assistenza: esprime apprezzamento per quest'ultimo contributo specifico per il settore assistenziale, auspicando che anche altri enti possano destinare a tal fine una parte definita del totale delle entrate.

Quanto agli immobili, rileva che il valore patrimoniale è indicato in bilancio a fine 1990 al valore storico di 54,7 miliardi e che nel 1988 si è proceduto ad una valutazione ai prezzi correnti di mercato che apposite perizie giurate hanno indicato in 606 miliardi, senza considerare il fatto che, essendo gli immobili occupati, il valore complessivo subisce una diminuzione di almeno il 25 per cento.

Riguardo al tasso di rendimento, precisa che, se rapportato al valore storico, è pari al 19,70 per cento lordo ed al 12 per cento netto; se proporzionato al valore di mercato, è pari all'1,77 per cento lordo e a circa l'un per cento netto.

Conclude affermando che l'ENPAF dimostra una buona salute complessiva e che va apprezzata la sollecitudine e la precisione con cui sono state fornite risposte al questionario inviato nei mesi scorsi dalla Commissione.

Il presidente dell'ENPAF, CATAPANO, ringrazia il relatore Poggiolini per le positive considerazioni espresse.

Ricorda che il 27 ottobre scorso il consiglio nazionale dell'Ente ha approvato alcune modifiche regolamentari, che devono essere ancora ratificate dagli organi vigilanti.

Esse riguardano tra l'altro l'elevazione, dal 1° gennaio 1994, del requisito di accesso alla pensione di anzianità da 35 a 40 anni di effettiva

iscrizione e contribuzione; la fissazione del limite di età pensionabile al 65° anno di età e del requisito minimo di anzianità di iscrizione e di contribuzione effettiva, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, da 15 a 20 anni; la revisione del sistema di liquidazione dei supplementi mediante l'introduzione di una periodicità quinquennale; l'esclusione delle annualità riscattate per il corso di studi universitari dalla base utile al fine di conseguire l'assegno integrativo; l'aumento dei trattamenti pensionistici dell'un per cento nel 1992, del 2 per cento nel 1993 e del 3 per cento nel 1994, mentre per gli anni successivi si rinvia alla normativa che sarà introdotta dopo il globale riassetto istituzionale.

Fa sapere inoltre che, in riferimento agli ordini del giorno approvati nel dicembre 1990 e nel giugno 1991, entro il 30 giugno 1992 il consiglio di amministrazione dovrà sottoporre al consiglio nazionale una proposta per il riassetto complessivo dell'Ente, tenendo anche presenti le esperienze acquisite da enti simili, ad esempio l'ENPAV, che hanno condotto di recente all'approvazione di nuove normative.

Ricorda altresì che è stato deciso un aumento delle quote contributive individuali per il 1992 nella misura del 20 per cento, comprensiva della variazione dell'indice ISTAT, mentre per la sezione assistenza la quota contributiva passa da 30 mila a 50 mila lire annue.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede se nell'attuale normativa è fissata specificamente l'età pensionabile.

Il presidente dell'ENPAF, CATAPANO, precisa che nell'attuale normativa tale determinazione non è prevista.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI passa all'audizione dell'ENPAV, invitando il relatore a prendere la parola.

Il deputato POGGIOLINI, *Relatore*, facendo riferimento ai documenti fatti pervenire alla Commissione, si sofferma sui servizi resi agli assicurati, osservando che i tempi medi occorrenti per l'erogazione dei trattamenti si attestano sui trenta giorni.

Chiede di conoscere, in relazione alle entrate contributive, quale sia stato il totale di quelle non derivanti dai contributi associativi, ad esempio i contributi sulle macellazioni e quelli derivanti dalla vendita delle marche ENPAV; chiede, inoltre, se tali entrate presentino un ammontare costante nel tempo oppure siano soggette a forti oscillazioni.

Svolge poi alcune considerazioni sul patrimonio immobiliare, auspicando una gestione che permetta di conseguire un rendimento più alto rispetto al passato.

Chiede infine quale sia lo stato di attuazione della legge di riforma dell'Ente n. 136 del 1991.

Il direttore generale dell'ENPAV, ROMAGNOLI, esprime alla Commissione le scuse del presidente Mengozzi, che non è potuto intervenire all'odierna seduta perchè indisposto.

Sottolinea innanzitutto che la legge 12 aprile 1991, n. 136, ha apportato sostanziali modificazioni alla struttura dell'Ente, mantenendo obbligatoria l'iscrizione per i veterinari che esercitano la libera

professione e rendendola facoltativa per i veterinari che svolgono esclusivamente attività di lavoro dipendente.

Quanto alla contribuzione, mentre la precedente normativa prevedeva un contributo in misura fissa, la legge n. 136 prevede il dieci per cento sui primi 40 milioni di reddito professionale ed il tre per cento sul reddito eccedente i 40 milioni, con un contributo minimo annuo di un milione e mezzo.

Circa le prestazioni assicurate, precisa che la nuova normativa prevede la pensione di vecchiaia a 65 anni con almeno trent'anni di contribuzione, la pensione di anzianità a qualsiasi età con almeno trentacinque anni di contribuzione e la pensione di invalidità in presenza della riduzione della capacità all'esercizio professionale a meno di un terzo, con la pensione ridotta al 70 per cento.

Riguardo al livello della pensione, mentre la vecchia normativa prevedeva una cifra fissa per tutti indipendentemente dagli anni di contribuzione versati (oltre il minimo di 15), la normativa introdotta prevede una corresponsione in percentuale del due per cento rapportata al reddito professionale (con la media dei migliori dieci anni negli ultimi quindici anni) ed agli anni di contribuzione, garantendo altresì la rivalutazione ISTAT.

Ricorda altresì che, circa le erogazioni a titolo assistenziale, sono ora previsti sussidi *una tantum* e provvidenze straordinarie.

Inoltre la legge n. 136 del 1991 dispone la rivalutazione delle pensioni in corso alla data di entrata in vigore della legge, con una maggiorazione a carico dell'Ente e con un reintegro contributivo a carico dei titolari, il riscatto per coloro che al 65° anno di età non possono far valere almeno trent'anni di contribuzione e la reversibilità ai superstiti nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Da quanto detto, discende che la legge di riforma costituisce per l'ENPAV lo strumento necessario per compiere un definitivo salto di qualità e per rispondere pienamente alle aspettative degli iscritti.

Fornisce infine alcuni dati numerici sui quesiti posti dal Presidente Lodi Faustini Fustini in ordine all'importo medio delle pensioni erogate.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI passa alla successiva audizione, invitando il relatore D'Amato a prendere la parola sull'attività delle due Casse di previdenza degli ufficiali e dei sottufficiali dell'aeronautica.

Il deputato Carlo D'AMATO, *Relatore*, esprime innanzitutto vivo apprezzamento per la precisione e la completezza dei documenti fatti pervenire alla Commissione, nei quali è stato peraltro fornito esatto riscontro alle domande contenute nei questionari inviati nei mesi scorsi.

Ripercorsa la storia della misura e della disciplina fiscale relativa all'indennità supplementare da corrispondere agli iscritti, precisa che essa, ai sensi della legge n. 154 del 1988, non va assoggettata a tassazione IRPEF.

Riferiti alcuni dati numerici sull'ammontare dei prestiti concessi e sul numero degli iscritti, osserva che la liquidazione dei trattamenti

avviene mediamente entro trenta giorni dalla cessazione del servizio, mentre la liquidazione dei prestiti viene effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione della domanda dell'interessato e della prescritta documentazione.

Nel 1990 sono state effettuate, per gli ufficiali, 176 liquidazioni di indennità supplementare, con un ammontare medio di quasi 14 milioni, mentre sono stati concessi 17 prestiti per un ammontare medio di circa 3 milioni e mezzo; per i sottufficiali, invece, nel 1990 sono state effettuate 873 liquidazioni di indennità supplementare, con un ammontare medio di quasi 8 milioni, e sono stati concessi 375 prestiti con un ammontare medio di quasi 2 milioni.

Sottolinea che nel consuntivo 1990 gli immobili di proprietà delle due Casse sono riportati al valore storico e che successivamente è stato concluso l'adeguamento al valore di mercato, che ha indicato in poco più di 22 miliardi il valore del patrimonio della Cassa sottufficiali ed in quasi 8 miliardi quello della Cassa ufficiali. Non si è finora proceduto all'ulteriore fase di rivalutazione a bilancio - secondo quanto espresso nei documenti predisposti - per la considerazione che essa, comunque non obbligatoria, può conseguire all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 17 della legge n. 408 del 1990 per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni in materia.

Concludendo ribadisce la sua soddisfazione e quella della Commissione per l'ottimo lavoro svolto dai rappresentanti della Cassa ufficiali e della Cassa sottufficiali dell'aeronautica.

Il presidente delle due Casse, TRICOMI, ringrazia sentitamente il relatore per le cortesi espressioni testè formulate.

In relazione agli auspici più volte avanzati in passato dalla Commissione, dà conto delle riunioni dei consigli di amministrazione delle Casse in cui è stata valutata la possibilità di procedere alla loro unificazione: ricorda, sinteticamente, che si è pervenuti alla conclusione che tale unificazione non appare possibile soprattutto in considerazione del livello patrimoniale assai diverso e non omogeneo.

Per quanto riguarda la Cassa sottufficiali, rende noto che dal 1° gennaio 1991 l'importo massimo individuale dei prestiti è stato elevato a 5 milioni, indipendentemente dal grado rivestito dal richiedente, come previsto dal decreto del ministro della difesa del 16 gennaio 1991.

Osservato che il patrimonio immobiliare rivalutato sarà iscritto a bilancio e non comporterà maggiori oneri fiscali per le Casse, osserva che i beneficiari dimostrano piena soddisfazione per i trattamenti erogati e per i tempi di erogazione, esprimendo in varie sedi il loro giudizio del tutto positivo, sul quale non può che concordare.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI passa all'ultima audizione della seduta odierna, quella del presidente della Cassa di previdenza fra i cancellieri ed i segretari giudiziari, invitando il relatore a prendere la parola.

Il deputato Carlo D'AMATO, *Relatore*, ricorda che al 31 dicembre 1990 gli iscritti erano 3.699 e che nello stesso anno sono state concesse 101 sovvenzioni straordinarie per un totale di 102 milioni; sono stati

inoltre liquidati 165 premi di buonuscita, per un totale di poco più di un miliardo.

Precisa che i tempi di erogazione delle prestazioni variano dai quindici ai novanta giorni, essendo necessario accertare l'esatto recapito degli aventi diritto, poichè viene fornita dal Ministero di grazia e giustizia la sola indicazione degli uffici presso i quali i funzionari prestano servizio; naturalmente, se vi fosse l'indicazione dell'esatto recapito, i tempi prima citati potrebbero essere ulteriormente ridotti.

Rilevato che la Cassa non possiede beni immobili nè personale proprio, sottolinea che il patrimonio è costituito dal fondo di riserva che, al 31 dicembre 1990, è di circa 297 milioni, a fronte dei circa 274 milioni dell'esercizio precedente.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ribadisce l'atipicità dell'attività della Cassa, che si avvale tra l'altro di prestazioni gratuite da parte degli iscritti.

Il presidente della Cassa cancellieri e segretari giudiziari, CERRUTI, premesso che al momento attuale l'attività degli iscritti si differenzia sostanzialmente da quella svolta in passato, dà conto delle previsioni di riforma contenute in un provvedimento legislativo il cui *iter* non è giunto a termine, che estende i trattamenti ad un numero di dipendenti assai più vasto; se il provvedimento fosse varato, la Cassa potrebbe beneficiare di un più alto livello contributivo ed assicurare servizi certamente più soddisfacenti.

Sottolinea, infine, che tale provvedimento intende far ritornare nelle disponibilità della Cassa una quota dei proventi che in passato andavano a beneficio della categoria dei cancellieri e che successivamente sono stati rimossi.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI avverte che domani, giovedì 23 gennaio 1992, alle ore 9, è prevista l'audizione del presidente dell'INPS, l'ultima del ciclo iniziato il 10 ottobre scorso.

La seduta termina alle ore 11.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

255^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,15.

Favilla ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali (2317-bis), approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni).

Il presidente MURMURA ricorda che nella seduta di ieri il relatore Guzzetti ha suggerito di esprimere avviso favorevole sul provvedimento.

Il senatore FRANCHI fa presente che il rilievo da lui avanzato nel corso della precedente seduta con riferimento ai requisiti per l'iscrizione all'albo di ragionieri e perito commerciale dovrebbe costituire una specifica condizione alla Commissione di merito.

Il presidente MURMURA chiede al senatore Franchi di voler consentire ad un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore FRANCHI ribadisce la propria posizione.

La Sottocommissione, a maggioranza, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario (3165), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piccirillo; Vario.

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore ACONE, premesso che il provvedimento attiene a materia analoga al disegno di legge n. 2709, sul quale la Commissione ha espresso il 7 gennaio 1992 parere favorevole, suggerisce di confermare tale precedente avviso.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Deputati Ronzani ed altri: Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (2932), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ACONE, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Consiglio regionale del Veneto: Modifiche al sistema normativo in ordine alla misura di prevenzione del divieto di soggiorno (3110)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, segnalando l'urgenza di consentirne la tempestiva conclusione dell'*iter* e suggerendo di formulare avviso favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Alberici ed altri: Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3117)

Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3159)

(Parere alla 7ª Commissione: rinvio dell'esame e rimessione alla Commissione plenaria)

Il senatore FRANCHI osserva che, data la delicatezza della materia oggetto dei provvedimenti in titolo, è opportuno che l'esame abbia luogo in Commissione plenaria.

Conviene la Sottocommissione.

Deputati Savio ed altri: Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli (3042), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (2971), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri e Lobianco ed altri

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Pellegrino Bruno ed altri: Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC) (3087)

(Parere alla 10^a Commissione: rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore, senatore Santini, l'esame del provvedimento è rinviato.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2372-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA, premesso che la Commissione aveva espresso, il 16 ottobre 1991, parere favorevole sul disegno di legge n. 2372, illustra le modifiche apportate al provvedimento dalla Camera dei deputati, suggerendo di formulare avviso favorevole.

Concorda la Sottocommissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del senatore

CORTESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Bruno e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,25.

Emendamenti al disegno di legge: Deputato Vairo: Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che, premesso che sul provvedimento, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario, fu espresso in data 2 luglio 1991 un parere contrario perchè, pur trattandosi di spesa permanente, non veniva indicato l'onere a regime, perviene dalla Commissione di merito un emendamento che accoglie la sostanza del parere e, oltre ad aggiornare la clausola di copertura, prevede che l'onere indicato è quello a regime.

Non sembrano quindi sussistere problemi, per quanto di competenza, ovviamente a condizione che l'emendamento venga approvato, con il che si intenderebbe superato il precedente parere.

Il sottosegretario PAVAN manifesta perplessità sotto l'aspetto finanziario in quanto deve essere meglio valutato meglio se la normativa nel suo complesso possa essere suscettibile di recare oneri: giudica pertanto opportuno un rinvio dell'esame non solo dell'emendamento ma anche dello stesso disegno di legge, pur essendo già stato emesso su quest'ultimo parere contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Ronzani ed altri: Modifiche alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (2932), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale osserva che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, proveniente dalla Camera dei deputati e volto a modificare l'ordinamento penitenziario per far dipendere i detenuti del carcere circondariale di Biella dal magistrato di sorveglianza di Vercelli, anzichè da quello di Novara.

Non sembra che vi siano problemi per quanto di competenza. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione incarica il relatore di trasmettere un parere favorevole.

Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario (3165), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge che sostanzialmente prevede l'istituzione di uffici della Procura e del giudice per le indagini preliminari presso tutte le preture circondariali: sulla base della condizione apposta nel parere della Commissione bilancio della Camera, al comma 2 dell'articolo 1 è previsto che la redistribuzione degli organici avvenga all'interno delle dotazioni dei ruoli del Ministero, con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.

Se il Tesoro conferma che ciò in avvenire non comporterà esigenze di aumento di organico, non sembrano sussistere problemi.

Dopo una pronunzia favorevole del Sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione incarica il Presidente di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Savio ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3008), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Parere contrario)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, facendo osservare che si tratta di un provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, che mira ad offrire tutela giurisdizionale ai militari coinvolti in giudizio per fatti connessi al servizio. Il provvedimento manca di una stima degli oneri.

Quanto alla clausola di copertura, essa è tratta sull'accantonamento della finanziaria 1991 relativo alla modifica del codice penale di pace. Detto accantonamento non è stato riprodotto nella legge finanziaria 1992.

Dopo una dichiarazione in senso contrario del sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione incarica il presidente di trasmettere un parere contrario per assenza della copertura finanziaria.

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico (3069)

(Parere alla 4^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che il disegno di legge consente di retrodatare la nomina a sottotenente del Genio aeronautico alla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale per gli accademisti in regola con gli esami e di considerare in regola coloro che conseguono la laurea in ritardo per motivi di servizio. Probabilmente potrebbe derivare un onere, tuttavia la difficoltà degli studi rende comprensibile la misura proposta.

Il senatore SPOSETTI si chiede se la normativa non abbia riflessi su altri corpi militari e il sottosegretario BRUNO fa presente che non vi sono effetti di questo tipo.

Il senatore SPOSETTI chiede se il disegno di legge implichi dei costi, mentre il presidente ANDREATTA fa osservare che indubbiamente la normativa pone un problema di coerenza da parte dell'ordinamento universitario.

Il sottosegretario PAVAN fa osservare che il disegno di legge non comporta oneri e la Sottocommissione, su proposta del presidente ANDREATTA, incarica quest'ultimo di trasmettere un parere favorevole con una serie di osservazioni relative alla inopportunità dell'articolo 1 e al fatto che la Commissione di merito consideri il problema della estendibilità della normativa ad altri corpi militari.

Emendamenti al disegno di legge: Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modifiche, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (2969) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CORTESE, il quale fa presente che è pervenuto l'emendamento 9.1, che concede la facoltà di ottenere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'IMI. Tuttavia l'entità dell'onere non viene quantificata nè coperta.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che il disegno di legge non comporta oneri.

Su proposta del presidente ANDREATTA, il quale fa presente che si tratta di capire meglio se si sia in presenza di un intervento aggiuntivo o meno, la Sottocommissione decide di rinviare il seguito dell'esame.

Spitella ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001)

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CORTESE, il quale fa presente che il disegno di legge mira a trasformare la Discoteca di Stato e ad assumere l'onere per il personale delle biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici. Posto che tale onere diminuisce al secondo anno, mentre probabilmente dovrebbe aumentare e che il comma 4 prevede la spesa permanente da inserirsi alla Tabella C della legge finanziaria, si deve far presente che la copertura è su accantonamento della legge finanziaria 1991, oggi non più esistente.

Sono stati poi trasmessi dalla Commissione di merito alcuni emendamenti, che hanno l'effetto sostanziale di spostare la copertura al 1992 e di prevedere un contributo straordinario di 5,5 miliardi per lo stesso anno al comune di Pesaro, da destinare a manifestazioni rossiniane.

Relativamente ai profili di copertura, fa poi presente che 2 miliardi vengono tratti dall'apposito accantonamento di fondo speciale della finanziaria 1992 relativi al contributo destinato all'Università di Ferrara e la restante somma (per gli anni 1992, 1993 e 1994) ricorrendo al capitolo 1603 del Ministero per i beni culturali. In proposito, fa presente che tale capitolo ha uno stanziamento di competenza di 8 miliardi per il corrente anno, mentre qui ne verrebbero utilizzati 5,456. Inoltre, l'utilizzazione di un capitolo è subordinata alla presentazione del disegno di legge di assestamento.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che per quanto concerne la questione dell'assestamento in questo caso si può fare un'eccezione, mentre il sottosegretario PAVAN, nel condividere i rilievi del relatore per quanto concerne l'assestamento, dichiara la netta contrarietà del Tesoro al comma 4 dell'articolo 1.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione incarica quest'ultimo di trasmettere un parere di nulla osta, a condizione che il riferimento di copertura sia al triennio 1992-1994, venga dichiarata la contrarietà sul comma 4 dell'articolo 1 e il capitolo 1603 dovrà avere nel futuro incrementi non superiori al tasso di inflazione programmato.

Manzini ed altri: Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039)
(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale osserva che il disegno di legge consente all'articolo 1 mantenimenti di comandi di personale scolastico. Più che di un onere diretto si tratta di valutare se il permanere di situazioni di comando non provochi oneri indiretti a causa della sottrazione del personale alle finalità di istituto, con la conseguente necessità del suo rimpiazzo.

Il sottosegretario PAVAN dichiara che non vi sono obiezioni da parte del Tesoro, se non per una proposta di coordinamento con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La Sottocommissione incarica quindi il presidente Andreatta di trasmettere un parere favorevole, con l'osservazione del Tesoro e con un'altra relativa all'inopportunità che venga sottratto ulteriore personale all'insegnamento.

Alberici ed altri: Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3117)

Manzini e Agnelli Arduino: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3159)
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale osserva che si tratta di due distinti disegni di legge vertenti in tema di prolungamento dell'obbligo scolastico. Posto che sarebbe utile attendere un eventuale testo unificato e che comunque occorrerebbe disporre di una relazione tecnica su tale testo, per quanto concerne la copertura osserva quanto segue.

Il disegno di legge n. 3159 (articolo 6, commi 15 e 16) pone l'onere a carico del capitolo 1121 del Ministero della pubblica istruzione del 1993, quantificandolo, al comma 16, in 9,9 miliardi nel 1993, in 92,75 nel 1994, in 3,4 nel 1995, in 40 nel 1996 e in 26,9 nel 1997. In merito fa presente che, per utilizzare un capitolo occorre attendere l'assestamento, che il bilancio 1993 è entità ancora in via di definizione, che la quantificazione riguarda anche esercizi successivi al triennio e che essa si presenta con un andamento incostante nel tempo.

Relativamente al disegno di legge n. 3117, fa presente che esso è coperto facendo ricorso a due accantonamenti di fondo speciale. Uno è quello proprio, mentre l'altro è quello concernente l'ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro: per attivare tale accantonamento si dovrebbe chiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 11^a Commissione.

A suo avviso, comunque, è necessario un approfondimento, anche per capire su quale testo occorre esprimere il parere.

Il sottosegretario PAVAN condivide tali ultime osservazioni e aggiunge che va quantificato l'onere.

Il senatore SPOSETTI fa presente che oltretutto occorrerebbe chiedere il parere alla Commissione lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio (3153)

(Parere alla 8ª Commissione. Parere favorevole condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA il quale rileva che si tratta di disegno di legge governativo, volto a stanziare 2 miliardi annui nel triennio 1992-1994 per le celebrazioni previste per il 1995 per il primo centenario dell'invenzione della radio.

L'unica questione è che, come si desume dalla relazione tecnica, sono previsti 100 milioni come spese di personale, mentre, oltre alle spese per il segretario generale del Comitato, occorre prevedere oneri in conseguenza del comma 6 dell'articolo 6, che facoltizza la Fondazione Guglielmo Marconi ad assumere personale a tempo determinato. Senza un limite quantitativo, il problema è capire come possano bastare 100 milioni all'anno, ciò senza considerare se nei 100 milioni sia da inserire l'emolumento del predetto segretario generale.

Si dichiara favorevole il sottosegretario PAVAN e, su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione lo incarica di trasmettere un parere favorevole con la condizione per cui gli incarichi di personale non possono essere concessi con un onere superiore a 100 milioni annui.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981)

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole condizionato)

Riferisce il presidente CORTESE, facendo osservare che, alla luce degli emendamenti presentati a firma del senatore Bernardi, si tratta di esprimere il parere esclusivamente sugli emendamenti 8.1, 8.2 (nella nuova formulazione) e 8.4, dal momento che con l'emendamento 1.1 vengono soppressi tutti gli altri articoli del disegno di legge.

Essenzialmente l'operazione consiste nel prevedere la facoltà di indebitamento, con copertura sugli appositi accantonamenti di fondo globale, per ripianare i disavanzi delle aziende di trasporto.

Sulla congruità delle cifre dev'essere il Tesoro preventivamente informato su questo - ad esprimersi. Gli accantonamenti di fondo globale sono già costruiti come limiti di impegno. Naturalmente, è necessario trasferire nell'emendamento 8.2 la norma che fissa le cifre dell'indebitamento.

Quanto all'emendamento 8.4, anche in questo caso occorre individuare l'ammontare dei mutui da contrarre e specificare meglio il

carattere sostitutivo rispetto a quelli che vengono autorizzati con l'emendamento 8.2, trattandosi essenzialmente di una differente destinazione di un eguale ammontare di risorse. L'emendamento potrebbe quindi ricevere un parere che ne condizioni l'iter alla sua trasformazione in una specificazione dell'emendamento 8.2 con l'indicazione del *quantum*, in percentuale o in cifra fissa.

Poichè comunque il Governo ha già emanato un decreto-legge in materia, anche se la Commissione di merito intende proseguire l'esame del disegno di legge, è il Tesoro che è in grado di effettuare il raccordo tra le due norme e quindi formulare proposte per quanto concerne l'articolo 8 e sulla congruità delle relative cifre.

Ha quindi la parola il sottosegretario PAVAN, il quale, dopo aver ricordato che sulla materia è stato emanato un apposito decreto-legge, fa presente che non vi è nulla da osservare sull'emendamento 8.1, mentre, sull'emendamento 8.2, occorrerebbe prevedere una condizione in base alla quale venga specificato l'anno in cui viene corrisposto il contributo straordinario previsto dal comma 4: a tal fine occorrerebbe aggiungere le parole «e corrisposto nell'anno 1993», atteso che sussistono disponibilità di copertura dell'onere, pari a 105 miliardi, solo con riferimento all'anno 1993. Peraltro, il comma 5 dell'emendamento andrebbe meglio formulato sotto il profilo tecnico e all'uopo si potrebbe utilizzare il corrispondente comma del decreto-legge.

Quanto poi all'emendamento 8.4, il parere è contrario in quanto non è fornita alcuna indicazione sulla quantificazione dell'onere, che può essere effettuata solo se viene predeterminato l'ammontare dei mutui da contrarre; peraltro l'emendamento indica una formula di copertura estremamente vaga e quindi inidonea.

Il senatore SPOSETTI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.4, in quanto esso è da considerarsi all'interno dell'ammontare di risorse complessive, e il sottosegretario PAVAN fa presente che in questo caso occorre indicare specificamente questo nesso.

La Sottocommissione incarica quindi il presidente CORTESE di trasmettere un parere favorevole, con le condizioni emerse dal dibattito.

Pizzo ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (1968)

Deputati Rutelli ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (3154), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente CORTESE, il quale rileva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che fa obbligo al comune di residenza di piantare un albero per ogni neonato, con un collegamento con il certificato di registrazione anagrafica.

Poichè i comuni devono procurarsi le aree del demanio dello Stato, ove già non ne dispongono, è prevista una spesa di 5 miliardi all'anno, coperta su un accantonamento riguardante il Ministero dell'agricoltura.

Al riguardo, sulla scorta peraltro di quanto già emerso presso la Camera dei deputati, vi è da chiedersi se 5 miliardi bastino per tutti gli 8.000 comuni del territorio. Un altro problema è costituito dal fatto che, trattandosi di una spesa permanente, occorrerebbe indicare che l'onere, ancorchè di parte capitale, deve essere considerato a regime.

Se non si intende modificare il testo, si può comunque ricorrere alla formula, già usata da qualche tempo, di prevedere nel parere una clausola di interpretazione autentica in tal senso.

Favorevoli il sottosegretario PAVAN e il senatore PIZZO, la Sottocommissione incarica poi il presidente Cortese di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 3154, intendendosi assorbito il rimanente provvedimento.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2372-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente CORTESE, il quale fa presente che torna dalla Camera dei deputati il provvedimento in tema di interventi per la salvaguardia di Venezia. Il provvedimento risulta profondamente modificato, essendo stato trasformato da stanziamenti destinati alle diverse finalità a limiti di impegno per gli stessi motivi. Mentre risultano fissati detti limiti di impegno e coperti con l'apposito accantonamento della legge finanziaria per il 1992, non si specifica nel testo il volume totale dei mutui che potranno essere accesi.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che occorre esprimere una valutazione politica sul disegno di legge, anche se sarebbe opportuno un rinvio alla luce delle condizioni della finanza pubblica.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Nardone ed altri; Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (2971) approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente CORTESE, il quale rileva che perviene dalla Camera dei deputati un provvedimento in materia di ordinamento della professione di agronomo. Non sembra vi siano problemi per quanto di competenza.

Favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione incarica il presidente Cortese di trasmettere un parere dall'analogo tenore.

Toth ed altri: Modifiche al decreto 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011)

(Parere alla 11^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente CORTESE, il quale rileva che, per quanto di competenza, non sembrerebbero sussistere problemi.

Favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione incarica il relatore di trasmettere un parere di analogo tenore.

Deputati Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (3068), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 7^a. Parere favorevole condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CORTESE, il quale osserva che si tratta di disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Per quanto di competenza prevede l'uso delle lingue locali nelle scuole, nelle pubblicazioni ufficiali, nei comuni e nelle regioni, oltre che nei programmi radiotelevisivi. L'articolo 14 dispone che le spese sostenute dagli enti locali siano rimborsate nella misura massima del 75 per cento ed entro il limite di 10 miliardi. Tale norma non tiene conto del disposto dell'articolo 27 della legge 468, che impone la copertura degli oneri posti a carico degli enti del settore pubblico allargato. Quanto poi alla clausola di copertura (articolo 18), essa utilizza 10 miliardi a decorrere dal 1992, a valere sulla legge finanziaria per il 1991. Occorrerebbe pertanto aggiornare detta clausola, riferendola alla finanziaria 1992, tenendo conto che risulta modificata la dizione dell'accantonamento.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole e la Sottocommissione incarica il relatore di trasmettere un parere di analogo tenore, alla duplice condizione dello slittamento della copertura al 1992 e del riferimento alla nuova dizione dell'accantonamento della legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 10,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

«Intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» (2372-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 7^a riunite:

Deputati LABRIOLA ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (3068), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 13^a Commissione:

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2372-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri*): *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Deputati DE MITA ed altri; NATTA ed altri; CRAXI ed altri; LOI e COLUMBU; PAZZAGLIA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, approvato dalla Camera dei deputati (3172): *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

«Modifiche dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali» (2317-bis), d'iniziativa dei senatori Favilla ed altri, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 3 gennaio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione; *parere favorevole con osservazioni;*

«Tirocinio professionale per i dottori commercialisti» (3164), d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 9ª Commissione:

«Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (2971), d'iniziativa dei deputati Nardone ed altri: *parere favorevole;*

alla 13ª Commissione:

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (2968), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 14

Autorizzazioni a procedere

I. Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Dionisi (Doc. IV, n. 104).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zito (Doc. IV, n. 105).

II. Esame dell'atto di citazione in sede civile proposto dal signor Di Muro contro il senatore Imposimato.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).

- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (3080).
- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno (3081).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).

- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORLEONE ed altri. - Nuove norme in materia di dimissioni dalla carica di membro del Parlamento (2985).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati GARGANI ed altri. - Tirocinio professionale per i dottori commercialisti (3164) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputato VAIRO. - Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede referente***I. Esame del disegno di legge:**

- CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Modifiche al sistema normativo in ordine alla misura di prevenzione del divieto di soggiorno (3110).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Ordinamento della professione di statistico (278).
- CUTRERA ed altri. - Istituzione del Tribunale di Legnano (3051).
- GIUGNI ed altri. - Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136).
- VENTRE. - Norme relative alla competenza del pretore in materia di produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande (2384).
- FAVILLA ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti (2317-bis) *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 3 gennaio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)*.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GUIZZI ed altri. - Conferimento delle funzioni di cassazione ai presidenti dei tribunali dei minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei minorenni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (2750).
- PINTO ed altri. - Modifica delle norme sulla dirigenza dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni (2849).

*In sede redigente***Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992.*

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9,30 e 16

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990.*)
 - MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
 - PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
 - MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9 e 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):
- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Deroga all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 (2864).
- MANZINI ed altri. - Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica (3039).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3117).
- MANZINI e AGNELLI Arduino. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3159).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SPITELLA ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001).
- Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- VENTRE ed altri. - Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817).
- BOMPIANI ed altri. - Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 11,30 e 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso

agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (3175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei consorzi agrari e consorzi agrari provinciali): esame degli elementi acquisiti a seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi; integrazione del programma.

Esame di atti normativi comunitari

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune:

- Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (*Gazzetta Ufficiale CEE* n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (*Gazzetta Ufficiale CEE* n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (*Gazzetta Ufficiale CEE* n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposta di regolamento concernente i semi di soia, di colza e di girasole (91/C 255/04) (*Gazzetta Ufficiale CEE* n. C 255 del 1° ottobre 1991).
- Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (*Gazzetta Ufficiale CEE* n. C 300 del 21 novembre 1991).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO Bruno ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC) (3087).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (3147).
- TOTH ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293).
- ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio (347).

- MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864).
 - POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251).
 - CARIGLIA ed altri. - Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720).
 - SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841).
 - GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922).
 - ANGELONI ed altri. - Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9, 15 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728)*.
- AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876)*.
- BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033)*.
- GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).

- PETRARÀ ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).
 - BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 (3112).
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

II. Esame del disegno di legge:

- FILETTI ed altri. - Riordino generale del sistema idrico italiano (2385).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di risorse idriche (2968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CANNATA ed altri. - Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2372-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati.
- Schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 73/405/CEE, 82/242/CEE e 82/243/CEE, in materia di biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

- Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 86/278/CEE, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 79/923/CEE, concernente la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9,30

- Audizione del Professor Giampiero Cantoni, Presidente della Banca nazionale del lavoro.
- Sui lavori della Commissione.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9,30

- Discussione dello schema di relazione sulla «operazione Gladio».
- Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 23 gennaio 1992, ore 9

- Audizione del Presidente dell'INPS.